

CCCXCVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
	PAG	GIANQUINTO	24113, 24117, 24118 24132, 24138
Congedo	24096	TOLLOY	24113
Disegni di legge (<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>)	24096	MARTUSCELLI	24115, 24116
Disegni di legge (<i>Seguito della discus- sione</i>):		BUBBIO, <i>Relatore</i>	24116, 24119, 24123 24126, 24128, 24129, 24130, 24131, 24132 24133, 24136, 24138, 24141, 24142, 24143
Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1951, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrasse- gni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina per la produzione ed il commercio del vermouth e degli altri vini aroma- tizzati. (1981)	24096	LACONI	24117
PRESIDENTE	24096, 24105	COLITTO	24120
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	24096, 24103, 24104, 24107, 24108, 24109	LUZZATTO	24122, 24127, 24129, 24132
TRUZZI, <i>Relatore</i>	24103, 24104, 24105 24107, 24108, 24109	MAROTTA	24122, 24134, 24140
DE VITA	24104	TURCHI	24123
COTTONE	24104, 24105, 24108	CAPRARA	24125, 24127
AUDISIO	24104, 24107, 24109	CACCIATORE	24126, 24132, 24133 24142, 24143
GERMANI, <i>Presidente della Commis- sione</i>	24108	JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	24128, 24130
SAMPIETRO GIOVANNI	24109	AGRIMI	24128
Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203. (2033)	24110	TAROZZI	24131
PRESIDENTE	24110, 24113, 24117, 24128 24132, 24137, 24143, 24148	DEGLI OCCHI	24135, 24137, 24144, 24148
TAMBRONI, <i>Ministro dell'interno</i>	24110, 24113 24114, 24116, 24119, 24123, 24126, 24129 24130, 24131, 24133, 24136, 24138, 24141 24143, 24148, 24149	DUGONI	24138
		DE VITA	24140, 24141
		ALMIRANTE	24141
		CAVALLARI VINCENZO	24149
		Proposte di legge:	
		(<i>Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa</i>)	24096
		(<i>Rimessione all'Assemblea</i>)	24096
		Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>)	24149
		Inversione dell'ordine del giorno:	
		PRESIDENTE	24110
		Votazioni segrete.	24105, 24123
		La seduta comincia alle 16.	
		DE MEO, <i>Segretario</i> , legge il processo ver- bale della seduta pomeridiana di ieri. (<i>È approvato</i>).	

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Faletti.

(È concesso).

Approvazione di disegni e di una proposta di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Interni):

VILLA. « Agevolazioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra nei concorsi per il conferimento delle farmacie. (1714) (con modificazioni).

dalla III Commissione (Giustizia)

« Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2052);

« Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2053).

dalla V Commissione (Difesa).

« Estensione delle norme contenute negli articoli 27 e 28 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, agli ufficiali provenienti dal ruolo speciale di complemento del Corpo di stato maggiore e del genio navale trasferiti nel servizio permanente effettivo per meriti di guerra o nominati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari corpi della marina militare » (1936).

Rimessione all'Assemblea di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Nella seduta di stamane della III Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, il prescritto numero di deputati componenti la Commissione ha chiesto che la proposta di legge di iniziativa del senatore Braschi. « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero » (Approvata dal Senato) (1932), sia rimessa

all'esame dell'Assemblea a norma dell'ultimo comma dell'articolo 40 del regolamento.

La proposta di legge, pertanto, rimane assegnata alla stessa Commissione in sede referente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati. (1981)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa discussione, che è già stata tanto ampia qui in aula nella seduta di ieri, è stata preceduta da sedute e discussioni molto appassionante in sede di Commissioni agricole, industria, e finanza e tesoro: ma, al di là della ripercussione che la discussione ha avuto ampiamente in Assemblea, vi è stato un largo dibattito sulla stampa economica e, in genere, su tutti i periodici e settimanali delle organizzazioni e dei vari interessati che sono coinvolti nella disciplina di questo settore.

Siamo oggi all'ultima battuta di questa battaglia del vermut e mi permetterò di richiamare alla Camera, anzitutto, i termini essenziali del provvedimento, perché, forse, le discussioni che abbiamo avuto nei giorni scorsi ci hanno fatto perdere di vista la logica che lega fra di loro le varie norme e gli obiettivi di carattere generale che queste norme si propongono. Difatti è anzitutto a questo obiettivo che dobbiamo rivolgerci per apprezzarne la validità, e, solo se e in quanto le finalità del provvedimento sono valide, sarà lecito anche, non solo comprimere degli interessi che possano non essere legittimi, ma anche qualche interesse legittimo, se il comprimerlo significhi soddisfare a un obiettivo di carattere generale.

Dico subito che sono pienamente convinto della bontà di questo provvedimento. Anzi, quanto più la discussione si è ampliata, tanto più ho avuto motivo di convincermene. E infatti sono qui a sostenerne la validità e a chiederne l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il provvedimento consta di due aspetti: uno fiscale e uno di disciplina della produzione e del commercio dei vermut e dei vini aromatizzati.

La parte fiscale non si riferisce soltanto ai vini aromatizzati, ma anche all'aumento dei contrassegni in genere dei prodotti alcolici. Ma vi è una parte fiscale che si riferisce anche in particolare ai vermut ed ai vini aromatizzati ed è appunto l'apposizione del contrassegno sulle bottiglie di vermut. Un aspetto fiscale, dunque, vi è tanto nella prima parte del provvedimento quanto nella seconda e non hanno quindi ragione, mi sembra, quei colleghi che hanno riconosciuto la necessità del decreto-legge soltanto per la prima parte del provvedimento e hanno proposto di stralciare la seconda facendola approvare con la procedura ordinaria.

Non hanno ragione, non solo per questo motivo di sistematica legislativa, ma anche per ragioni di merito, come cercherò di dimostrare anche per rispondere alle legittime preoccupazioni dell'onorevole Sponziello, il quale si è chiesto se fosse stato opportuno e lecito adoperare la procedura dell'articolo 77 della Costituzione per provvedimenti regolanti la produzione e il commercio di un prodotto, cioè una materia per la quale non si può assolutamente sostenere il principio dell'urgenza. Devo ricordare all'onorevole Sponziello quanto ebbi a dire già in sede di Commissione: che, cioè, le norme che regolano la produzione e il commercio rappresentano la base per la imposizione fiscale. Il giorno in cui si valutò la necessità di provocare questa entrata fiscale, avente una sua particolare urgenza (e ricordo che il provvedimento è stato emesso l'11 gennaio a copertura di altri provvedimenti, in adempimento dell'articolo 81 della Costituzione), furono coinvolte nell'urgenza, insieme con la parte fiscale, anche le norme di natura disciplinare e regolamentare, che rappresentavano il presupposto di quelle fiscali. Ecco perché legittimamente si è seguita la procedura dell'articolo 77 della Costituzione.

La seconda parte del provvedimento riguarda la disciplina della produzione dei vini aromatizzati, e in particolare del vermut. L'articolo 4 del testo originario pre-

sentato dal Governo proibiva la vendita anche di estratti per la produzione, diciamo così, casalinga, ma la Commissione ha limitato la produzione soltanto per i quantitativi superiori ad un litro, cioè ha seguito un criterio di maggior larghezza, con il consenso del Governo. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 disciplinano invece la produzione, e questa disciplina desidero richiamare e riassumere brevemente, perché nella discussione di ieri la critica è stata così radicale da inficiarne proprio la validità. Perché era impossibile che coloro i quali avevano proposto un provvedimento del genere avessero fatto una tale enormità che non contenesse in sé alcuna norma che fosse valida e sostenibile dinanzi al Parlamento.

AUDISIO. Non abbiamo detto questo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ha parlato solo lei: mi riferisco tanto alla maggioranza quanto all'opposizione. Il mio compito è appunto quello di chiarire la situazione in ordine alle norme previste dal provvedimento.

Innanzitutto si stabilisce un minimo e un massimo per ciò che riguarda il contenuto in alcole di questi prodotti: un massimo del 21 per cento in volume e un minimo del 16 per cento. La prima norma serve a stabilire una netta divisione fra vini aromatizzati e liquorici. Si stabiliscono norme molto precise per ciò che riguarda la composizione di questi prodotti.

Mi fermo a sottolineare questo punto perché si tratta di norme che riguardano in modo particolare l'agricoltura. Con la norma si stabilisce che nella composizione del vermut il 75 per cento sia di vino normale non inferiore ai 10 gradi (il 70 per cento è ammesso solo per i vermut secchi); contenuto in zuccheri, 14 per cento; impiego di alcole per non meno di 5 litri anidri e per non più di 8 litri anidri.

L'articolo 13 prevede l'imbottigliamento. Questa è la parte essenziale della disciplina. L'articolo 13 però è lo strumento che rende possibile controllare e perciò applicare le norme di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Vediamo quali sono gli obiettivi che il provvedimento si propone. Essi non sono solo negativi: mi preme di affermare questo concetto. Non si tratta solo di combattere le sofisticazioni e le frodi, ciò che sarebbe solo un aspetto negativo del provvedimento; ma si tratta anche di stabilire un incentivo al miglioramento della qualità. Direi che questo secondo obiettivo è di gran lunga più importante del primo. Il primo è indispensabile e

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

necessario, ma non sarebbe sufficiente a creare una disciplina di questo tipo se non fosse collegato al secondo, che tende appunto al miglioramento della qualità del prodotto.

Mi pare che in questo noi siamo nelle linee segnate dal Parlamento non solo in questa discussione, ma in tante altre discussioni. Quando in Parlamento si è discusso della viticoltura, del vino e di tutti i prodotti enologici, abbiamo sempre sentito richiamare il Governo all'obbligo di combattere le sofisticazioni e di esaltare le qualità: l'uno e l'altro obiettivo strettamente connessi con la solidità economica di questo così importante settore della nostra economia agricola.

Dunque siamo nelle linee che sono state tracciate dal Parlamento anche in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura.

Si sa che in questo settore le frodi sono notevoli. Si sa, ad esempio, che anziché adoperare saccarosio si adoperava melassa; anziché adoperare alcole etilico si adoperava alcole denaturato rigenerato. Dunque le frodi esistono.

ANGELINO. E non le reprimete.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le risponderò di qui a poco quando mi riferirò alle critiche che ella ha fatto al provvedimento.

Chi sono gli interessati a questa legge?

Durante questa discussione sono prevalsi all'attenzione di molti intervenuti i legittimi (sottolineo questo, proprio perché non desidero dare alla nostra discussione alcun tono polemico) interessi di altri settori economici, ma non so se siano stati tenuti sufficientemente presenti i legittimi interessi del vastissimo settore della viticoltura e del nord e del sud d'Italia.

Per quale motivo sono interessati? Perché si eleva la quantità base di vino che deve essere una delle componenti del vino vermut e dei vini aromatizzati dal 70 al 75 per cento; poi si prescrive che i vini non possono essere di gradazione inferiore ai 10 gradi. Questa è la parte positiva.

Ma ai fini del vantaggio che deriva alla viticoltura si deve tener presente non soltanto questi miglioramenti per ciò che riguarda i componenti di questo prodotto, che è strettamente collegato con gli interessi della viticoltura, ma anche la lotta contro le sofisticazioni: non dico di riuscire ad impedire, ma di tentare, di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari onde cercare di impedire le sofisticazioni.

E vengo adesso alle osservazioni dell'onorevole Angelino, il quale ha affermato

che si tratta di pochi quantitativi: se pensiamo che la produzione di vermut è di 1 milione di ettolitri e se pensiamo che le sofisticazioni coprono soltanto una certa parte di questa produzione, anche quando le avessimo impedito, non avremmo fatto il vantaggio della viticoltura. Devo essere proprio io ad osservare a lei, onorevole Angelino, che in questi e in altri settori della produzione agricola sono proprio talune quantità marginali, che restano sul mercato, che lo appesantiscono, quelle che fanno calare il prezzo e provocano danni notevoli a tutto il settore economico interessato. Quando discutiamo questi problemi non possiamo parlare di piccole o grandi quantità, ma dobbiamo notare quale influenza queste piccole o grandi quantità hanno per il buon andamento del mercato e nell'interesse di tutti i settori. Abbiamo osservato queste cose a proposito del latte, dell'ammasso del formaggio, qui e nell'altro ramo del Parlamento. Mi pare che questa sia un'argomentazione così semplice e così chiara che non abbia bisogno di alcuna dimostrazione.

Si dice: ma dove è il vantaggio per la viticoltura meridionale? Mi pare che di ciò abbia parlato particolarmente l'onorevole De Vita. In primo luogo mi pare che, se è un vantaggio per la viticoltura in genere, non ne sarà certo esclusa la viticoltura del Mezzogiorno, che è anzi particolarmente interessata a questo settore. Poi vi sono alcune ragioni specifiche. Mi permetto di dire che non è vero che la Sicilia sia stata totalmente contraria al provvedimento: è soltanto nel settore degli interessati che si sono manifestate opinioni diverse, ma vi sono stati anche degli organi, i quali credo abbiano una certa autorità, come l'Istituto della vite e del vino siciliano, che consapevolmente si sono espressi a favore del provvedimento.

DE VITA. In contrasto con il governo regionale, il quale ha impugnato il provvedimento.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ella ha informazioni inesatte, perché il governo regionale siciliano non ha fatto l'impugnativa del provvedimento. Quindi viene a mancare la base della sua opposizione. In sede di assemblea regionale si è discusso sulla base di una mozione (o di un ordine del giorno) dell'onorevole Adamo, ma quella discussione non ha avuto il suo seguito nell'impugnativa del provvedimento.

AUDISIO. Ne ha dichiarato la illegittimità.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Evidentemente sono male informati. Del resto, come fa un organo, unilateralmente, a dichiarare l'illeggibilità di un provvedimento?

BONINO. Comunque, l'Istituto della vite e del vino è un organo tecnico, e l'assemblea regionale è un organo politico.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ed ora esaminiamo se veramente non vi sarebbe un vantaggio, ma addirittura un danno per la viticoltura meridionale: perché questa è stata la conclusione alla quale sono giunti alcuni colleghi.

Io ritengo esatto il contrario, e ritengo che il provvedimento avvantaggi la viticoltura meridionale, prima di tutto per la norma che prescrive che non si possono utilizzare vini inferiori ai dieci gradi. Si sa che i vini inferiori ai dieci gradi non sono indubbiamente una prerogativa della viticoltura meridionale: lo sono, magari, soltanto di alcune zone di montagna, comunque molto ristrette. Ma nelle zone della grande viticoltura meridionale non vi sono in genere vini a una graduazione media inferiore ai dieci gradi.

Si è detto — e questo è anche vero — che per poter portare a una gradazione media questi vini, date le nuove norme che vengono sancite col provvedimento, è possibile una utilizzazione di vini meridionali, ad alta gradazione alcolica, per tagliare i vini a bassa gradazione.

Mi pare dunque che non si possa affermare, come è stato detto, che il provvedimento danneggia la viticoltura meridionale; sono pienamente convinto che invece avvantaggia l'economia viticola meridionale.

Per eliminare ogni preoccupazione ebbi a dire in Commissione — e con questo non mi soffermerò ulteriormente sulle critiche che ha fatto l'onorevole De Vita e che mi pare abbia riecheggiato l'onorevole Cottone — che, per ciò che riguarda il minimo e il massimo di alcole (un litro anidro — otto litri anidri) previsti dalla legge, pur non essendo pienamente convinto che allontanarci da questa norma significhi fare un vantaggio (sono invece convinto che dia un ulteriore margine alla possibilità di frodi); per eliminare, dicevo, ogni preoccupazione da parte dei colleghi che si sono fatti portavoce di interessi legittimi e di preoccupazioni altrettanto legittime, io posso accettare quell'emendamento il quale riduce la cifra da 5 a 4. Non accetterei invece l'emendamento che la riduce a 3, né quello successivo che riduce il massimo da 8 a 7.

(*Interruzione del deputato Cottone*) Accetto dunque l'emendamento che riduce da cinque a quattro il limite indicato della legge e questo per tranquillizzare ed eliminare ogni preoccupazione, venendo incontro al desiderio degli onorevoli De Vita e Cottone. Quindi, mi pare che, spiegata così la questione degli interessi dell'agricoltura, sia chiaro che il primo settore che è interessato a questo provvedimento è il settore della viticoltura. Abbiamo assunto l'impegno di emanare una serie di provvedimenti in questo settore. Alcuni ne abbiamo fatti, di altri si è parlato in sede di bilancio della agricoltura e altri ne dovranno venire.

Intendiamoci bene: non desidero creare alcuna preoccupazione, non si tratta di altri provvedimenti che riguardano il problema dell'imbottigliamento. Vi sono dei provvedimenti che riguardano la denominazione dei vini; vi è un provvedimento in corso di studio che riguarda la disciplina dei vini, ma non implica il problema dell'imbottigliamento, riguarda, ripeto, la disciplina generale di questo settore, e credo con vantaggio della viticoltura italiana.

L'altro settore interessato è quello industriale. È risultato chiaro dalla discussione che prevalentemente le obiezioni del settore industriale e del settore del commercio hanno prevalso su questi interessi agricoli, che mi sono permesso di richiamare all'attenzione della Camera in questo momento. Si è fatta anzitutto una contrapposizione che non sta nella realtà, una contrapposizione fra piccoli produttori e grandi produttori. Da questa contrapposizione si è arrivati alla conseguenza del monopolio da una parte o all'oligopolio dall'altra parte, come diceva ieri l'onorevole Angelino. La realtà non sta affatto in questi termini.

Desidero sottoporre all'attenzione della Camera questi dati. Le ditte produttrici di vermut sono 50 in tutta Italia, fino a 100 ettolitri annui (*Interruzione del deputato Cottone*) (parliamo della potenzialità di produzione); 26 da 101 a 200 ettolitri; 58 da 201 a 500 ettolitri; 155 da 501 a 1.000 ettolitri; 48 da 1.000 a 2.000 ettolitri; 25 da 2.000 a 5.000 ettolitri; 36 oltre 5.000 ettolitri. Le piccole ditte, cioè quelle al di sotto dei 500 ettolitri, coprono soltanto il 35 per cento della produzione. Dunque il settore nel quale noi andiamo ad incidere rispetto ai vitali interessi generali dell'agricoltura, del potenziamento e della esaltazione della buona qualità, e quindi anche della diffusione di un buon prodotto, pare che siano di gran lunga

superiori rispetto a ogni qualsiasi considerazione che investa questo settore specifico. Ma è chiaro che un ragionamento che si fermasse qui non sarebbe lecito, perché un legittimo interesse anche di un solo cittadino italiano dovrebbe trovare la sua eco in Parlamento. Ora, è vero proprio che vi è una contrapposizione tra grandi ditte e piccole ditte? Questa obiezione mi aveva colpito anche durante la discussione fatta in Commissione, ed io, che, come dissi all'onorevole Audisio, avevo studiato personalmente il provvedimento e a lungo prima di deliberarlo, proprio per convincermene, non desideravo che su di esso potesse esservi l'ombra che si fosse voluto favorire una certa parte a danno di un'altra.

I telegrammi di adesione, di contrarietà o di contrasto non sono giunti soltanto ai colleghi, ma anche al Ministero. Ed io sono andato a vedere la potenzialità delle molte ditte che avevano dato la loro adesione. Come nell'elenco di queste ditte ho trovato quelle aventi 510, 746, 121, 187, 200, 100, 292, 288 dipendenti, così ho trovato un lungo elenco di ditte favorevoli che hanno 25, 4, 5, 13, 7, 20, 6, 4, 10, 5, 35, 37, 18 dipendenti. Metto a disposizione dei colleghi questo elenco affinché essi possano rendersi conto che lo schieramento che hanno tentato di presentare in Parlamento di grandi ditte contro piccole ditte è soltanto un parto della polemica piuttosto fantasiosa sviluppata in questi giorni e senza fondamento nella realtà.

Non esiste contrapposizione fra grandi e piccole ditte. L'onorevole Angelino ha detto, segnate delle condanne a morte per le piccole ditte. L'onorevole Sponziello in Commissione ha usato un'espressione che poi ha attribuito a me: seminerete dei cadaveri per la strada. Sia l'una sia l'altra espressione sono piuttosto eccessive, lugubri o macabre.

Vediamo qual è l'insegnamento dell'esperienza. Anche questo conta. Ieri è stato ricordato l'imbottigliamento dei liquori. Mi sono preoccupato di andare a vedere che cosa accadeva prima e che cosa è accaduto dopo l'imbottigliamento dei liquori e qual è la situazione attuale. Credo di poter presentare alla Camera alcune cifre che smentiscono in modo assoluto la prospettiva di gravi e tragiche conseguenze per i piccoli produttori.

Secondo il censimento industriale del 1927 avevamo questa posizione per ciò che riguarda le fabbriche di liquori, fino a cinque addetti 1036 fabbriche; nel censimento industriale del 1937, avvenuto quattro anni dopo che era stato sancito l'imbottigliamento dei liquori

abbiamo avuto che queste piccole aziende fino a cinque addetti sono salite da 1036 a 1216. Oggi complessivamente le aziende produttrici di liquori sono salite a 3000. Dunque, non si può prevedere in termini assoluti una diminuzione del consumo, né per altro una necessaria morte o fallimento di piccole ditte.

Che cosa, in concreto, chiediamo a queste ditte produttrici? Non chiediamo delle grandi cose o delle grandi attrezzature: chiediamo che il prodotto, invece di essere venduto secondo le forme tradizionali, in damigiane o in fusti, venga venduto in bottiglie: una bottiglia, un tappo, un contrassegno di Stato. Non è vero che sia semplice a dirsi e difficile a farsi, perché, se non si vuole arrivare a forme di attrezzatura costose per qualificare particolarmente il proprio prodotto, bastano le semplici imbottigiatrici a mano, per le piccole ditte, per compiere un'operazione di questo genere. L'adozione delle imbottigiatrici a mano non è certo tale da provocare un dissesto economico nella vita delle piccole aziende.

Abbiamo anche previsto un margine di tempo. Il provvedimento prevedeva dei termini molto più ristretti, ma nell'ultima seduta della Commissione per l'inizio di applicazione dell'articolo 13 abbiamo stabilito un termine di ben 18 mesi. Vi è tempo, perciò, per attrezzarsi e per far fronte alle esigenze di mercato ed agli obblighi legislativi.

Qualcuno ha chiesto: è proprio necessario questo imbottigliamento? Vi è una necessaria correlazione tra le norme che disciplinano la produzione e l'articolo 13, che si dice essere indispensabile per applicare le norme che disciplinano la produzione? Io rispondo senz'altro di sì. Ritengo che sia necessario ed indispensabile adottare lo strumento previsto dall'articolo 13, per i seguenti motivi: anzitutto si dà una paternità al prodotto; lo si difende, poi, nel trapasso dalla produzione al consumo, infine, quanto minore è la capacità del recipiente, tanto maggiore è la garanzia contro la frode al consumo.

Al riguardo sono state fatte delle osservazioni che in realtà non comprendo, forse perché non hanno piena validità. È evidente, infatti, che resta sempre un margine per la frode, anche quando il massimo consentito sia la bottiglia da 2 litri (come ha voluto la Commissione), o quando fosse stata la bottiglia da un litro come aveva proposto il Governo. Resta un margine di frode, ma di gran lunga più limitato di quel margine che resta quando invece della bottiglia di un

litro o due litri si consenta l'uso di recipienti molto più ampi. Il margine di frode si restringe notevolmente nella misura in cui ci avviciniamo a recipienti di contenuto inferiore.

In proposito si sono levate lamentele da settori industriali o artigianali, ad esempio dal settore dell'industria delle damigiane, per la quale è stato detto che il giorno in cui stabiliamo l'imbottigliamento del vermut non restringiamo notevolmente l'uso delle damigiane dato che il settore del vermut copre la produzione delle damigiane per una parte davvero minima. Mi pare pertanto che parlare di disoccupazione e di operai che resteranno senza una occupazione significhi rendere troppo drammatico un problema che va esaminato con molta serenità, anche perché, onorevoli colleghi, fra le tante carte di proteste e di adesioni al provvedimento vi sono delle adesioni che provengono per esempio da organizzazioni sindacali della Confederazione generale italiana del lavoro ed altre adesioni da parte di quei settori che vengono avvantaggiati dal provvedimento stesso.

In conclusione, nel giudicare il provvedimento non dobbiamo lasciarci impigliare da queste reazioni immediate, ma bisogna invece guardare nel suo complesso l'utilità e soprattutto il fine generale che il provvedimento si propone, che è quello come ho detto, del miglioramento della qualità e della lotta contro la frode.

Circa l'ultimo settore (ultimo nella mia esposizione, ma non ultimo nella importanza), cioè quello dei consumatori, mi sembra che il ragionamento che sotto sotto traspariva dai vari interventi sia che la miglior difesa del consumatore è quella di dare a minor prezzo una qualsiasi qualità di prodotto. Questo mi sembra completamente errato e fuori della realtà. Evidentemente, il consumatore va difeso sia per quanto riguarda il prezzo, sia per quanto riguarda la qualità. Ora, se per ottenere un determinato prezzo noi frodassimo il consumatore dal punto di vista della qualità, non si attuerebbe una autentica tutela.

Si tratta poi veramente di un aumento di prezzo? Se si considera che per le piccole ditte, le quali oggi vendono questo prodotto ad un prezzo non elevato (che può andare dalle 150 alle 200 lire al litro, arrivando talvolta anche alle 250 o alle 300 lire, con un massimo di 600 lire per il prodotto imbottigliato), l'aumento che potrà derivarne potrà aggirarsi al massimo — è difficile stabilirlo ora con precisione — sulle 50 lire, se si consi-

dera che questo aumento di 50 lire, compreso il contrassegno di Stato, garantisce una buona produzione e deve suddividersi su 20 porzioni, quante ne contiene ciascuna bottiglia da un litro, è chiaro che non si potrà avere una catastrofica diminuzione del consumo — come è stato affermato — che dovrebbe addirittura arrecare danni non solo al settore del vermut, ma anche a quelli della viticoltura e dell'eno-logia italiana.

AUDISIO. Vedrà che il consumatore finirà col guadagnarvi qualcosa!

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevoli colleghi, ho tentato di rispondere a tutte le obiezioni fatte al provvedimento. Concludendo, se dalle lamentele di singoli settori interessati ci eleviamo alla considerazione dei fini generali e degli obiettivi che il provvedimento si propone; se vogliamo essere coerenti con quello che sempre andiamo dicendo; e soprattutto se vogliamo diminuire il numero degli strali che normalmente si appuntano contro il Governo per la sua incapacità di migliorare la qualità e di difendere il prodotto contro le sofisticazioni, noi non possiamo che essere favorevoli al provvedimento.

Ed è partendo da queste convinzioni che lo sottopongo alla vostra approvazione, convinto che prevarrà la saggezza della maggioranza parlamentare e che questa saggezza porterà all'approvazione del provvedimento. *(Applausi al centro)*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Il Governo accetta il testo della Commissione?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico.

DE MEO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati, con le seguenti modificazioni:

Art. 1: al secondo comma, dopo le parole: 30 dicembre 1952, sono inserite le parole: escluse le acquaviti di vinaccia (grappa).

Al terzo comma, alle parole: lire 50 sono sostituite le parole: lire 15.

Art. 4: è sostituito dal seguente:

La vendita al pubblico di estratti e di essenze, anche se non contenenti alcool, idonei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

alla preparazione familiare di vini vermut ed altri vini aromatizzati, è consentita soltanto in recipienti contenenti dosi atte alla preparazione di non più di un litro di prodotto.

Su tali recipienti deve essere applicato l'apposito contrassegno di Stato di cui al terzo comma dell'articolo 1.

I trasgressori sono puniti con la pena dell'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000 oltre la confisca del prodotto.

Art. 6: è sostituito dal seguente:

Nella preparazione dei vini aromatizzati deve essere impiegato vino nazionale di gradazione complessiva, effettiva e potenziale non inferiore al 10 per cento in volume.

Esso deve essere presente nel prodotto finito in percentuale non inferiore al 75 per cento in volume, fatta eccezione per i vermouth qualificati secchi per i quali detta percentuale è ridotta al 70 per cento.

Nella preparazione dei vini aromatizzati è ammesso l'impiego, come prodotto base, di vermouth o di marsala non speciale, purché in percentuale rispettivamente non inferiore al 95 per cento ed all'80 per cento in volume.

Nella preparazione dei vini aromatizzati è permessa l'aggiunta di alcool etilico rettificato ad almeno 95° o di acquavite di vino ad almeno 65°, di filtrato dolce, di mosto muto, di mosto concentrato, di saccarosio, di caramello (saccarosio bruciato), nonché delle sostanze permesse dalle vigenti disposizioni atte a conferire al prodotto odori e sapori estranei al vino, i quali devono essere nettamente percepibili per via organolettica.

Per i vini aromatizzati messi in commercio con la denominazione « aperitivo a base di vino » o « americano », è consentita anche la colorazione con cocciniglia od oricello od altri coloranti permessi dalle vigenti disposizioni sanitarie.

Art. 8: al primo comma alla parola: deve, è sostituita la parola: devono, e alle parole: l'assenzio, sono sostituite le parole: le artemisie,

Al primo comma, dopo la parola: prodotto, è soppressa la parola: non.

Art. 10: è sostituito dal seguente:

La produzione a scopo di vendita e l'imbottigliamento per la vendita dei vini aromatizzati sono consentiti soltanto a coloro che ne abbiano avuta licenza dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio e delle finanze. La licenza per l'esercizio della pro-

duzione o dell'imbottigliamento è concessa ad ogni stabilimento a tempo indeterminato ed è soggetta al pagamento a favore dell'Era-rio - secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste - per ogni anno solare o sua frazione, di un diritto commisurato alla potenzialità di produzione o di imbottigliamento nella misura di lire 10 mila per quantità fino a 500 ettolitri annui, di lire 20 mila per quantità fino a 1.000 ettolitri, di lire 40 mila da oltre 1.000 fino a 2.000 di lire 80 mila da oltre 2.000 fino a 5.000, di lire 150 mila oltre 5.000 ettolitri.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio e delle finanze può sospendere per non più di due mesi o revocare la licenza nei casi di infrazione alle disposizioni del presente decreto senza pregiudizio delle altre penalità.

Il provvedimento di sospensione è definitivo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala speciali ad eccezione di quelli ad aromatizzazione amara.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio saranno emanate le norme per il rilascio delle licenze di cui al presente articolo.

Art. 11. all'ultimo comma sono soppresses le parole: di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13. è sostituito dal seguente:

Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare, soltanto se confezionati in recipienti di capacità:

- 1°) di due litri;
- 2°) di un litro;
- 3°) di mezzo litro;
- 4°) non superiore ad un decilitro.

Per le capacità dei recipienti è consentita la tolleranza del 3 per cento in più o in meno, elevata al 5 per cento per i flaconcini non superiori ad 1 decilitro.

I recipienti devono essere muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Sui recipienti deve essere applicata una etichetta resistente, solidamente fissata, recante:

a) la denominazione « vino aromatizzato », o « vermut », o « aperitivo a base di vino », o « vino chinato », o « vino aromatizzato all'uovo », a seconda dei casi;

b) la capacità del recipiente e la gradazione alcoolica e zuccherina del contenuto. È ammessa una tolleranza di mezzo grado in più o in meno rispetto a quella indicata, purché venga rispettata la gradazione alcoolica minima prescritta.

c) nome o ragione sociale della ditta intestataria della licenza dello stabilimento ove il prodotto è stato imbottigliato e indirizzo di quest'ultimo.

L'imbottigliatore è responsabile a tutti gli effetti della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute nell'etichetta.

Le indicazioni obbligatorie prescritte nel presente articolo debbono essere leggibili ed indelebili; sui recipienti da due litri, da un litro e da mezzo litro esse dovranno apparire in caratteri di altezza non inferiore a tre millimetri e due di larghezza per quelle di cui alla lettera a); e di due millimetri di altezza per 1,5 di larghezza per quelle di cui alle lettere b) e c).

Le indicazioni obbligatorie comprese quelle prescritte per il prodotto estero all'ultimo comma dell'articolo 19, possono figurare, anziché sull'etichetta principale, su un taloncino situato sul recipiente nella stessa faccia della etichetta principale.

Per i flaconcini di capacità non superiore ad 1 decilitro, una parte delle scritte obbligatorie potrà figurare anziché sulla etichetta, sulla capsula o sul tappo, o comunque sulla chiusura.

In ogni caso le iscrizioni obbligatorie possono essere smaltate, impresse, stampate o altrimenti permanentemente apposte sul recipiente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala speciali diversi da quelli ad aromatizzazione amara.

Sotto vigilanza fiscale permanente presso i produttori è consentita la preparazione di vini aromatizzati, diluiti con non oltre il 50 per cento di acqua gassata (semplice o di soda) a condizione che il loro imbottigliamento venga effettuato in recipienti non superiori ad 1 decilitro e purché l'anidride carbonica disciolta sia tale da assicurare una pronunciata effervescenza all'atto della stappatura del recipiente e del versamento del liquido e la gradazione alcoolica svolta resti compresa tra l'8 ed il 12 per cento in volume.

Per questi prodotti la denominazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere completata dalla parola « soda ».

Art. 14: al primo comma, dopo le parole: al prezzo di lire, sono aggiunte le parole: 40 per i recipienti da due litri, di lire.

Art. 23: è sostituito dal seguente:

Per lo smaltimento dei vermut e dei vini aromatizzati, nonché degli estratti ed essenze di cui all'articolo 4, già in commercio e giacenti presso gli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso, dalla suddetta data, un termine di sei mesi, elevato a 12 mesi per quelli in bottiglia.

È concessa altresì una tolleranza di sei mesi per l'applicazione delle nuove caratteristiche di composizione del prodotto destinato all'estero e di diciotto mesi per l'attuazione delle norme contenute negli articoli 10, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto.

La corresponsione del prezzo del contrassegno di cui all'articolo 14 ha effetto dal 1° luglio 1956 e, per i recipienti diversi da quelli elencati nell'articolo 13, sarà effettuata a mezzo di bolletta di accompagnamento ».

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, lo specchio incluso nell'articolo 1 del decreto-legge non figura emendato secondo i criteri che la Commissione dette incarico al Governo di redigere e che riguardano la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti liquori e acquaviti.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

TRUZZI, *Relatore*. All'articolo 1 nella seconda tabella, che riguarda i liquori e le acquaviti, le cifre vanno modificate così:

fino a litri 0,100	L. 15
da litri 0,250	» 15
» 0,500	» 25
» 0,750	» 35
» 1,000	» 40
» 1,500	» 55
» 2,000	» 70

PRESIDENTE. Rimane perciò stabilito che il testo della Commissione è così modificato.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

L'onorevole Cottone propone di aggiungere all'emendamento della Commissione all'articolo 6, comma quarto, del decreto-legge, dopo le parole: «rettificato ad almeno 95 gradi», le parole: «proveniente da vino o materie vinose».

Qual è il parere della Commissione?

TRUZZI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nel provvedimento non è stato previsto quanto viene chiesto dall'onorevole Cottone, perché è sembrato che già la viticoltura veniva avvantaggiata con la norma di cui ho parlato precedentemente, ponendo come obbligo assoluto quello di adoperare alcole proveniente da vino, avremmo provocato un ulteriore aumento del prezzo del vermut. Ora, essendo già sovraccaricato questo prodotto, sia pure non notevolmente, per questo complesso di norme che andiamo ad approvare, non si è ritenuto di introdurre anche quest'altra norma, ed è per questa considerazione che il Governo è contrario all'emendamento.

DE VITA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Cottone, perché questa è la buona occasione...

PRESIDENTE. ...per incontrarsi, repubblicani e monarchici. (*Si ride*).

DE VITA. ...per dimostrare che noi vogliamo veramente con questo provvedimento andare incontro agli interessi della viticoltura. Perché la verità è una, e mi consenta l'onorevole ministro di enunciarla con franchezza: questo provvedimento riguarda soltanto l'industria del vermut: non riguarda né l'agricoltura né i consumatori, ma, ripeto, solamente i grossi produttori di vermut.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quella che ella fa è una affermazione gratuita, dopo le mie dimostrazioni.

DE VITA. Se l'emendamento impedisse il raggiungimento di quegli obiettivi che, secondo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, la legge si propone di raggiungere, allora noi lo ritireremmo, anche se ci siamo dichiarati contrari al disegno di legge ed abbiamo fatto ad esso una critica radicale.

Ma questo emendamento tende a difendere veramente la viticoltura italiana, perché non è concepibile che si sancisca prima l'obbligo di fabbricare un prodotto col vino, e poi, quando si tratta di passare al procedimento

industriale, si consenta che questo prodotto venga fabbricato con alcole di fichi secchi, carrube, datteri. No, onorevole ministro, devo dichiarare che in questo modo non si difende davvero la viticoltura.

AUDISIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Anche noi, conseguentemente alla posizione che abbiamo già assunto in Commissione su questo argomento per facilitare la soluzione della crisi della viticoltura, voteremo a favore dell'emendamento Cottone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cottone, di cui ho dato dianzi lettura.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato*)

L'onorevole Cottone propone di sostituire, all'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge, alle parole: «non inferiore a 5», le altre: «non inferiore a 3», e, subordinatamente, le parole: «non inferiore a 4».

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'emendamento subordinato Cottone: «non inferiore a 4».

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

TRUZZI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento s'intende incorporato nell'articolo unico.

L'onorevole Cottone propone di sostituire all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge, alle parole: «rispettivamente a 7», le parole: «rispettivamente a 5».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

TRUZZI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se l'onorevole Cottone accetta questo emendamento al suo emendamento, per cui cioè, anziché scendere — come egli propone — da 7 a 5, si scenda invece da 7 a 6, sarei d'accordo con lui.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone?

COTTONE. D'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

TRUZZI, *Relatore*. Sono d'accordo anch'io.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento si considera incorporato nell'articolo unico.

L'onorevole Cottone propone di aggiungere, dopo l'emendamento della Commissione all'articolo 8 del decreto-legge, il seguente:

«All'articolo 9 è soppresso il secondo comma».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Il secondo comma dell'articolo 9, che l'onorevole Cottone propone di sopprimere, è il seguente:

« In caso di recidiva o di particolare gravità si applica anche l'arresto da 5 a 30 giorni ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

TRUZZI, *Relatore*. La Commissione è contraria alla soppressione.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi permetto di far presente all'onorevole Cottone l'opportunità che questa norma permanga nel testo. Mi auguro, anzi sono convinto, che essa non si applicherà mai, perché non vi saranno persone le quali cadranno in questa infrazione, visto che il settore — secondo quanto molti degli oratori intervenuti hanno detto — non presenta sofisticatori, frodatori, ecc.

PRESIDENTE. Senza prendere posizione in merito, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla dizione « o di particolare gravità », che è espressione tecnicamente vaga.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo per la soppressione di questo inciso.

TRUZZI, *Relatore*. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Resterebbe soltanto il caso della « recidiva ». Onorevole Cottone, insiste?

COTTONE. L'onorevole ministro è convinto che in questo settore operino tutte persone per bene e sarebbe troppo grave, in caso di iattura, mandarle in galera. Evitiamo dunque la galera per costoro. Io vorrei però sopprimere tutte le pene detentive contemplate dal progetto e lasciare, o anche aggravare, le pene pecuniarie, che per altro sono molto severe. Chi va in galera, onorevole ministro, non ha più possibilità di rifarsi, anche se ne ha tutta la buona volontà! Pertanto, insisto.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non si va in galera per il fatto che questa legge sia approvata, ma per il fatto che si commettono le infrazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cottone, limitatamente al caso della « recidiva ».

(Non è approvato).

L'onorevole Cottone propone di aggiungere, dopo l'emendamento della Commis-

sione all'articolo 11 del decreto-legge, il seguente:

« All'articolo 12 sono soppressi i commi secondo e terzo ».

COTTONE. Rinunzio all'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Audisio, Sampietro Giovanni e Fora propongono di sopprimere il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13 del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento soppressivo?

TRUZZI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione ritiene che l'articolo 13 sia il più importante della legge: è quindi contraria alla soppressione dei primi tre commi.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non posso che associarmi alla opinione della Commissione e mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera sull'importanza di quel che stiamo per votare. Si chiede la soppressione dell'articolo 13, cioè della base sulla quale poggia tutto il provvedimento. È chiaro che bocciare l'articolo 13 equivarrebbe a bocciare tutta la legge.

Coloro, dunque, che ieri hanno riconosciuto le finalità positive del provvedimento dovrebbero per coerenza essere per il mantenimento dell'articolo 13, tanto più che il testo della Commissione rappresenta un passo innanzi rispetto a quello del Governo, in quanto ha stabilito che la norma valga, non più per i recipienti da un litro, ma per quelli da due litri.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Audisio ed altri, tendente a sopprimere i primi tre commi dell'articolo 13 del decreto-legge, è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Audisio, Cullo, Marangoni Spartaco, Maniera, Bigi, Villani, Marilli, Cianca, Curcio, Pollastrini Elettra, Borellini Gina, Laconi, Angehno, Barontini, Bei Ciuffoli Adele, Cavazzini, Cavallotti, Cerretti, Clocchiatti e Coggiola.

Indico la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	409
Maggioranza	205
Voti favorevoli	184
Voti contrari	225

(La Camera non approva).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Ami — Albarello — Albizzati
Alessandrini — Almirante — Amatucci —
Amendola Giorgio — Amendola Pietro —
Amiconi — Anfuso — Angelini Armando —
Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Ange-
lucci Mario — Angioy — Antoniozzi — Ar-
cauti — Ariosto — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Con-
falomeri — Baghioni — Baldassari — Ballesi
Baltaro — Barattolo — Bardini — Baresi
— Barontini — Basile Guido — Bei Ciufoli
Adele — Belotti — Beltrame — Berardi An-
tonio — Berlinguer — Bernardinetti — Ber-
neri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli
Bertone — Bettinotti — Bettiol Francesco
Giorgio — Bethol Giuseppe — Bettoli Mario
Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti
Bigi — Bigiandi — Bima — Bolla — Bono-
melli — Bonomi — Borellini Gina — Borsel-
lino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Bre-
ganze — Brodolini — Bubbio — Bucciarelli
Ducci — Bufardecchi — Buffone — Buzzelli —
Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Calan-
drone Giacomo — Calandrone Pacifico — Ca-
lasso — Canangi — Campilli — Cantalupo —
Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo —
Caprara — Cassiani — Castellarin — Caval-
lari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli
Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini —
Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Chiara-
mello — Chiarini — Chiarolanza — Cianca —
Cibotto — Clocchiatti — Codacci Pisanelli —
Goggiola — Colasanto — Colitto — Golleoni
Colombo — Compagnoni — Concas — Con-
cetti — Conci Elisabetta — Corona Achille
— Corona Giacomo — Cortese Pasquale —
Cottone — Cremaschi — Curcio.

D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi
— De Biagi — De Capua — De Caro — Degli
Occhi — De Lauro Matera Anna — Del Bo —
Del Fante — Della Seta — Delli Castelli Filo-
mena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Ve-
scovo — De Maria — De Marsanich — De
Martino Carmine — De Martino Francesco —
De Marzio Ernesto — De Meo — De Totto —
De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Ber-
nardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Mauro
— Di Nardo — Di Paolantonio — D'Onofrio
— Dosi — Driussi — Dugoni.

Ermimi.

Fabriani — Facchin — Faletta — Fanelli
— Fanfani — Faralli — Farinet — Farini —
Fascetti — Ferrara Domenico — Ferrari Fran-
cesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Cele-
stino — Ferri — Filosa — Fina — Fiorentino

— Floreanini Gisella — Fogliazza — Folchi
— Fora Aldovino — Foresi — Formichella —
— Francavilla — Franceschini Francesco —
Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato
Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudio
— Gelmini — Geraci — Geremia — Germani
Ghislandi — Giacone — Gianquinto —
Giolitti — Giraud — Gitti — Gomez D'Ayala
— Gonella — Gorini — Gorreri — Gozzi —
Graziadei — Graziosi — Greco — Grezzi —
Grifone — Guadalupi — Guariento — Guer-
rieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gug-
benberg — Gui — Gullo.

Helper.

Infantino — Ingrao — Iotti Leonilde —
Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jer-
volino Angelo Raffaele.

Laconi — La Malfa — La Rocca — Larussa
— La Spada — L'Ettore — Li Causi — Lom-
bardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lon-
goni — Lopardi — Lozza — Lucifero — Luz-
zatto.

Macrelli — Madia — Maghetta — Magno
— Malagugini — Malvestiti — Mancini — Ma-
niera — Mannironi — Marangone Vittorio —
Marangoni Spartaco — Marazza — Mar-
chionni Zanchi Renata — Marconi — Ma-
renghi — Marilli — Marino — Marotta —
Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli
— Marzano — Masini — Massola — Mastino
Gesumino — Mastino del Rio — Matteotti
Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Maxia
— Mazza — Menotti — Merenda — Messi-
netti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Mi-
chelini — Minasi — Montagnana — Monta-
nari — Moro — Moscatelli — Murgia — Mu-
scariello — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Gior-
gio — Natali Lorenzo — Natali Aldo — Ne-
grari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro —
Nicoletto — Noce Teresa.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pasini — Pecoraro
— Pedini — Pelosi — Perdonà — Perlingieri
— Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pigna-
telli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus
— Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini
Elettra — Priore — Pugliese.

Quarello — Quinteri.

Raffaelli — Reali — Reposi — Ricca —
Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti
— Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti —
Romano — Ronza — Rosini — Rossi Maria
Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rumor
— Russo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Sabatini — Sacchetti — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Saragat — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Segni — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadola — Spallone — Spampanato — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Tur-naturari.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchiotti — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigo — Villa — Villabruna — Villani — Viviani Arturo.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanon — Zanotti.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Bontade Margherita.

Cavallari Nerino.

Fadda — Ferrari Aggradi — Ferraris Emanuele — Ferreri.

Giglia.

Matteucci.

Pastore.

Rosati.

Vedovato.

(Concesso nella seduta odierna):

Benvenuti.

Jervolino Maria.

Viale.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Audisio, Sampietro Giovanni e Fora avevano proposto, subordinatamente, di sostituire il primo comma dell'emendamento della Commissione all'articolo 13 del decreto-legge con il seguente:

« Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione e di imbottigliamento e circolare sol-

tanto se confezionati in recipienti di capacità:

1°) di 27 litri;

2°) di 15 litri;

3°) di 12 litri;

4°) di 10 litri;

5°) di 5 litri;

6°) di 3 litri;

7°) di 2 litri;

8°) di 1 litro;

9°) di 1/2 litro;

10°) non superiore ad un decilitro ».

AUDISIO. Signor Presidente, credo sia necessario che ella ponga in votazione voce per voce questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Qua lè il parere della Commissione?

TRUZZI, *Relatore*. La Commissione preferisce rimanere al proprio testo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per le stesse considerazioni per le quali mi sono dichiarato contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 13, sono contrario a questo emendamento.

Del resto la Camera, non avendo approvato la soppressione dell'articolo 13, praticamente non ha approvato ciò che è contenuto nell'emendamento Audisio, il quale parte dai recipienti di 27 litri per arrivare fino a quelli da mezzo litro; il che equivale alla soppressione dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le varie voci dell'emendamento Audisio:

1°) di 27 litri;

(Non è approvata).

2°) di 15 litri;

(Non è approvata).

3°) di 12 litri;

(Non è approvata).

4°) di 10 litri;

(Non è approvata).

5°) di 5 litri;

(Non è approvata).

6°) di 3 litri;

(Non è approvata).

Le ultime quattro voci non è necessario votarle perché sono già nel testo della Commissione.

L'onorevole Cottone propone di sostituire, nell'emendamento della Commissione all'articolo 13, comma secondo, del decreto-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

legge, alle parole: « la tolleranza del 3 per cento », le parole: la « tolleranza del 5 per cento ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

TRUZZI, *Relatore*. La Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cottone.

(È approvato).

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Desidero chiedere un chiarimento al ministro circa l'articolo 10. Desidero sapere se « licenza di produzione » equivale a « licenza di imbottigliamento ». Tale chiarimento il ministro ha trascurato di dare nella sua esposizione.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. I due termini si equivalgono.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Secondo la legislazione vigente, che è costituita dal regolamento del 1906 sulla repressione delle frodi, articolo 98, devono prelevarsi quattro litri per fare le analisi, per accertare le frodi e la composizione di questi prodotti. Quattro litri, anche per i vini, vinelli, filtrati, ecc. Poiché con le dimensioni che abbiamo approvato non si arriva sempre alla possibilità dei quattro litri (si tratta di una questione tecnica), propongo, a nome della Commissione, il seguente articolo aggiuntivo:

« Con decreto, come previsto dagli articoli 10, ultimo comma, e 11, ultimo comma, della presente legge, verranno stabilite le norme per la disciplina relativa al prelevamento dei campioni ai fini dell'analisi dei prodotti previsti dalla presente legge ».

È una delega che si dà al Governo — in questo caso ai ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e delle finanze — per dettare particolari norme.

PRESIDENTE. Onorevole Germani, poiché vi è già un articolo 13-bis, quest'ultimo diventerebbe articolo 13-ter ?

GERMANI, *Presidente della Commissione*. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo accetta il nuovo articolo aggiuntivo 13-bis proposto dalla Commissione ?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13-bis proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo, di cui è stata data dianzi lettura.

(È approvato).

La Commissione propone di aggiungere il seguente articolo 13-ter (già 13-bis):

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per le finanze, può autorizzare la vendita di prodotti tipici in recipienti caratteristici, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, da tenere sul banco di mescita, forniti di apposito rubinetto, alle ditte che almeno da 10 anni abbiano usato tali recipienti per la distribuzione del prodotto.

Tale autorizzazione può essere concessa:

a) per quantitativi non superiori a quelli venduti in tali recipienti e calcolati in base alla media annua dell'ultimo triennio,

b) purché i recipienti vengano muniti di sigilli che non consentano la reintroduzione del liquido;

c) purché i recipienti possano essere riempiti soltanto presso la fabbrica di origine sotto vigilanza fiscale e non possano circolare pieni che dallo stabilimento di produzione al rivenditore autorizzato alla mescita, il quale non potrà tenere in funzione nel proprio esercizio che un solo recipiente di tale genere.

I contrassegni di Stato saranno applicati al tappo superiore dei recipienti ».

Conseguentemente, inserire fra il primo ed il secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge il seguente comma

« I contrassegni di Stato nei recipienti di capacità superiore ad un litro avranno valore proporzionale al contenuto dei recipienti stessi ».

Il Governo è d'accordo ?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche su questo emendamento (che riecheggia altri che sono stati presentati in Commissione), ho notevoli perplessità, perché, sia pure per dei prodotti tipici e per dei recipienti caratteristici, veniamo a stabilire una eccezione alla norma generale testè approvata. Su questo punto mi rimetto alla Camera, che giudichi coerentemente con quanto ha approvato finora, se ritenga o non di dover approvare anche questa disposizione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13-ter di cui è stata data dianzi lettura (*È approvato*).

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. In seguito alle precedenti votazioni, sono assorbiti i nostri emendamenti agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Manteniamo solo il nostro emendamento all'articolo 23.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Cottone propone di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 16. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

TRUZZI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI, *Relatore*. Per motivi di coordinamento all'articolo 17 dobbiamo aggiungere anche le parole: « i recipienti da 2 litri ». Questo va fatto in analogia con quanto disposto nell'articolo 13.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la Commissione è autorizzata ad aggiungere nel testo questa formula

(*Così rimane stabilito*).

All'emendamento della Commissione all'articolo 23 del decreto-legge gli onorevoli Giovanni Sampietro, Audisio e Fora propongono un emendamento, diretto a sostituire alle parole « un termine di sei mesi, elevato a dodici mesi per quelli in bottiglia », le parole: « un termine di mesi dodici anche per quelli in bottiglia. È concessa una tolleranza di mesi 24 per l'attuazione delle norme del presente decreto ».

Gli onorevoli Dugoni, Ronza, Angelino Paolo, Ricca, Albarello, Bettoli, Merizzi, Rigamonti, Pigni e Masini propongono di aggiungere in fine all'emendamento Sampietro (ed altri) all'articolo 23 del decreto-legge:

« Ed entro tale termine gli istituti di credito, a ciò destinati, dovranno, coi fondi stanziati per il finanziamento della piccola e media industria, concedere mutui al tasso del 4 per cento annuo per l'acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie per adeguarsi alle prescrizioni di imbottigliamento di cui al presente decreto ».

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

TRUZZI, *Relatore*. In merito all'emendamento Sampietro Giovanni, osservo che la Commissione ha già accolto l'istanza dei produttori concedendo il tempo sufficiente per provvedere alle attrezzature. Come i colleghi sanno, il Governo proponeva un termine di

sei mesi, termine che la Commissione ha portato a diciotto mesi. La Commissione, non ritenendo di andare oltre i diciotto mesi, non accetta l'emendamento Sampietro.

Circa l'emendamento Dugoni, la Commissione non ritiene possibile inserire in questo provvedimento norme relative a facilitazioni creditizie. Ricordo alla Camera il voto da me fatto al Governo perché le ditte siano aiutate ad attrezzarsi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento Sampietro. L'argomento è già stato discusso in Commissione in quella sede, venendo incontro alle proposte fatte da quasi tutti i membri, è stato elevato il termine da sei mesi, come previsto nel progetto governativo, a diciotto mesi. È sembrato che quello fosse il punto di convergenza su cui potevano concordare tutti i componenti della Commissione.

Prego la Camera di lasciare il termine di diciotto mesi, che rappresenta già un margine sufficiente alle ditte per attrezzarsi per il passaggio alla nuova sistemazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giovanni Sampietro, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SAMPIETRO GIOVANNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sampietro Giovanni, di cui ho dato poco fa lettura.

(*Non è approvato*).

Quindi cade anche l'emendamento all'emendamento.

TRUZZI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI, *Relatore*. All'articolo 23 del decreto la Commissione propone il seguente comma aggiuntivo, dopo le parole « 1° luglio 1956 »

« Per i vermut e i vini aromatizzati contenuti in recipienti diversi da quelli elencati nell'articolo 13, il prezzo nella misura di lire venti il litro deve essere corrisposto secondo le modalità che saranno fissate con decreto del ministro delle finanze. Ai contravventori alla norma di questo comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 17 ».

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo ?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo comma aggiuntivo.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito al seguito della discussione della legge elettorale amministrativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203. (2033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203.

Come la Camera ricorderà, nella seduta di venerdì scorso fu conclusa la discussione generale e parlò anche il relatore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero concludere il dibattito relativo al disegno di legge recante norme per la elezione delle amministrazioni comunali e provinciali con brevi dichiarazioni.

Ritengo che il dibattito abbia chiarito gli aspetti anche marginali del disegno di legge. Mi limiterò a commentare gli argomenti che sono stati dibattuti sia in Commissione che in aula, e che hanno un carattere prevalentemente tecnico. Di questioni marginali ci occuperemo in sede di discussione degli arti-

coli e degli emendamenti presentati; di alcuni maggiori problemi mi occuperò immediatamente.

L'onorevole La Rocca in un suo lungo intervento ha prospettato vari e contrastanti problemi in ordine al contenuto del disegno di legge.

Le osservazioni più importanti da lui fatte sono tre: la prima riguarda l'articolo 5 della legge, che lascia al prefetto, secondo le affermazioni dell'onorevole La Rocca, una eccessiva discrezionalità circa la sospensione ed il rinvio delle elezioni quando esse per causa di forza maggiore non possano aver luogo per la data fissata. La seconda osservazione è quella di non ritenere opportuno che al Presidente del seggio sia concessa la facoltà di scegliere tra gli scrutatori il vicepresidente. La terza osservazione, infine, è quella che il disegno di legge limita le categorie di persone che possono essere nominate presidenti di seggio.

Che i poteri discrezionali del prefetto non siano poi così ampi come l'onorevole La Rocca afferma, è dimostrato anche dal fatto che il prefetto può rinviare le elezioni per un periodo non superiore a due mesi. A ciò si deve aggiungere che la decisione del prefetto non può influire sull'esito delle elezioni, in quanto la norma del disegno di legge prevede che restino salve tutte le operazioni già compiute al momento in cui viene disposto il rinvio.

Quanto, poi, al secondo argomento, che cioè il disegno di legge limiterebbe le categorie di persone che possono essere nominate presidenti di seggio, si deve far presente che è vero, se mai, il contrario. L'articolo 6 del disegno di legge propone che i presidenti di seggio vengano scelti fra le categorie di persone indicate nell'articolo 24 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, il quale articolo, dopo aver elencato diverse categorie di persone che coincidono in gran parte con quelle indicate nell'articolo del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali, stabilisce che il presidente della corte di appello nomina presidenti di seggio tutti quei cittadini che a suo giudizio siano idonei all'ufficio.

Né può valere l'osservazione che l'articolo 8 del disegno di legge fa una elencazione di persone che devono essere escluse dall'ufficio di cui trattasi in quanto, ad eccezione naturalmente di coloro che hanno superato il 70° anno di età per i quali la esclusione sembra ovvia, si tratta di persone la cui

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

opera nei giorni della votazione è assorbita da diverse e particolari esigenze di servizio strettamente inerenti allo svolgimento della competizione elettorale.

Sul terzo argomento, cioè la facoltà concessa al presidente di seggio di scegliere fra gli scrutatori, secondo una sua giusta valutazione, il vicepresidente, è da osservare che tale facoltà è prevista nel disegno di legge per ovviare agli inconvenienti largamente registrati derivanti dalla norma attualmente in vigore.

Si è verificato, infatti, che lo scrutatore più anziano non sempre, e per età e per capacità e per preparazione, era in grado di collaborare con il presidente del seggio e di sostituirlo efficacemente in caso di assenza o di impedimento.

La richiesta, infine, del titolo di studio (licenza elementare) per la nomina a scrutatore, è dovuta alla necessità di far partecipare alle operazioni dei seggi persone che essendo in possesso di un grado minimo di istruzione, possono adempiere idoneamente alle delicate e complesse mansioni affidate dalla legge.

Non si vede, infine, come possa essere pericolosa la protrazione della votazione fino alle ore 14 del lunedì, sulla quale votazione le opposizioni di sinistra, sia in sede di Commissione e poi in sede di discussione in aula, hanno ribadito i loro argomenti.

Ho avuto occasione di affermare, e quindi ho occasione di ripetere, che allorché due votazioni con due distinte schede, come per le prossime elezioni comunali e provinciali, sono all'ordine del giorno dell'elettorato italiano, è veramente una misura prudenziale e di necessità, soprattutto per coloro che la domenica sono impediti di esercitare il diritto di voto, quella di mantenere la votazione fino alle ore 14 del giorno successivo.

Un largo intervento ha operato l'onorevole Degli Occhi, e ne parlo per quanto si attiene alla parte centrale dell'intervento stesso, cioè la modifica dell'articolo 2 del disegno di legge del 7 ottobre 1947.

Dirò alla Camera che, per quanto concerne questa istanza di procedere subito alla modificazione delle norme che disciplinano l'elettorato attivo, dovrò ripetere ancora una volta che tale modificazione non può, a mio avviso, per ovvi motivi, essere attuata in sede di discussione del disegno di legge relativo alle elezioni comunali e provinciali.

È esatto quanto ha affermato l'onorevole Degli Occhi che il problema dell'elettorato attivo è attualissimo e deve essere affrontato

al più presto; ma è anche vero che il problema stesso non può essere risolto con la semplice modificazione di parte o anche di tutto l'articolo 2 della legge del 7 ottobre, in quanto la stessa materia dell'incapacità in seguito a condanna è disciplinata anche in altra parte della stessa legge e precisamente all'articolo 25, che contiene le norme per la cancellazione, in sede di revisione, dei cittadini già iscritti nelle liste incorsi in una condanna ostativa.

D'altra parte, è necessario tener presente che anche numerosi altri articoli della predetta legge hanno urgente bisogno di essere modificati o integrati sulla base delle passate esperienze.

Il Governo, comunque, dichiara che un ampio emendamento all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947 può essere utilmente proposto in sede di approvazione del disegno di legge per l'elezione della Camera dei deputati, già in discussione innanzi a questo altissimo consesso. Sia, comunque, chiaro che manca in modo assoluto la possibilità, prima delle elezioni amministrative, di operare una revisione generale delle liste in base agli accertamenti che si renderanno necessari sulla posizione penale dei non iscritti e che comportano almeno sei mesi di tempo. Mi pare di essere stato estremamente chiaro.

CAVALLARI VINCENZO. Non è chiaro.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. È, molto chiaro, poiché ho detto che il Governo non è contrario ad accettare un amplissimo emendamento, che potrà essere presentato o che il Governo stesso potrà presentare, e che dovrà essere inserito nel disegno di legge relativo alla elezione della Camera dei deputati.

Ho però voluto avvertire che, approvato il disegno di legge per l'elezione della Camera dei deputati con l'emendamento di cui dianzi ho parlato, questo non potrà trovare applicazione, per le modifiche che conterrà, nella prossima consultazione elettorale amministrativa.

CAVALLARI VINCENZO. Così, nelle amministrative non voteranno quei cittadini che, invece, si riconosce che hanno diritto di votare.

DEGLI OCCHI. E non voteranno nemmeno nelle politiche. Comunque, rifletteremo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non possiamo risolvere qui fra noi il problema. È un problema di possibilità, di tempo ed anche di tecnica. (*Interruzione del deputato Berlinguer*). Ho il dovere di dire ciò alla Camera, perché evidentemente una mia affermazione pesa ed io ne assumo la responsabilità: le

esperienze passate dicono che ormai siamo alla fine della revisione di tutte le liste elettorali (e questo gli onorevoli colleghi lo sanno); se approveremo questo emendamento, che il Governo avrebbe preferito fosse stato approvato o come articolo aggiuntivo, alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, ma meglio in sede di modifica della legge 7 ottobre 1947, per compiutezza legislativa; se questo noi faremo, evidentemente le conseguenze che potranno derivarne, positive o negative, non potranno far carico al fatto che l'emendamento o l'articolo aggiuntivo siano stati approvati o meno.

Vi è poi un altro argomento, quello relativo all'adozione o del metodo d'Hondt o del quoziente naturale, a proposito del quale è stato presentato dall'onorevole Colitto un emendamento in sede di Commissione e poi in Assemblea.

Circa questa discussa questione — se per il riparto dei seggi nei comuni con oltre 10 mila abitanti si debba adottare il metodo d'Hondt o quello del quoziente naturale e dei più ampi resti — si è pronunciato per questo metodo l'onorevole Sensi, il quale ha rilevato che l'applicazione fedelissima del quoziente naturale porta a conseguenze che sono la negazione del proporzionalismo. Hanno sostenuto, invece, il quoziente naturale l'onorevole Secreto, che ha affermato che questo metodo è il più rispondente ad un'effettiva proporzionalità, e l'onorevole De Vita, che ha sostenuto che il quoziente naturale tutela meglio l'interesse dei partiti minori. L'onorevole Almirante ha messo in evidenza che adottare l'uno o l'altro metodo non è affatto una questione marginale, e ha coniato addirittura delle parole grosse quando ha detto che il metodo d'Hondt costituisce una vera rapina elettorale, più che una truffa. Evidentemente le parole hanno tradito la sostanza e il pensiero dell'onorevole Almirante.

L'argomento, dibattuto dalla Camera da oltre un trentennio, è stato già pacificamente risolto dai parlamenti di tutti i paesi democratici, che adottano la proporzionale con lo scrutinio di lista. Lo stesso Parlamento italiano esaminò ampiamente la questione nel 1919.

Si ebbe per risultato che il metodo del quoziente naturale e dei più ampi resti è stato bandito in Italia, in Francia, in Belgio, in Olanda, in Svizzera, nella Germania occidentale, nonché in tutti i paesi scandinavi, perché si è riconosciuto che, con questo metodo, si può facilmente pervenire a risultati che sono la negazione della proporzionale. È da rilevare che col metodo d'Hondt la

assegnazione dei seggi si effettua con un solo metro, il comune divisore, mentre con il metodo dei quozienti naturali e dei più ampi resti è fatta con due diversi metri; in un primo tempo si applica il cosiddetto quoziente naturale, e in un secondo tempo i seggi che rimangono vacanti vengono attribuiti ai resti la cui entità (e veramente non pronuncio a caso queste parole), dipende dal caso o, si potrebbe dire, dalla occasionalità o dalla fortuna.

È da rilevare altresì che col metodo d'Hondt molte conseguenze negative sono eliminate. Comunque, le conseguenze dei due sistemi sono state già ripetute in diverse occasioni. Il metodo d'Hondt elimina automaticamente tutte le liste che non raggiungono il comune divisore (perché di comune divisore si tratta).

Del resto, questo metodo venne escogitato nel Belgio proprio dai liberali, onorevole Colitto, e dai cattolici proprio con questa finalità. Il quoziente naturale, invece, apre la via, tutte le speranze di conquista di seggi da parte delle formazioni politiche contingenti. Ed in proposito bisogna premettere che le esemplificazioni numeriche dei risultati che si ottengono con la applicazione del metodo d'Hondt in confronto a quelli che si otterrebbero con il metodo del quoziente naturale e dei più ampi resti, se riferite a dati riguardanti elezioni già effettuate con altri sistemi elettorali, non possono essere decisive, specialmente quando si tratti di elezioni effettuate con sistemi maggioritari fondati sul collegamento tra le liste. Infatti, il teatro di lotta elettorale tra i partiti, la formazione delle liste, il sorgere o meno di liste fiancheggiatrici, di disturbo, di dissidenti o di correnti locali sono di volta in volta suggeriti dal sistema elettorale adottato e le ripercussioni di questi elementi sui risultati non possono in alcun modo essere previste con meccanici calcoli numerici.

L'onorevole Secreto, infine, si è pronunciato per l'estensione della proporzionale a tutti i comuni indistintamente, poiché le stesse esigenze di rappresentanza fedele, come egli ha dichiarato, esistono per tutti i comuni piccoli e grandi, ma nello stesso tempo ha affermato che occorre diffondere tra le masse l'interesse per la vita delle amministrazioni locali e che, prima di inoculare negli elettori il germe della politica, occorre affascinarli, avvincerli intorno alle questioni delle amministrazioni locali.

Esiste evidentemente una contraddizione in termini in queste due affermazioni, perché

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

è proprio con la proporzionale e lo scrutinio di lista che si finirebbe con il fare della politica anche nei più piccoli centri, dove invece sono prevalenti, e talora esclusivi, i problemi e gli interessi amministrativi: ed è appunto per tale motivo che sia in Italia (fin dal 1889, se non vado errato) come in Francia, Belgio e Svizzera le elezioni nei comuni piccoli e medi sono effettuate con sistemi maggioritari che consentano la scelta di altri candidati e la rappresentanza delle minoranze.

Onorevoli colleghi, mi pare di avere mantenuto l'impegno assunto all'inizio di essere breve. Non dirò che mi corre l'obbligo, ma dirò invece che sento spontaneo il bisogno di ringraziare quanti sono intervenuti soprattutto in sede di elaborazione del disegno di legge dinanzi alla prima Commissione e in aula. E ringraziare soprattutto, per la sua fattiva, intelligente e, vorrei dire, appassionata collaborazione il relatore onorevole Bubbio il quale ha avuto la sfortuna, allorché parlò, di non avere che pochi colleghi ad ascoltarlo: ma dimenticò di parlare in un'aula deserta e parlò agli assenti. Lo fece con un calore, con una vibrazione, soprattutto con una convinzione nella libertà dei comuni e nella funzione dei comuni che commosse coloro che ebbero la fortuna di ascoltarlo.

All'onorevole Bubbio, che è veramente ancora un'antica ma vegeta quercia delle libertà comunali, porgo con il mio ringraziamento, che conta poco, quello di tutta la Camera; e mi auguro che egli possa continuare a darci anche in sede di discussione degli articoli e degli emendamenti quella preziosa collaborazione che ha portato alla stesura della sua completa relazione e soprattutto all'affascinante discussione in seno all'Assemblea.

Onorevoli colleghi, il Senato ha approvato un disegno di legge di iniziativa governativa relativo alla limitazione o disciplina della propaganda elettorale. Io ho pregato poco fa il Presidente della nostra Assemblea di fare in modo che il disegno di legge possa avere una rapida e conclusiva discussione anche da parte della nostra Assemblea; e il Presidente si è dichiarato d'accordo con la mia richiesta.

Nel concludere il dibattito, desidero formulare un augurio, ed è questo: che le prossime consultazioni elettorali si svolgano nel maggior rispetto e nella più ampia libertà, onde accreditare la democrazia italiana sempre più e, vorrei dire, sempre meglio. Se così non fosse, onorevoli colleghi, il Governo saprà fare anche in questa occasione il suo

dovere. (*Vivi applausi al centro — Commenti a sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« La Camera,

impegna il Governo

a disporre perché la nuova legge elettorale amministrativa sia estesa, non appena promulgata, anche al territorio di Trieste affidato all'Amministrazione italiana ».

TOLLOY, GIANQUINTO.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il contenuto dell'ordine del giorno Tolloy mi pare abbia formato oggetto anche di altre sollecitazioni da altre parti della Camera. Il Governo può accettarlo, ma non nella forma in cui è redatto. Il Governo è disposto ad accogliere questa raccomandazione o questo invito.

E pertanto, signor Presidente, non ho alcuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno a titolo di raccomandazione, perché ritengo che, se anche esso non vi fosse, le elezioni comunali a Trieste, come si sono fatte nelle passate consultazioni, si farebbero anche questa volta insieme con quelle negli altri comuni italiani.

PRESIDENTE. Onorevole Gianquinto, insiste per l'ordine del giorno Tolloy, di cui ella è cofirmatario?

GIANQUINTO. Non insisto.

TOLLOY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOLLOY. Non vedo per quale motivo il ministro non possa assicurare la Camera in modo impegnativo che impartirà al commissario del Governo le necessarie direttive perché la legge amministrativa sia estesa a Trieste. Ciò è avvenuto quando vi era il Governo militare alleato che lo ha fatto di sua iniziativa nei riguardi della passata legge con apparentamenti: a maggior ragione mi sembra che questo dovrebbe avvenire oggi.

Non vedo perché il signor ministro debba fermarsi alla raccomandazione.

PRESIDENTE. Ella non ha potuto ascoltare le dichiarazioni del ministro, che mi sembravano notevolmente tranquillizzanti; d'altronde già il suo collega Gianquinto ha accolto l'invito del ministro e non ha insistito per la votazione dell'ordine del giorno.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Passiamo agli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

TAMBRONI. *Ministro dell'interno*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei primi quattro articoli nel testo della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI. *Segretario* legge:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni.

« Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

« Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione ».

(È approvato).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 11 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei comuni il cui Consiglio è composto di 15 o di 20 membri, la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato ».

Dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:

« La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio.

« Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione.

« Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la metà dei propri membri.

« Per i comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ».

All'ultimo comma del predetto articolo sono aggiunte le seguenti parole: « ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avrà di-

sposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalità di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avrà ordinata la revoca di ufficio ».

(È approvato).

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 12 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei comuni il cui consiglio è composto di 30 o più membri la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ».

(È approvato).

ART. 4.

Nell'articolo 14, secondo comma, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, alle parole « con l'indicazione della paternità ed età » sono sostituite le seguenti: « con l'indicazione del luogo e della data di nascita ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« All'articolo 18 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

« Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

« La nuova data viene fissata dal prefetto di intesa con il presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco ».

PRESIDENTE. L'onorevole Martuscelli ha proposto di sostituire il primo comma del testo della Commissione con il seguente:

« All'articolo 18 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle ele-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

zioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto, di intesa col presidente della Corte di appello, ne darà atto con decreto motivato, fissando nello stesso, e nel termine di 60 giorni dalla precedente data, la data dei nuovi comizi, da rendersi nota con manifesto del sindaco.

Restano fermi i termini di legge per le operazioni non ancora compiute, mentre le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio ».

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARTUSCELLI. L'articolo 5 del testo della Commissione disciplina il caso del rinvio delle elezioni nell'ipotesi di forza maggiore, cioè nell'ipotesi che per causa di forza maggiore le elezioni non si possano tenere alla data fissata.

Ora, mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera sul fatto che questa norma, se non è disciplinata in maniera tale da garantire che il rinvio sia consentito solo nei casi di vero impedimento per forza maggiore, può prestarsi invece ad evidenti abusi. Ed io credo che il Governo non voglia sostenere un testo che si presti, sia pure obiettivamente e non preordinatamente, a perpetrare abusi in danno delle libere elezioni e quindi della volontà del corpo elettorale.

Le differenze fra l'articolo sostitutivo che io propongo e il testo della Commissione si possono riassumere nel modo che segue.

Rilevato in primo luogo che per forza maggiore va inteso un vero e proprio impedimento materiale, contro il quale non vi è altro da fare che riconoscere che le elezioni non si possono tenere, è già strano che si consenta invece un formale atto di « rinvio » preventivo, col pericolo che una interessata valutazione possa vedere la forza maggiore in circostanze che nulla hanno a che vedere con la stessa e che invece possono trarre motivo da cause di carattere politico, o di convenienza locale.

Ora, il rinvio in precedenza della data delle elezioni è già in se stesso cosa molto grave; ma il sistema proposto nel testo governativo, e che praticamente non ha subito mutamenti da parte della Commissione, comporta la possibilità del prefetto di rinviare in precedenza, senza alcun controllo, e con decreto neppure motivato, le elezioni che sono fissate per una imminente scadenza, *sic et simpliciter*, senza fissare una nuova data.

Solo successivamente la norma parla di fissazione di una nuova data compresa nel termine di 60 giorni. Ma il prefetto può lasciar passare anche dei mesi, e poi fissare la data delle elezioni a 60 giorni dal suo decreto. E solamente per la fissazione della nuova data è prescritta l'intesa con il presidente della corte d'appello.

Ecco il primo punto in cui il mio emendamento differisce dal testo della Commissione, cioè l'intesa con il presidente della corte d'appello deve esservi al momento in cui viene disposto il rinvio delle elezioni. E ciò per garantire l'unica forma possibile di controllo subiettivo, cioè sulla valutazione, da parte dei soggetti a ciò preposti, della causa di forza maggiore.

Onorevoli colleghi, ricordo che nel 1952, da parte del prefetto di Catanzaro fu disposto il rinvio delle elezioni provinciali suppletive che si dovevano tenere in un collegio di quella città, per un motivo stranissimo, che non aveva nulla a che vedere con la causa di forza maggiore. Fu presentato ricorso al Consiglio di Stato, ma siccome non è praticamente possibile discutere un ricorso del genere prima che siano trascorsi molti mesi, la situazione è stata superata: le elezioni si sono fatte e il ricorso è stato abbandonato.

Nell'interesse di tutti, ma soprattutto per la serietà delle disposizioni che approviamo, la disposizione sia veramente diretta a provvedere che, nel caso di impedimento effettivo per causa di forza maggiore, le elezioni vengano nuovamente indette entro un termine breve.

Occorre modificare il testo della norma proposta, perché non ha alcun senso questo intervento postumo del presidente della corte d'appello per garantire che le elezioni siano fatte nel termine di 60 giorni. Se infatti il prefetto emana il decreto tre o quattro mesi dopo, il presidente della corte d'appello non può fare altro che sottoscrivere il decreto, non avendo poteri per esigere dal prefetto il rispetto del termine, ed essendo in ogni caso meglio fare in ritardo le elezioni che non farle affatto.

Per quanto riguarda il decreto motivato, non ho bisogno di ricordare che tutto l'orientamento, non solo della dottrina e della giurisprudenza, ma anche delle nuove norme legislative che stiamo approvando in ogni campo, è ispirato alla necessità che ogni atto amministrativo debba essere motivato, perché la motivazione è una garanzia di carattere obiettivo. E per quanto riguarda, infine, la prescrizione di fissare nello stesso

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

decreto il termine di 60 giorni « dalla precedente data », essa è l'unica garanzia che consenta di evitare rinvii interessati o almeno ritardi ingiustificati. Per quanto esposto, io mi augurerei che Governo e Commissione si dichiarassero d'accordo quanto meno per una formulazione più efficiente della disposizione, così da eliminare le ragioni di dubbio e di sospetto collegate a una arbitraria valutazione della forza maggiore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gianquinto, Turchi e Caprara hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo la parola « prefetto », le parole: « d'intesa col presidente della corte di appello e con decreto motivato », e un altro tendente ad aggiungere dopo le parole « con manifesto del sindaco », il capoverso:

« Le cause di forza maggiore consistono nella impossibilità materiale di eseguire le operazioni di voto ».

Questi emendamenti sono stati già svolti dall'onorevole Gianquinto nella discussione generale.

L'onorevole Cacciatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « con proprio decreto » la parola: « motivato ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

BUBBIO, Relatore. Desidero concisamente rilevare che già la Commissione ha lungamente discusso in sede referente questo articolo e si è orientata nel senso che occorra un decreto motivato quando per cause di forza maggiore le elezioni debbono essere rinviate. È implicito che un decreto che sospenda le elezioni debba essere motivato. Inoltre, vi è sempre la possibilità di impugnarlo e si può domandare anche una discussione immediata facendo l'istanza nei modi richiesti dalla legge. Debbo poi far notare che l'emendamento, che l'onorevole Martuscelli ha illustrato, richiede una vera e propria intesa tra prefetto e presidente della corte di appello. Ora, francamente non pare possibile demandare questo compito ai rappresentanti di due poteri nettamente distinti, quello esecutivo, che ha la responsabilità delle elezioni, e quello giudiziario da cui dipende l'espletamento regolare delle formalità elettorali; questo potere non ha voce per intervenire nella valutazione dei motivi di sospensione eventuale delle elezioni indette, la quale deve essere fatta sola-

mente dall'autorità che ha la responsabilità delle elezioni stesse. Quindi, mi dichiaro contrario all'emendamento.

Circa la questione del termine, è ovvio che i sessanta giorni debbano decorrere dalla data del decreto di rinvio, e ciò vuol dire che al massimo le elezioni dovranno avvenire entro i detti sessanta giorni: quindi mi pare infondato ogni dubbio.

È da notare che nell'ultimo comma dell'articolo 7 del disegno di legge, su cui si è voluto discutere malgrado la sua chiarezza, è detto che la nuova data viene fissata dal prefetto d'intesa col presidente della corte d'appello. Non vi è alcuna novità in questa decisione perché effettivamente essa non è che la applicazione, in altra sede e in altro momento, del principio fissato dall'articolo 18 del testo unico 1951, per il quale « il prefetto, d'intesa col primo presidente della corte d'appello, fissa la data delle elezioni ». C'è dunque nella legge una tutela più che sufficiente perché le elezioni rinviate siano eseguite entro il termine voluto.

Per questi motivi la Commissione è contraria a questo emendamento che vuol mettere sullo stesso piano due poteri distinti; del pari è contraria agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Ho avuto già occasione di rispondere poco fa all'emendamento Martuscelli, a quello Gianquinto ed altri. Il Governo è contrario perché non vede l'utilità di essi. Definire con maggiore precisione i casi di forza maggiore mi pare che non sia possibile. Confondere, come ha detto esattamente il relatore, i poteri del prefetto che è autorità amministrativa oltre che politica, per stabilire un concerto col presidente della corte d'appello, che è autorità giudiziaria, mi pare che non abbia senso pratico né giuridico.

BUBBIO, Relatore. E se vi fosse un conflitto tra i due poteri?

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Se vi fosse un conflitto tra i due poteri — è proprio quello che stavo per dire — evidentemente nessuno potrebbe risolverlo. Non v'è veramente, a meno che noi non siamo riusciti a comprenderlo, un motivo di sostanza. Perciò il Governo esprime parere contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti? Onorevole Martuscelli, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARTUSCELLI. Sì, signor Presidente.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo Martuscelli, del quale ho già dato lettura.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato — Vivaci proteste a sinistra — Richiami del Presidente).

PAJETTA GIULIANO. Questo è ostruzionismo da parte del segretario onorevole Ceccherini! (Vive proteste al centro).

PRESIDENTE. Non posso consentire simili espressioni. (Interruzione del deputato Pajetta Giuliano). Onorevole Giuliano Pajetta, sono i segretari che contano, e fino a quando essi non mi danno il computo dei voti, io non posso proclamare il risultato della votazione.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, ella fa parte dell'Ufficio di presidenza. Non può polemizzare con il Presidente. È una questione di delicatezza.

LACONI. Se mi consente, signor Presidente, e nonostante sembri paradossale, vorrei prendere le difese dell'onorevole Ceccherini. Secondo me, la questione non è quella. L'onorevole Ceccherini come qualunque altro segretario ha il diritto di manifestare le sue incertezze e di chiedere il tempo che gli è necessario per accertare l'esito del voto. La questione è che, quando si è in sede di verifica di una votazione, le porte dell'aula debbono essere chiuse. (Commenti al centro).

Io non ho intenzione di fare una dissertazione sull'argomento. Secondo me, quando la Camera è stata chiamata a votare per alzata e seduta, essa ha votato ed il suo voto non può essere né rinnovato, né modificato attraverso una alterazione della composizione dell'Assemblea. La Camera ha votato. Si tratta soltanto di accertare come ha votato; e se vi sono incertezze, bisogna che il numero dei deputati rimanga lo stesso e che si proceda a disporli in modo che si possano contare. Per questo è necessario che si chiudano le porte.

Comprendo, signor Presidente, l'eccezione di coloro che dicono non potersi vietare al deputato di entrare nell'aula in alcun momento. Il principio è giusto; però vi sono nell'aula dei posti in cui il deputato può attendere che termini il voto. Quando si tratta di verifica di una votazione, questa verifica deve avvenire con lo stesso numero di votanti e devono essere le stesse persone a votare prima secondo una, e poi secondo un'altra procedura.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è noto che questo problema mi interessa particolarmente.

Innanzitutto va rilevato che il regolamento non stabilisce alcun che in proposito. Qui si tratta di salvaguardare il principio della libertà del deputato di partecipare in qualsiasi momento alle operazioni di voto e di fissare, al tempo stesso, il limite di questo principio.

Ella, onorevole Laconi, dice che la votazione per divisione è una verifica di quella per alzata e seduta. Potrei non essere d'accordo, ma non intendo porre qui la questione: accolgo per un istante la sua tesi; ma ciò non comporta che durante la votazione per divisione non possano sopraggiungere altri deputati: perché anche quando non c'è questa verifica e si vota solo per alzata e seduta non è infrequente vedere deputati sopraggiungere, durante il computo, in atto di votare. E questo è segno di un certo malcostume di tutti i gruppi: mi sia consentito per una volta di richiamare tutti i colleghi su questo punto.

Ora, onorevole Laconi, se mentre si sta votando per alzata e seduta arrivano altri deputati che noi computiamo, non si può impedire che, se sopraggiungono deputati allorché si prende posto nella votazione per divisione vengano computati anch'essi. È problema di limiti. Ho dichiarato alla Camera che in una prossima riforma parziale del regolamento, che io mi propongo di sottoporre alla Giunta del regolamento, desidero che il problema sia risolto. Si tratta di conciliare l'esercizio del diritto di voto con la necessità pratica di avere un momento nel quale la situazione in aula sia bloccata per poter essere valutata.

Onorevole Gianquinto, mantiene i suoi emendamenti?

GIANQUINTO. Sì, signor Presidente, e chiedo che il primo sia votato per divisione, che siano cioè votate prima le parole: « d'intesa col presidente della corte di appello », e poi le altre « e con decreto motivato ».

PRESIDENTE. La prima parte di questo emendamento è preclusa, perché era già contenuta nell'emendamento Martuscelli che la Camera ha respinto. Resta quindi la seconda parte, in cui in sostanza si chiede l'aggiunta della parola « motivato ». Il relatore ha affermato che questo era implicito; comunque niente di male se si aggiunge.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Gianquinto: aggiungere dopo la parola « decreto » la parola « motivato ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Pongo in votazione il secondo emendamento Gianquinto, che propone il seguente comma aggiuntivo:

« Le cause di forza maggiore consistono nella impossibilità materiale di eseguire le operazioni di voto ».

(Non è approvato).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 5 risulta del seguente tenore:

All'articolo 18 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

« Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

« La nuova data viene fissata dal prefetto di intesa con il presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CECCHERINI, *Segretario* legge:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 20 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e di un segretario.

« Il presidente è designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio fra le categorie indicate al primo comma dell'articolo 24 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Turchi, Gianquinto e Caprara propongono di sopprimerlo.

L'onorevole Gianquinto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIANQUINTO. Noi siamo d'avviso che l'articolo 20 del testo unico del 1951 debba

essere mantenuto così com'è. Le proposte di riforma consistono intanto in questo primo punto: secondo l'articolo 20 del testo unico il vicepresidente del seggio è di diritto lo scrutatore più anziano. Secondo, invece, il disegno di legge proposto dal Governo, il vicepresidente di seggio è nominato dal presidente del seggio a sua scelta.

Si dice che sussistono ragioni tecniche per giustificare questa modifica. Questa proposta il Governo ha sostenuto sotto l'aspetto che non sempre lo scrutatore più anziano ha le qualità per rivestire la funzione di vicepresidente del seggio.

Noi pensiamo invece che, per il solo fatto che uno scrutatore sia proposto da un singolo partito, egli rivesta già le qualità e gli attributi che sono indispensabili per svolgere questa funzione. È impossibile pensare che un partito designi come scrutatore un cittadino che non sia in grado di adempiere queste funzioni.

Quindi, la garanzia della competenza dello scrutatore ad adempiere alle funzioni sussiste già. La norma vigente costituisce una garanzia per tutti i partiti, per tutti i raggruppamenti politici che concorrono alle elezioni. E su questo punto abbiamo insistito molto negli interventi generali nostri, sia in sede di legge elettorale politica, sia in sede di legge elettorale amministrativa, cioè a dire: la norma secondo la quale il vicepresidente di seggio sia lo scrutatore più anziano pone tutti i partiti in condizioni di uguaglianza.

Quando, invece, si affida la nomina del vicepresidente del seggio al presidente del seggio, questa garanzia di imparzialità viene meno e non può essere escluso il caso che il presidente del seggio nomini come suo vicepresidente uno dei membri della sezione elettorale con un determinato orientamento politico.

Qui non si tratta, onorevole ministro, di ledere il prestigio di alcuno. Noi pensiamo che è giusto che ogni legge contenga delle norme che garantiscano contro eventuali abusi, contro eventuali decisioni faziose o partigiane.

Noi, quindi, insistiamo perché il primo comma dell'articolo 20 del testo unico rimanga così come è. L'altra parte, cioè il secondo comma dell'articolo 20, riguarda il criterio di scelta degli scrutatori, dei componenti del seggio.

Secondo il testo proposto dal Governo il presidente della corte di appello deve scegliere gli scrutatori fra le categorie indicate al primo comma dell'articolo 24 del testo unico 1948, n. 26, per la elezione della Camera dei

deputati. Noi insistiamo invece che venga mantenuta la norma prevista dal secondo comma dell'articolo 20 del testo unico 1951, perché l'articolo 24 del testo unico 1948 viene a restringere in maniera notevole e grave le categorie fra le quali il presidente della corte d'appello può scegliere i componenti del seggio elettorale, mentre l'articolo 20 dà una latitudine più ampia.

Infatti, secondo il capoverso dell'articolo 20, il presidente della corte d'appello designa i presidenti di seggio fra i magistrati, gli avvocati, i procuratori dell'avvocatura dello Stato, gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e delle segreterie, i notai, i giudici conciliatori, i viceconciliatori. ecc.: tutta una larga gamma per la scelta dei presidenti di seggio: mentre, invece, l'articolo 24 del testo unico del 1948 viene a ridurre notevolmente le categorie fra le quali può essere scelto il presidente del seggio.

Per questi motivi insistiamo per la soppressione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BUBBIO, *Relatore*. Mi pare di aver già trattato giorni fa al riguardo. Anche questa materia venne lungamente discussa in Commissione e abbiamo riconosciuto che il presidente di seggio ha una gravissima responsabilità, tecnica, giuridica e amministrativa. E, allora, come possiamo negargli la facoltà di scegliersi il vicepresidente, cioè colui che deve surrogarlo nel momento in cui, per qualunque motivo, egli sia assente o comunque in condizioni di essere sostituito? Si tratta di un vero e proprio rapporto di fiducia che viene ad essere costituito tra i due e quindi è giusto che la scelta sia l'esplicazione di questo rapporto.

Non basta dire che lo scrutatore più anziano fa da vicepresidente e che in tal modo tutte le parti sono garantite, non bastando ciò a dare al presidente dell'ufficio elettorale la morale sicurezza che il suo sostituto sarà fedele esecutore delle prescrizioni delle leggi.

Questa esigenza è veramente sentita dai presidenti che sanno valutare la onerosità e la delicatezza delle loro funzioni e che sentono il bisogno di contare su un vicepresidente degno della loro fiducia. Si tratta insomma di evitare durante l'assenza del presidente ogni manovra o violazione: giorni sono nella Giunta delle elezioni, di cui faccio parte, si è trattato del caso di una sezione in cui, in assenza del presidente, a tutti i candidati politici rinvenuti nel comune gli

scrutatori hanno aumentato il numero delle preferenze, senza distinzione di lista e per ragioni campanilistiche...!

Questo fa comprendere l'importanza della norma che lascia al presidente la scelta del suo sostituto, in rapporto ad un legame di fiducia; il che d'altronde non può nuocere alle parti, data la presenza nell'ufficio degli altri scrutatori e del segretario. È pure da ricordare che il presidente è scelto dal primo presidente della corte d'appello fra categorie qualificate; quindi, a sua volta, il nominato dà garanzia che saprà scegliere un vicepresidente che risponda alle importanti funzioni che deve svolgere.

Pertanto sono contrario a questo emendamento, non essendovi dubbio che la variante introdotta nel disegno di legge governativo rappresenti un miglioramento rispetto al sistema passato, per cui lo scrutatore anziano, qualunque fosse la sua età e la sua capacità, era di diritto vicepresidente dell'ufficio elettorale.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi sono già espresso su questo punto. Desidero dire che, in definitiva, tutti gli emendamenti furono già proposti in sede di Commissione, furono largamente discussi e furono respinti. Se qui vi è veramente una concorde volontà di fare le elezioni amministrative, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non riproporre in aula quegli stessi argomenti che sono stati largamente dibattuti in Commissione; altrimenti non potremo fare le elezioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, del quale l'onorevole Turchi propone soppressione.

(È approvato).

L'onorevole Colitto propone di aggiungere il seguente articolo 6-bis:

« All'articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è aggiunto il seguente comma:

« Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai nn. 5° e 6°, non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore può esserne sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporta evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

ricorso alla Corte di appello ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203 ».

Ha facoltà di illustrarlo.

COLITTO. L'articolo aggiuntivo è stato da me redatto così come è redatto l'articolo 9 della proposta di legge di iniziativa dei colleghi Martuscelli, Luzzatto, Bozzi, Macrelli e Charamello: « Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali », annunciata in questa Camera il 2 marzo 1954. Posso dalla relazione, che quella proposta illustra, trarre anche la illustrazione dell'emendamento. « L'articolo 9 — si legge in quella relazione — elimina due ipotesi di ineleggibilità e di decadenza: quella della lite pendente e quella del rendimento di conto, contrastanti sia con il principio elementare di giustizia che non consente di fondare sanzioni definitive su semplici contestazioni, sia con il diritto del cittadino alle cariche elettive sancito dall'articolo 51 della Costituzione. Alla stregua della legislazione vigente, qualunque addebito, anche se artatamente — accade ciò molto di rado, ma accade — inscenato, perfino se dovuto all'opera — accade ciò molto di rado, ma accade — di un solo cittadino avverso alla amministrazione liberamente eletta, può dar vita ad una procedura riguardante il comune con la conseguenza di una ingiusta, umiliante, irrevocabile decadenza degli amministratori ».

Mi sono più volte sforzato di dimostrare che il numero 6 dell'articolo 15 del testo unico citato riguarda i cittadini non amministratori, e non i cittadini amministratori del comune, che sono, invece, contemplati dal successivo numero 8. I miei sforzi, però, non sono stati sempre coronati da successo.

Sono, per la verità, profondamente convinto della bontà della mia tesi.

La legge prevede due distinte ipotesi di ineleggibilità a consiglieri comunali. L'articolo 15 del testo unico n. 203 del 1951 dispone che « non sono eleggibili ecc: 6) coloro che hanno lite pendente con il comune, ecc.: n. 8) gli amministratori del comune, ecc., dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria ».

Dalla semplice lettura delle norme appare evidente che la pendenza della lite è dalla legge considerata motivo di ineleggibilità per ogni elettore. Ove, in una contesa giudiziaria od anche amministrativa, si trovino di fronte l'elettore ed il comune, l'uno come attore o convenuto, l'altro come convenuto o attore, per la difesa di un diritto, esistente o preteso, o di un interesse legittimo, quel cittadino,

ove sia eletto, viene a trovarsi, sostanzialmente, ad essere insieme nella contesa attore e convenuto. E ciò non può naturalmente essere tollerato. Non è il torto o la ragione che fanno sorgere la ineleggibilità o la incompatibilità, ma la esistenza stessa della lite in sé e per sé. Se il cittadino è proprietario dell'immobile in cui ha sede il comune, o è il fornitore dell'energia elettrica che serve alla pubblica illuminazione, ed il comune non paga regolarmente, nell'uno o nell'altro caso, il canone convenuto, sì che il cittadino è costretto a citare in giudizio il comune, ecco sorgere una lite tra il cittadino ed il comune. Ora, quel cittadino, fino a quando la lite è pendente, è ineleggibile. E, se la lite sorge quando egli è stato eletto consigliere comunale, la causa di ineleggibilità si trasforma in causa di incompatibilità, ed egli decade dalla carica.

La giurisprudenza ha insegnato (App. Messina, in *Legge*, 14 dicembre 1904, 437, n. 43) che non basta una semplice citazione in giudizio per determinare la ineleggibilità, ma occorre che si possa parlare di un diritto controverso e che la ineleggibilità o decadenza da consigliere comunale per lite pendente col comune sussista soltanto quando la lite abbia per oggetto un conflitto di interessi diretti e materiali e non già un interesse semplicemente morale e indiretto (vedi anche Cassazione, Roma, 22 agosto 1904, in *Legge*, 1904, n. 1979). Ma, checché sia di ciò, una lite occorre che esista perché si possa parlare di litispendenza — come ha ritenuto la Cassazione (sentenza 7 marzo 1934, in *Foro italiano*, Rep. 1934, col. 310, n. 308) — e deve risultare « non dalla sola notifica della citazione, ma dalla effettiva costituzione del rapporto processuale, avvenuta con la comparizione in giudizio di almeno uno dei convenuti ».

Quando, invece, si parla di responsabilità degli amministratori, solo allora l'amministratore è ineleggibile o diventa incompatibile, e, quindi, decade: quando sia stata dichiarata la sua responsabilità in via amministrativa o in via giudiziaria.

Se tale responsabilità è stata accertata prima della elezione, egli è ineleggibile. Se la responsabilità è accertata dopo la elezione, egli diventa incompatibile.

Qui non ci troviamo di fronte ad una contesa fra il mio e il tuo, per l'affermazione di un mio o di un tuo diritto o di un interesse legittimo. Qui si esamina e si discute il fatto dell'amministratore, e, cioè, se egli abbia bene o male amministrato. Si tratta di re-

sponsabilità. E, poiché questa non sorge se non da colpa o da dolo, finché l'una o l'altro non siano accertati, è da presumere l'innocenza dell'inquisito e, di conseguenza, non sorge ancora la responsabilità. E non è, quindi, a parlare di ineleggibilità o di incompatibilità.

È giusto che sia così. Il giudizio di responsabilità, in sede contabile, civile o penale, sorge da una accusa e il giudizio può condurre tanto all'affermazione della colpevolezza quanto all'assolutoria dall'addebito.

Ora, perché mai l'amministratore corretto, sol perché sottoposto a giudizio di accertamento di responsabilità, dovrebbe essere, per la pendenza di tale accertamento, dichiarato ineleggibile o decaduto? E perché, nonostante l'assoluzione da ogni addebito, l'amministratore dovrebbe subire l'ingiusta sanzione, e la volontà popolare, espressa mediante l'elezione, dovrebbe essere in tal modo ingiustamente violata solo per l'esistenza di una infondata accusa?

Sarebbe davvero molto facile ad ogni cittadino o all'autorità tutoria, per fini politici o personali, eliminare dal consiglio comunale l'eletto prima con l'accusarlo, poi col chiederne la ineleggibilità o la decadenza, per la pendenza di un tal giudizio di accertamento. Seguendosi la contraria opinione, la tutela del diritto subiettivo dell'eletto a mantenere la carica per la quale fu chiamato per volontà del corpo elettorale si ridurrebbe ad una lustra, perché basterebbe — l'ho già detto innanzi — l'invio di un qualsiasi ricorso o l'inizio di una qualsiasi procedura per far dichiarare decaduto dalla carica qualcuno dei consiglieri non bene accettati, e nessuno avrebbe possibilità di intervenire a tutela del diritto subiettivo offeso, anche se la procedura di cui innanzi sia stata artificiosamente instaurata. Ciò sarebbe tanto più grave in quanto una eventuale dichiarazione di decadenza avrebbe — lo si ripete — effetto definitivo in quanto il consigliere, dichiarato decaduto, non avrebbe modo di farsi riammettere nella carica, anche se il giudizio, iniziato per l'accertamento delle responsabilità contabili, dovesse in seguito concludersi con una pronunzia a lui favorevole.

Ecco perché la legge ha dettato in materia di responsabilità degli amministratori una norma particolare, sottolineando che solo allora il cittadino diventa ineleggibile e l'amministratore incompatibile quando la responsabilità sia accertata. È una sanzione di carattere politico, che la legge commina nei confronti di chi non ha saputo bene ammini-

strare la cosa pubblica. Si potrà discutere se l'accertamento debba essere o no definitivo, ma che l'accertamento occorra non è da dubitarsi.

Può anche, del resto, sostenersi che in casi simili non esista una lite con il comune, perché spesso il comune è, invece, solidale con l'amministratore contro il consiglio di prefettura, che svolge la sua attività di controllo. Come può parlarsi di lite pendente fra l'amministratore e il comune, se, mentre il consiglio di prefettura svolge la sua attività di controllo per accertare eventuali responsabilità del sindaco, il consiglio comunale fa causa comune con l'amministratore, sostenendo che egli si è ben comportato nell'interesse della collettività; affermando, quindi, la sua irresponsabilità? Ma, checché sia di ciò, se anche si comprenda nella parola « lite » ogni specie di controversia amministrativa o giudiziaria ed anche il giudizio contabile, pendente innanzi alle giurisdizioni contabili, per il n. 8 dell'articolo 15 innanzi ricordato i procedimenti per l'accertamento delle responsabilità non conducono alla ineleggibilità o alla decadenza se non abbiano avuto un termine con una dichiarazione di responsabilità (vedi sentenza corte appello di Napoli, 17 dicembre 1949, in *Foro italiano*, 1950, I, 603, con nota adesiva del professore Iaccarino).

Il legislatore, dunque, ha regolato a parte il caso dell'amministratore, accusato di infedeltà al suo mandato, ed ha voluto che solo l'accertata sua colpevolezza possa privarlo delle funzioni di consigliere comunale, cui l'elettorato l'aveva chiamato.

Una interpretazione diversa della norma nel senso che la pendenza di accertamento di responsabilità possa condurre alla ineleggibilità (o decadenza) significherebbe comminare quella sanzione all'amministratore che l'accertamento, poi, potrà dichiarare innocente. Ciò sarebbe contrario a giustizia e ad equità.

È principio generale accolto nella legislazione sullo stato giuridico dei funzionari, magistrati compresi, che l'accusa per fatti attinenti alle funzioni, anche se portata innanzi al magistrato penale, e istruttoria, e perfino il giudizio relativo, non conducono alla rimozione o alla destituzione, che sono, invece, conseguenza solo della pronunzia irrevocabile di colpevolezza. Perché tale principio non dovrebbe avere rigore anche per gli amministratori eletti per suffragio popolare?

Scrittori come il Mazzocco, il Presutti, il Princivalle, occupandosi degli amministra-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

tori, sottolineano concordi che per potersi parlare di ineleggibilità (o di decadenza) occorre che la loro responsabilità sia accertata, il che contrasta con l'affermazione che per parlarsi di ineleggibilità (o di decadenza), a proposito sempre di amministratori, basti la pendenza di una lite e che a determinare tale pendenza basti la notifica dell'invito da parte del consiglio di prefettura a giustificarsi degli addebiti.

La verità, è, però, che di solito si ritiene che le due ipotesi di ineleggibilità (o di decadenza), anziché escludersi, si completino a vicenda, in quanto quella per lite pendente è applicabile durante la lite e quella per responsabilità è applicabile dopo la lite, qualora la responsabilità sia stata affermata senza che durante la lite si sia fatta valere la ineleggibilità o la decadenza per lite pendente.

Ma neppure ciò sembra conforme ad equità e giustizia. Di qui l'emendamento. Al quale spero di sentire consenziente anche il ministro, perché egli, rispondendo ad una mia interrogazione, con la quale chiedevo di conoscere i propositi della competente prefettura nei confronti di amministratori di un comune cui erano stati dal consiglio di prefettura contestati addebiti, mi ha reso noto che sarà iniziata la procedura di decadenza solo se il consiglio di prefettura accetterà la loro responsabilità.

Il mio emendamento assicura, d'altra parte, con le dovute cautele, anche la sospensione dell'amministratore per ovviare all'esigenza dell'eventuale effettivo contrasto di interessi con l'ente. Parmi, pertanto, che la Camera debba dare la sua approvazione alla mia proposta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Luzzatto e Amadei propongono di aggiungere il seguente articolo 6-bis:

« All'articolo 15 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, è aggiunto il seguente comma

« Non si applicano agli amministratori comunali, per fatto connesso con l'esercizio del mandato, le ipotesi di ineleggibilità di cui ai numeri 5° e 6° ».

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di illustrarlo.

LUZZATTO. È una questione di stretto diritto di fronte alla quale ci troviamo, e per la quale la giurisprudenza è stata oscillante. Si dice da taluni: la legge fin dal 1915 disponeva così; ma la giurisprudenza allora interpretava la legge diversamente dalla giuri-

sprudenza più recente. E la giurisprudenza, in una recentissima sentenza della Cassazione, ha sottolineato l'anomalia della legge, quasi lo stesso massimo magistrato condividesse il parere che la legge vada riformata. Credo perciò che possiamo trovarci tutti d'accordo per una riforma della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, ai fini della votazione, ritiene di poter aderire all'emendamento Colitto?

LUZZATTO. Posso aderire all'emendamento Colitto.

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. La questione sollevata dall'onorevole Colitto è già stata ampiamente discussa in Commissione, e ci siamo trovati tutti d'accordo nel rilevare l'anomalia lamentata dall'onorevole Luzzatto, ma abbiamo anche ritenuto che il rimedio proposto non sia assolutamente accettabile.

Noi abbiamo infatti oggi, nella nostra legislazione, una particolare procedura per l'accertamento delle responsabilità contabili a carico degli amministratori: è previsto cioè che la prefettura, dopo un accertamento fatto in via amministrativa, deferisca al consiglio di prefettura quegli amministratori che si ritengono contabilmente responsabili. Il giudizio presso il consiglio di prefettura si inizia con la contestazione degli addebiti e, dopo la decisione di quest'organo, è ammesso anche l'appello, da parte dei colpiti, alla Corte dei conti.

La Corte di cassazione, con numerose sentenze, una delle quali presa a sezioni riunite, ha ritenuto che questo giudizio comporti pendenza di lite e comporti quindi l'ineleggibilità o la decadenza degli amministratori in carica.

Si è detto, da parte di taluno, che in questo caso la lite non vi è. Lo ha sostenuto pure l'onorevole Colitto, il quale ha affermato che molte volte il consiglio comunale, cioè il comune, si mostra solidale con i propri amministratori contro la prefettura. Altri hanno sostenuto che la lite non sussista in un caso del genere, perché non vi è la possibilità, da parte dell'interessato, di costituirsi come parte, né vi è la possibilità da parte del comune — che sarebbe l'ente danneggiato — di costituirsi in giudizio.

A me pare che tutte queste discussioni non interferiscano sul valore della norma in esame. Se infatti non si potesse definire lite pendente quella che intercorre tra amministratore e comune (rappresentato, in questo caso, dalla autorità tutoria), noi dovremmo

introdurre un'altra norma per stabilire che, in caso di giudizi di responsabilità amministrativa, si fissi la ineleggibilità a carico degli amministratori colpiti o parti in causa in questi giudizi. Infatti non è assolutamente ammissibile che un amministratore, accusato di aver arrecato al comune un danno rilevante nell'esercizio delle sue funzioni, possa mantenersi in carica mentre si svolge il giudizio relativo all'accertamento dell'entità di questo danno e al grado della sua colpevolezza. Se esiste incompatibilità alla permanenza in carica di un amministratore che si trovi in lite con il comune per un giudizio civile (per una questione, ad esempio, di delimitazione di termini), a maggior ragione dovrebbe ammettersi che incompatibilità sussista nel caso in cui l'amministratore, esercitando le sue funzioni, abbia arrecato, per colpa o per dolo, un danno grave all'ente da lui amministrato.

Non possiamo accontentarci, in un caso del genere, della semplice sospensione dell'amministratore, poiché non è pensabile che le necessarie inchieste e i necessari accertamenti possano effettuarsi con un amministratore che sta lì, dietro la porta, pronto a riprendere da un momento all'altro il suo posto. Non è pensabile che i dipendenti comunali, i quali molte volte debbono testimoniare in cause di questo genere, possano liberamente esprimere il proprio pensiero e dire come stanno le cose quando hanno la preoccupazione che, da un momento all'altro, questo amministratore colpevole possa tornare ad essere il loro capo.

LUZZATTO. Se colpevole, no.

MAROTTA. Non si può certo prevedere come si conclude il giudizio. Può darsi che in primo grado si ottenga una sentenza assolutoria e successivamente una sentenza di condanna. In ogni caso, è indiscutibile che, se una qualsiasi altra lite determini un contrasto di interessi fra amministratore e comune, e quindi la incompatibilità da parte dell'amministratore a rimanere in carica, la lite amministrativa, e la lite contabile a maggior ragione, determina questa incompatibilità e, quindi, è più che giusta la disposizione vigente che prescrive la ineleggibilità degli amministratori quando si trovano in queste condizioni e la decadenza di coloro i quali, già in carica, vengono sottoposti ad un giudizio contabile di questo tipo.

Noi non neghiamo le anomalie che sono state lamentate dall'onorevole Colitto e dall'onorevole Luzzatto. Noi, cioè, siamo d'accordo che questo giudizio così come si svolge attualmente non offre tutte le garanzie,

come non ci piace, ad esempio, che sia il prefetto a deferire gli amministratori al consiglio di prefettura e che sia questo consiglio di prefettura, il quale in fondo non è che un organo agli ordini del prefetto, perché costituito da funzionari da lui dipendenti, a decidere circa la fondatezza o meno degli addebiti mossi dalla prefettura medesima.

Non siamo quindi contrari, anzi chiediamo al ministro dello interno che si modifichi questa procedura. Siamo pronti a votare un ordine del giorno nel senso di innovare la legge provinciale e comunale in questo campo per far sì che questo giudizio sia affidato a magistrati indipendenti. Ma, onorevoli colleghi, non possiamo ammettere che, fino a quando tutta questa materia non sarà riesaminata e riformata, un amministratore che si trovi sottoposto a un giudizio di responsabilità contabile possa conservare ancora la sua carica. A noi questo pare inammissibile: ci pare che l'incompatibilità sia più che evidente che in qualsiasi altro caso. Quindi, è una ragione soprattutto morale che ci impone di opporci agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi presentati?

BUBBIO, *Relatore*. Sono d'avviso che le due cose siano inconciliabili: chiunque abbia una lite contabile con il comune non può essere consigliere e non vedo perché si debba escludere proprio il sindaco...

LUZZATTO. Perché vi è il numero 8.

BUBBIO, *Relatore*. Non vi è però ancora una decisione al riguardo. Concludendo, non posso che far mie le conclusioni espresse dall'onorevole Marotta e mi dichiaro perciò contrario agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo si rimette al parere espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

TURCHI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo Colitto (cui si è associato l'onorevole Luzzatto), non accettato dalla Commissione né dal Governo, del quale ho già dato lettura.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MACRELLI

(Segue la votazione)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti.	460
Maggioranza	231
Voti favorevoli	236
Voti contrari	224

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione*

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Alliata di Montereale — Almirante — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Anfuso — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Antoniozzi — Assennato — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Barberi Salvatore — Barbieri Orazio — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basso — Bei Ciufole Adele — Beltrame — Beradi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bozzi — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Buralo Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Cafiero — Caiati — Calabrò Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Campilli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Caprara — Carcaterra — Caronia — Castellarin — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cera-

volo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colognatti — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Covelli — Cremaschi — Curcio.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Delcroix — Della Seta — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Dei Vescovo — De Marsanich — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzio Ernesto — De Meo — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Prisco — D'Onofrio — Driussi — Dugoni.

Ebner — Elkan.

Fabriani — Faletta — Fanelli — Faralli — Farinet — Farini — Fascetti — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giohetti — Girauda — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Gray — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helfer.

Ingrao — Invernizzi — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Lami — La Rocca — La Spada — Latanza — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Maghietta — Magnani — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannoroni — Man-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

zini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Maxia — Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Montagnana — Montanari — Montini — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Muscariello — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Priore — Pugliese.

Quintieri.

Raffaelli — Reali — Repossi — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Romuaddi — Ronza — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scarscia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciaudone — Sciorilli Borrelli — Seoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadola — Spallone — Sparapani — Spataro — Stella — Storechi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Taviani — Teranova — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Togni — Tognoni — Tolloy — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigo — Vignorelli — Villa — Villabruna —

Villani — Vilelli — Viola — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zanotti — Zerbi.

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bontade Margherita.

Cavallari Nerino.

Fadda — Ferrari Aggradi — Ferraris Emanuele — Ferreri.

Matteucci.

Pastore.

Rosati.

Vedovato.

(Concesso nella seduta odierna):

Benvenuti.

Jervolino Maria.

Viale.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Nel primo comma dell'articolo 21 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, dopo le parole « funzioni di scrutatore », vengono inserite le seguenti « purché muniti di licenza elementare ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caprara, Turchi e Gianquinto hanno proposto di sopprimere questo articolo. L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPRARA. Come è noto, la materia che riguarda gli scrutatori è regolata dall'articolo 21 del testo unico 5 aprile 1951, dove è prescritto che, per essere nominati scrutatori, occorre solo una idoneità a questa funzione. Invece, l'articolo 7 proposto dalla Commissione stabilisce che, oltre a questa idoneità, gli scrutatori debbono essere muniti anche di licenza elementare.

La nostra parte ritiene che questa innovazione non sia né opportuna, né utile. Si deve partire dalla considerazione che i partiti politici, i quali propongono gli scrutatori, si preoccupano di sceglierli tra coloro che abbiano conoscenza della legge. Né sembra necessario stabilire qui quella cautela del possesso della licenza elementare, dal momento che essa non è richiesta per il candidato né addirittura per l'eletto, in quanto il candidato non deve esibire alcun titolo di studio e colui che viene eletto deve fare solo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

una prova di alfabetismo, cioè dimostrare di saper leggere e scrivere. Ora, sembra veramente inopportuno che, per colui che praticamente deve soltanto contare i voti, si prescriva una licenza elementare, cioè il possesso di un titolo di studio. L'onorevole Lucifredi mi darà atto che è certo più importante amministrare che non contare i voti. E d'altra parte non si tratta di una norma tecnica, ma invece di una norma politica destinata, per lo meno come tentativo, a mettere in difficoltà determinate formazioni politiche, tentativo che risulta dall'estrema difficoltà di stabilire cosa sia questa licenza elementare, perché la legislazione sull'istruzione pubblica prevede due diverse situazioni per il periodo antecedente alla riforma Gentile e per quello successivo: allora per ottenere la licenza elementare bisognava aver frequentato la terza classe, oggi la quinta.

E vi è un'ultima considerazione da fare: per coloro che volessero sostenere che la ricerca del titolo di studio è facilitata dal fatto che le liste elettorali devono portare l'annotazione del titolo di studio, basterebbe dire che, se questo è vero, rarissimi sono i casi in cui questa annotazione viene fatta.

Riteniamo, quindi, che si tratti di una stravaganza assolutamente da non accettare e pertanto ne proponiamo la soppressione, non rientrando questa norma nel sistema delle leggi elettorali amministrative né politiche del nostro paese.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Luzzatto e Amendola Pietro hanno proposto di sostituire alle parole « muniti di licenza elementare » le altre: « sappiano leggere e scrivere ».

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di illustrarlo.

LUZZATTO. Rinuncio ad illustrarlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha proposto di aggiungere, in fine, le parole « purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CACCIATORE. Ho ripiegato sulla promozione alla quarta elementare, o licenza elementare inferiore, per vari motivi ed anzitutto perché il mio emendamento non intacca lo spirito che anima l'articolo sottoposto al nostro esame. Va rilevato che oggi, dato il nuovo ordinamento degli studi pochi hanno la licenza elementare. Il collega Caprara diceva che non è chiaro cosa significhi esattamente la dizione « licenza elementare ». Io ricordo che quasi tutti coloro che hanno

superato l'esame di ammissione alla prima media — che si sostiene dopo la quarta classe — non hanno la licenza elementare, per conseguire la quale occorre frequentare la quinta elementare e sostenere un apposito esame. Quindi si dà il caso che molti dei nostri colleghi non hanno la licenza elementare, pur avendo la laurea. Però vi sono giovani i quali hanno frequentato la prima media, la seconda, la terza e non hanno conseguito la licenza media, e non hanno perciò né questa né la licenza elementare. Quindi essi non potrebbero essere nominati scrutatori. Ma dobbiamo pensare alla percentuale altissima di analfabeti rilevata dall'inchiesta sulla miseria. Sono state raggiunte delle punte altissime allorché si è fatta l'inchiesta sui giovani delle nuove leve. In alcune province si è raggiunto anche il 50 per cento di analfabeti. Ora, in proporzione, certamente noi vremo un gran numero di giovani che non hanno la licenza elementare, e quindi in molti paesi, ove non esiste né la quarta e tanto meno la quinta elementare, resterebbe privilegio di pochi esplicitare le mansioni di scrutatore.

Io dicevo che il mio emendamento non intacca lo spirito dell'articolo che dobbiamo approvare, perché se il fine è che lo scrutatore sappia leggere e scrivere, io credo che chi ha la promozione alla quarta elementare o la licenza elementare inferiore sappia certamente leggere e scrivere.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

BUBBIO, Relatore. L'onorevole Cacciatore nel suo emendamento aggiunge: « purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare ». Dichiaro, come relatore, di accettare l'emendamento Cacciatore (so che anche molti colleghi sono d'accordo), che in sostanza chiede che si sia superato quello che un tempo veniva chiamato l'esame di proscioglimento dalle scuole elementari inferiori, e cioè il passaggio dalla terza alla quarta elementare.

Sono invece contrario all'emendamento Luzzatto, perché ritengo che non sia sufficiente saper leggere e scrivere: occorre qualcosa di più, trattandosi di una funzione di una certa delicatezza, che richiede competenza e istruzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Se si tratta di richiedere la licenza elementare inferiore, il Governo non si oppone.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento ?

LUZZATTO. Rinunzio, se è accettato l'emendamento Cacciatore.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento ?

CAPRARA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Caprara, soppressivo dell'articolo 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore inteso ad aggiungere, in fine, le parole: « purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 comprensivo dell'emendamento testé votato:

« Nel primo comma dell'articolo 21 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, dopo le parole « funzioni di scrutatore », vengono inserite le seguenti « purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare ».

(È approvato):

Si dia lettura dell'articolo 8.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 22 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 22-bis:

« Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Nel secondo comma dell'articolo 23 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono sopresse le parole « più anziano ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caprara, Turchi e Gianquinto hanno proposto di sopprimerlo. Questo emendamento è precluso dalle precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 10, 11 e 12, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 10.

Nel primo comma dell'articolo 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, alle parole: « nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso delle elezioni, prima delle ore 6 », sono sostituite le seguenti: « nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio ».

Nel numero 3° del predetto comma, alle parole: « cinque copie », sono sostituite le seguenti: « tre copie ».

Le tabelle A, B e C, di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono sostituite, rispettivamente, con le tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

(È approvato).

ART. 11.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 27 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore.

« Le candidature devono essere presentate, per ciascun comune, da almeno 50 elettori nei comuni con più di 5.000 abitanti, 30 nei comuni con più di 2.000 abitanti e 10 nei minori. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre anzidette ».

Nel sesto comma, alle parole: « paternità e luogo di nascita », sono sostituite le seguenti: « luogo e data di nascita ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Dopo il settimo comma è inserito il seguente:

« Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica ».

(È approvato).

ART. 12.

Dopo l'articolo 27 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 27-bis:

« Nel caso di elezioni con rappresentanza separata per frazioni, le norme di cui all'articolo precedente si intendono riferite alle singole frazioni anziché al comune e, nel caso in cui alla frazione è stato assegnato un numero di consiglieri inferiore a cinque, il numero massimo dei candidati che possono essere compresi in ogni lista è uguale a quello dei consiglieri da eleggere.

« I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della frazione.

« Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista ed in più di una frazione ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 13.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

L'articolo 28 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentati in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

c) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al 7° comma dell'articolo 27 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi ».

PRESIDENTE. L'onorevole Jervolino Angelo Raffaele propone di aggiungere alla fine della lettera b) le parole: « ricusa ancora i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura esclusivamente religiosa ».

L'onorevole Jervolino Angelo Raffaele ha facoltà di illustrare questo emendamento.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Propongo alla Camera di approvare, per la legge amministrativa, lo stesso provvedimento che abbiamo adottato per la legge elettorale politica. Naturalmente le medesime ragioni, espone in quella sede, valgono anche per questa: e ciò nonostante che la dizione letterale sia diversa nei due disegni di legge. Quello che importa è la identità della sostanza e del fine da raggiungere.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BUBBIO, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

AGRIMI. Non è la stessa formula adottata per le elezioni politiche, perché qui si dice: « di natura esclusivamente religiosa ».

PRESIDENTE. Allora togliamo l'avverbio « esclusivamente ».

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Signor Presidente, devono però ritenersi consacrate nel verbale di questa seduta le stesse osservazioni che ho fatto nell'altra sede. Vi è una ragione per la quale ho incluso quell'avverbio nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Perché si riferisce al contrassegno del suo gruppo.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Sì, onorevole Presidente. Pertanto è necessario consacrare nel verbale di questa seduta che la Camera intende in modo chiaro escludere il contrassegno della democrazia cristiana. (*Commenti a sinistra*). Nel qual caso non ho difficoltà a sopprimere la parola « esclusivamente ». In caso contrario, insisto perché resti la parola « esclusivamente ».

PRESIDENTE. Lasciamo agli atti questa sua precisazione e interpretazione.

Poiché l'emendamento è accettato dalla Commissione, esso integra il testo dell'articolo 13, che, così integrato, pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Dopo l'articolo 29 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 29-bis:

« Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo.

« In tal caso, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediata notizia al prefetto al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. Il prefetto dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi, a cura del sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale mandamentale.

« Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto con le modalità di cui all'articolo 18 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Nel secondo comma dell'articolo 30 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole « un terzo » sono sostituite con « la metà ».

Dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista ».

Nel sesto comma le parole: « paternità e luogo di nascita », sono sostituite dalle seguenti: « luogo e data di nascita ».

Il n. 3° dell'ottavo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

« 3°) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;

4°) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'articolo 27 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Luzzatto e Amadei hanno presentato un emendamento, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Nel quarto comma alle parole: « ai due terzi », sostituire le parole: « a un terzo ».

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgerlo.

LUZZATTO. Si tratta del numero minimo. Nella legge del 1951, in relazione al sistema del premio maggioritario dei due terzi, era stata inserita la norma che non potessero essere presentate liste nei comuni con trenta consiglieri se non avessero un minimo di venti candidati, e via di seguito dove fosse maggiore il numero dei consiglieri con un minimo di due terzi di candidati. Il minimo in pratica è risultato assai alto e non corrispondente a quanto si pratica in tutte le altre elezioni in cui possono essere presentate liste di minoranza. Si propone ora che, non essendovi più ragione per il limite di due terzi, il limite minimo sia ridotto a un terzo, cioè almeno 10 candidati se vi sono 30 consiglieri da eleggere, o 20 se 60 e così via, sembrando sufficiente a dare consistenza alla lista e non esorbitando per scoraggiare liste di minoranza, che vogliono concorrere soltanto a una rappresentanza minoritaria.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

BUBBIO, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15, così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 31 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Il primo comma dell'articolo 32 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

con contrassegni notoriamente usati da altri parliti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'8° comma, n. 2, dell'articolo 30 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi».

Il secondo e l'ultimo comma sono soppressi.

PRESIDENTE. L'onorevole Jervolino Angelo Raffaele ha presentato un emendamento inteso ad aggiungere alla lettera b), in fine: «ricusa ancora i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura esclusivamente religiosa».

Analogamente a quanto abbiamo fatto nel precedente suo emendamento, onorevole Jervolino, possiamo togliere l'avverbio «esclusivamente».

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BUBBIO, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 con l'emendamento Jervolino senza la parola «esclusivamente».

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 18, 19 e 20, che, poichè non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 18.

Nel primo comma dell'articolo 33 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono sopresse le parole: «con la indicazione dei collegamenti».

(È approvato).

ART. 19.

Il secondo comma dell'articolo 34 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purchè prima dell'inizio della votazione».

(È approvato).

ART. 20.

Il secondo comma dell'articolo 39 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dai seguenti:

«Per l'espressione del voto da parte degli elettori fisicamente impediti valgono le norme di cui ai commi secondo e seguenti dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

«I certificati medici possono essere rilasciati dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

«Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

I primi quattro commi dell'articolo 41 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

«Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni di cui all'articolo 12 il presidente invita inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

«Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, purchè siano in possesso della licenza elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.

«Quindi il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

« Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

« Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

« Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

« Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se entrambe le urne sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

« Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

« Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della eventuale cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

« Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e, nel verbale, fa attestazione del numero indicato nel bollo.

« Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella prima urna o nell'apposita cassetta.

« Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 8 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tarozzi e Gianquinto hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere nel terzo comma le parole: « siano in possesso della licenza elementare ».

TAROZZI. Si dovrebbe adottare la formula di prima, cioè l'ammissione alla quarta elementare.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione ?

BUBBIO, Relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21 con l'emendamento Tarozzi (abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta elementare).

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

CECCHERINI, Segretario, legge:

L'articolo 42 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

« L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata (e anche chiusa nei comuni nei quali è prevista la scheda di cui agli allegati C e D). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

« Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

« Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

« Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

CECCHERINI, Segretario, legge:

« L'articolo 44 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

« A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

1°) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2°) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3°) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei comuni di cui all'articolo 12 possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4°) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei comuni di cui all'articolo 12 è consentito ai rappresentanti di lista di trattenerli all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

« Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

« La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente o di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali.

« Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

« Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

« La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amadei e Luzzatto hanno proposto di sopprimere questo articolo e, conseguentemente, di sopprimere anche gli articoli 25 e 31.

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

LUZZATTO. Si tratta della soppressione del voto del lunedì. Il ministro ha parlato di

elezioni congiunte provinciali e comunali. Per questa ipotesi, che sarà quella delle prossime elezioni generali, la norma è stabilita già dalla legge elettorale provinciale, non in discussione, la quale dice che, se le elezioni avvengono contemporaneamente, si vota anche il lunedì. Inserirla qui non avrebbe alcun effetto per le prossime elezioni generali, ma avrebbe sicuramente effetto non per ipotetiche elezioni future, perché sappiamo oramai che è uso cambiare la legge ad ogni elezione, ma per le elezioni sporadiche, nelle quali il caso è particolarmente assurdo. Ove in un comune, magari piccolo, si voti solo per le elezioni comunali (non per le provinciali) e si voti solo in quel comune, che vi si debba votare anche il lunedì, con turbamento della vita del comune e disordine senza alcun vantaggio, mi pare che non vi sia alcuna ragione. Pertanto, mi permetto di insistere.

PRESIDENTE. Ai fini della votazione, ella potrebbe ripiegare sull'emendamento Gianquinto, inteso a sopprimere il n. 4°).

LUZZATTO. Il mio emendamento, signor Presidente, tende a tornare alla vecchia legge. Mi pare più semplice che si voti su di esso.

PRESIDENTE. È d'accordo l'onorevole Gianquinto?

GIANQUINTO. Senz'altro, signor Presidente. Rinuncio al mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha, a sua volta, presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole « che chiude le urne stesse produce » le altre: « che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico, di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CACCIATORE. Signor Presidente, nell'articolo, mentre vi è la prescrizione della formazione del plico, non vi è la relativa sanzione. Ho fatto il mio dovere facendo rilevare la cosa: la Camera veda se può fare il suo accettando il mio emendamento, che rende più perfetta la legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 23?

BUBBIO, *Relatore*. Quanto all'emendamento Luzzatto, penso che la votazione debba continuare la mattina del lunedì anche nel caso in cui non si verifichi la doppia elezione dei consigli comunali e di quelli provinciali. Noi vogliamo semplicemente che tutti abbiano la possibilità di votare e quindi allarghiamo il periodo; e non comprendo davvero perché

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

vi sia opposizione a questa norma che tende ad assicurare a tutti l'espressione del voto.

Quanto all'emendamento Cacciatore, non sono contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sono contrario all'emendamento Luzzatto proprio per le ragioni espresse dallo stesso onorevole Luzzatto. Se ho ben capito, egli vuol sopprimere l'articolo 23 perché superfluo. Se è superfluo non è però dannoso. Tanto vale, quindi, mantenerlo.

In verità, poi, la norma non solo non è dannosa ma è utile, perché, come ha detto il relatore, serve a facilitare l'accesso alle urne.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Luzzatto-Amadei soppressivo di tutto l'articolo 23.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 23, integrato con l'emendamento Cacciatore, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Nel n. 3 del primo comma dell'articolo 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: « il bollo e le firme degli scrutatori », sono sostituite con le parole: « appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha proposto il seguente comma aggiuntivo da premettere all'articolo:

« Nel n. 2° del primo comma dell'articolo 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: « vidimata dal presidente e da due scrutatori », sono sostituite con le parole: « vidimata in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori ».

Ha facoltà di illustrarlo.

CACCIATORE. Il mio emendamento è necessario per evitare quello che, purtroppo, è già avvenuto in molti comuni e, fra gli altri, anche in quello della mia Salerno, dove la democrazia cristiana ha fatto ricorso contro i risultati elettorali proprio perché non vi era stata la vidimazione foglio per foglio. La Giunta provinciale amministrativa ha accolto il ricorso e il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza.

La stessa cosa è avvenuta in parecchi altri comuni. A Salerno furono annullate le operazioni elettorali di 75 sezioni su 81; in un

altro comune sono state rifatte le elezioni in una sola sezione, cioè in quella dove non vi era stata la vidimazione foglio per foglio.

Poiché si tratta di una prescrizione contenuta nella legge elettorale politica, credo che sia il caso di introdurre l'emendamento anche in quella amministrativa, onde evitare possibilità di contestazioni e di annullamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

BUBBIO *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Cacciatore che introduce una maggiore cautela e una utile garanzia.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 con l'emendamento Cacciatore, accettato dalla Commissione e dal Governo:

Nel n. 2° del primo comma dell'articolo 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: « vidimata dal presidente e da due scrutatori », sono sostituite con le parole: « vidimata in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori ».

Nel n. 3° del primo comma dell'articolo 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole « il bollo e le firme degli scrutatori », sono sostituite con le parole: « appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore ».

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Dopo l'articolo 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 45-bis:

« Appena compiute le operazioni previste dall'articolo precedente, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

« Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedì ».

PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo Bernieri-Turchi-Gianquinto è precluso.

Pongo in votazione l'articolo 25 testé letto.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 26.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Nel primo comma dell'articolo 47 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: « una frazione », sono sostituite con le seguenti: « una parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Nel secondo comma sono soppresse le parole: « di croce ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

CECCHERINI, *Segretario*, legge.

L'articolo 48 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

« L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

« Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 2, 3, 4 o 5 rispettivamente per i comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 40, 50, 60, 80.

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista.

« Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

« Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

« Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

« Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

« Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

« Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il comune sono nulle.

« L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci, purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

« Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

« Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle, se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti della attribuzione del voto di lista, a norma del comma precedente ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Marotta, Agrimi e Concetti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole: « ogni elettore può esprimere preferenze », fino alle parole « da eleggere è fino a 40, 50, 60, 80 » le altre: « Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 4 per i comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 60, non superiore a 5 per i comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 80 ».

L'onorevole Marotta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAROTTA. L'emendamento tende ad accrescere la facoltà da parte dell'elettore di dare voti di preferenza. Sono d'accordo con tutti i colleghi che parlano male del sistema delle preferenze; allo stato attuale, però, il fatto di poter dare solo due preferenze in taluni comuni accresce gli inconvenienti del sistema. Noi sappiamo infatti come nelle elezioni comunali si presentino generalmente delle personalità di primo piano nella vita dei partiti e anche degli illustri parlamentari. Ora, l'elettore si trova moralmente costretto a preferire questi candidati più illustri e quindi esaurisce tutte le sue possibilità di preferire dando il voto a questi più illustri candidati, per cui la scelta degli altri eletti viene effettuata da un numero ristrettissimo di elettori, che sono proprio quelli che meno sentono il riguardo per le personalità incluse

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

nella lista medesima. Ora, per rendere questa scelta più oculata e per far sì che il corpo elettorale possa partecipare in massa alla scelta degli eletti, è opportuno elevare il numero di preferenze riservate a ciascun elettore. Quindi propongo che siano portate a quattro per i comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere sia fino a 60, e che siano portate a cinque per i comuni in cui tale numero sia fino a 80.

Tanto più opportuna appare la mia proposta, in quanto noi sappiamo che per l'elezione della Camera dei deputati è possibile dare un minimo di tre preferenze, anche quando le liste contengono 8 o 10 nomi di candidati.

A maggior ragione si devono poter dare preferenze in numero di 4 o 5 quando nelle elezioni comunali le liste contengono un minimo di 30 nomi fino a un massimo di 80 nomi.

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Alle parole:* Ogni elettore può esprimere preferenze, *fino alle parole:* da eleggere fino a 40, 50, 60, 80, *sostituire le parole:* L'elettore può esprimere voto di preferenza od aggiunto non ha facoltà di esprimere congiuntamente l'uno e l'altro ».

« *Consequentemente, sopprimere le parole:* Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata ».

« *Aggiungere, in fine, le parole:*

« Il voto aggiuntivo si esprime, scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome del candidato o dei candidati, nel numero consentito, scelti in qualsiasi lista della circoscrizione.

L'esercizio del diritto di voto aggiunto determinerà il voto di lista alla lista del simbolo e un voto da aggiungersi ai voti di preferenza dati alla persona del candidato della propria lista. Il voto aggiunto non può esprimersi mediante numero ».

Ha facoltà di svolgerli.

DEGLI OCCHI. Sono rimasto in dubbio se proporre e sostenere vigorosamente questo mio emendamento in relazione all'introduzione del voto aggiunto in sede di legge per le elezioni amministrative o non piuttosto in sede di legge per le elezioni politiche. Per altro, le ragioni al voto aggiunto valendo sia per le elezioni amministrative che per quelle politiche, per ragioni di armonia ne parlo ora,

l'occasione alla priorità offrendosi. Veramente per l'introduzione del voto aggiunto nelle elezioni politiche, a mio avviso, anche più ricorrono per elementi propri alla consultazione strettamente politica e mi riservo in quella sede di illustrarle tutte. Ma non rinuncio nemmeno ora ad osservare: primo. le elezioni amministrative, anche se diventano politiche, sono amministrative (e sarebbe desiderabile che soprattutto venissero scelti dei buoni amministratori); e allora la possibilità di designare fuori della propria lista favorirebbe qualche indicazione tecnica indiscussa. Secondo: darebbe senso di libertà all'elettore.

Noi continuiamo a sparare a salve contro la partitocrazia; noi continuiamo a dire che l'elettore è incapsulato dalle determinazioni dei segretari dei partiti. Poi, quando qualcuno propone di dare respiro alla libertà dell'elettore, si dice: ma non è il caso che questo si faccia.

Ora, pare a me che la democrazia, che è acquisizione di coscienze, è particolarmente moralizzatrice quando non nega la dignità personale dell'avversario. È evidente che quando sarà consentito anche in sede di elezioni amministrative di indicare qualcuno che è fuori della propria lista, si sceglierà naturalmente con il criterio della dignità morale, e si sceglierà anche con il criterio della dignità amministrativa.

Pertanto il voto aggiunto, di cui ho celebrato utili esperimenti in un mio recente discorso, anche in sede di elezioni amministrative dovrebbe essere introdotto.

Accade di discutere continuamente di aperture a destra e di aperture a sinistra. È chiaro che si potrebbe, in sede elettorale, dare una indicazione politica. Perché è evidente che se su lista della democrazia cristiana si avranno molti voti aggiunti per l'onorevole Nenni, ne deriverà indicazione di apertura a sinistra, se in ipotesi si verificherà il contrario, cioè che vi fossero dei voti aggiunti per le destre — orrore! — ne conseguirebbe una indicazione di apertura a destra.

Ad ogni modo, concludendo, mentre mi riservo in sede di discussione della legge elettorale politica di sostenere — con pienezza di argomentazione — il voto aggiunto, qui mi limito ad affermare: che il voto aggiunto dà un senso di libertà al cittadino elettore, il quale deve essere rispettato nel suo desiderio di non essere costretto in quelli che sono i rigori della segreteria politica del proprio partito; che il voto aggiunto dà un'indicazione di ordine morale, perché è supremo orgoglio ve-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

dere riconosciuto il proprio titolo intellettuale e morale da parte dell'avversario. Infine il voto aggiunto può determinare la scelta di capaci elementi, l'elettore preparando convergenza di eletti, in indicazione politica.

Non avvenga che prevalga mai iroso e ristretto criterio politicamente fazioso. Chiedo di considerare questo problema che ha notevole interesse. Se la democrazia sente il partito, la democrazia non nega la bellezza — e comprende il desiderio — di ponti lanciati che possono significare anche acquisizione, attraverso l'arco ideale, di elementi pur lontani.

Né si obietti: l'esperimento potrebbe dar luogo a sofisticazioni di natura partitica. Ma se pensiamo che l'avversario organizzi la designazione del peggiore dei suoi avversari, evidentemente facciamo il necrologio della dignità morale dei partiti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 27?

BUBBIO, Relatore. Sono d'avviso che occorra dare all'elettore la possibilità di designare un numero maggiore di preferenze rispetto a quelle che la legge attualmente consente, per evitare ogni ipotetico accaparramento delle preferenze su poche persone di prima linea, escludendo gli altri candidati.

La legge attuale all'articolo 48 stabilisce che quando vi sono 40 consiglieri si possono dare soltanto 2 preferenze; per 50 consiglieri se ne possono dare 3; per 60, 4; per 80, 5.

Credo, quindi, che si possa accettare l'emendamento dell'onorevole Marotta, portando a quattro il numero delle preferenze nei casi in cui sono ora stabilite nel numero di due o di tre. Questa variante rende certamente possibile una maggior distribuzione di preferenze tra molti candidati, e così si potrà anche evitare il caso singolare che, venendo a mancare per qualunque ragione un consigliere, possa a lui subentrare un candidato, il primo dei non riusciti nella elezione, avente un numero minimo di preferenze, con implicita menomazione del prestigio del consiglio e dello stesso nuovo consigliere; viceversa, se vi sarà la possibilità di dare un maggior numero di preferenze, almeno in parte potrà essere attenuato questo inconveniente.

Per questi motivi sono favorevole all'emendamento Marotta.

All'emendamento Degli Occhi già ho accennato in sede di discussione generale, ricordando che nella legge del 1919 e in quella del 1923, per le elezioni politiche, era stata contemplata questa possibilità di voto aggiunto a favore di candidati appartenenti

ad una lista diversa da quella di cui si era votato il simbolo; ma ciò in rapporto alle elezioni politiche per i motivi in passata seduta esposti. Nelle elezioni amministrative nei comuni col sistema proporzionale mi sembra per altro che questa facoltà non sia opportuna, essendo ben diversa la situazione.

È ancora da avvertire che attualmente in tutti i comuni a sistema maggioritario, cioè quelli fino a 10.000 abitanti, è ammessa la facoltà di dare voti anche a candidati di altre liste.

Ritengo pertanto che sia già abbastanza notevole questa concessione che vale per ben venti milioni di abitanti, quanti cioè ne contano i 6.769 comuni in cui si applica il sistema maggioritario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi emendamenti?

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Accetto l'emendamento Marotta. Sono invece decisamente contrario agli emendamenti dell'onorevole Degli Occhi. Mi auguro di trovare una occasione nella quale potremo essere d'accordo.

Ora, le esperienze del 1919 e del 1924 sono state nettamente negative, tanto è vero che la legislazione non le ha ripetute.

Nella proporzionale a scrutinio di lista e con voto preferenziale, il voto aggiunto rappresenta un fattore che può perturbare gravemente l'intera funzionalità del sistema proporzionale. Con il voto aggiunto l'elettore ha la possibilità di influire nella graduatoria dei candidati di liste diverse: una massa disciplinata di un determinato partito può sconvolgere l'ordine di preferenze stabilito per i propri candidati dagli elettori del partito avversario. Possono verificarsi, come si sono verificati, i più ibridi e strani connubi tra candidati compresi in liste di partiti avversari.

Questo inconveniente, che attiene al piano politico e ad una suprema esigenza etica, secondo me, fa passare in seconda linea tutto il resto: obiezioni e difficoltà, peraltro non lievi, sorgerebbero per assicurare funzionalità tecnica alla proposta, specialmente per quanto riguarda le gravi complicazioni che nascerrebbero in sede di scrutinio e di calcolo della cifra individuale dei singoli candidati, la quale dovrebbe essere determinata sommando i voti di preferenza coi voti aggiunti. Immaginiamoci che cosa accadrebbe in tema di elezioni amministrative!

Queste sono le succinte ragioni per le quali il Governo è decisamente contrario agli emendamenti dell'onorevole Degli Occhi,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

DEGLI OCCHI. Chiedo di dare un brevissimo chiarimento. (*Commenti*).

PRESIDENTE. È contro il regolamento, ma all'onorevole Degli Occhi si può concedere.

DEGLI OCCHI. Sono veramente commosso per la cortesia del nostro Presidente.

Innanzitutto non so a che cosa si riferiva il ministro quando ci ha detto che le esperienze del 1919 e del 1921 sono state catastrofiche. Per quanto riguarda il mio ricordo, le esperienze di quegli anni hanno stabilito veramente l'alto significato del voto aggiunto.

L'onorevole ministro non ha detto assolutamente una parola sul punto che per me è essenziale, quello relativo a una certa libertà consentita agli elettori. Evidentemente, noi stiamo squalificando la democrazia, perché pensare che un partito possa, con il voto aggiunto, introdurre il peggiore elemento del partito avversario, significa proprio che si considera la battaglia politica come un'imboscata. A questa concezione non penso che alcun partito possa accedere, e questa imboscata provocare.

Dico che coloro che sono gli assertori del collegio uninominale potrebbero avvertire in questo voto aggiunto forse l'avvio a possibilità uninominalistiche. E, pertanto, se non sarò solo, ma con altri, sarà buona compagnia, evidentemente non mi dispiacerà. Ma, dato che il problema, come ha detto l'onorevole ministro, è grave, vi prego di considerare la mia richiesta, onorevoli colleghi, come espressione profondamente liberale e profondamente democratica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marotta, Agrimi e Concetti, sul quale la Commissione e il Governo hanno espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo emendamento Degli Occhi sul quale la Commissione e il Governo hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Restano quindi assorbiti gli altri due emendamenti Degli Occhi.

Pongo in votazione l'articolo 27 del testo della Commissione integrato dall'emendamento Marotta.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli 28, 29, 30, 31, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione,

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 28.

L'articolo 49 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

(*È approvato*).

ART. 29.

Il secondo comma dell'articolo 50 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nei comuni di cui all'articolo 11, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati ».

(*È approvato*).

ART. 30.

Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

Al secondo comma dell'articolo medesimo sono premesse le parole: « Per lo spoglio dei voti ».

(*È approvato*).

ART. 31.

L'articolo 54 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 32.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 55 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

« Sono nulli i voti contenuti in schede:

1°) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) della presente legge o non portano il bollo o la firma richiesti dall'articolo 41;

2°) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

LEGISLATURA DI -- DISCUSSIONI -- SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

3°) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato.

« I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gianquinto, Caprara e Turchi hanno presentato un emendamento inteso a sostituire il n. 2°) con il seguente:

« 2°) che presentino comunque tracciati nomi, segni o altre indicazioni diverse da ciò che si è stampato.

Fanno eccezione i segni relativi al voto di lista e alle indicazioni di preferenza ».

L'onorevole Gianquinto ha facoltà di svolgerlo.

GIANQUINTO. Noi miriamo ad introdurre una norma che elimini ogni perplessità e ogni incertezza in merito alla nullità delle schede. Con la formula che proponiamo qualsiasi segno, qualsiasi tracciato, qualsiasi scrittura che viene aggiunta alla scheda determina la nullità del voto. L'elettore deve sapere che sulla scheda deve segnare soltanto la lista e i nomi dei candidati a cui intende dare la sua preferenza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dugoni e Luzzatto hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere al n. 2°), le parole « in modo inoppugnabile ».

L'onorevole Dugoni ha facoltà di svolgerlo.

DUGONI. Noi siamo di opinione che non sia necessaria l'introduzione della dizione « in modo inoppugnabile ». A proposito della nullità delle schede, si è giunti ad un punto, che se qualcuno non ha messo nome, cognome e paternità, tutte le schede devono essere ritenute valide. Comprendo che vi possa essere una certa indulgenza, che sia opportuna anche in considerazione dell'allargamento del corpo elettorale, dato che la individuazione diventa sempre più difficile. Ma io credo che proprio per questo è opportuno fissare il concetto che le schede per essere nulle devono almeno essere sospette, attraverso qualche segno, di rilevare il nome del votante.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 32 ?

BUBBIO, Relatore. Per quanto riguarda il primo emendamento, devo ricordare che sul problema si è discusso a lungo in Commissione, che si è dichiarata concorde nel ritenere che la scheda è nulla, quando su di essa esistono dei segni che possano essere interpretati in modo indubbio come segni di riconoscimento. Ora, ad evitare eccessive restrizioni atte a distruggere la validità del voto, non si può considerare un qualsiasi segno, indipendente dalla volontà e derivante da qualunque causa materiale, come un vero e proprio segno di riconoscimento. (*Interruzioni a sinistra*). Si hanno ormai centinaia di migliaia di votanti, e non mi pare affatto probabile che si ricorra di proposito all'apposizione di un segno particolare al fine di farsi riconoscere. Chiara e precisa è in punto la dizione usata dalla legge e emendata dalla Commissione, nel senso che la scheda è nulla quando presenti scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Pertanto non posso che dichiararmi contrario all'emendamento, dovendosi riconoscere che il testo ha previsto tutte le ipotesi, senza che sia d'uopo altra aggiunta, che anzi toglierebbe efficacia a quanto è già molto chiaro.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

TAMBRONI, Ministro dell'interno. La presentazione degli emendamenti Gianquinto e Dugoni costituisce per me un motivo di viva sorpresa. Il testo della Commissione, modificativo del testo del disegno di legge presentato dal Governo, fu concordato in sede di Commissione, compreso l'inciso « in modo inoppugnabile ». Se non si vuole più riconoscere questo concordato di Commissione, lo si dica. Ma anche qui io non so vedere le recondite ragioni. Prego gli onorevoli Gianquinto e Dugoni di ritirare i loro emendamenti. Altrimenti dichiaro di essere decisamente contrario a che siano accolti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Dugoni tendente a sopprimere al numero 2°) le parole: « in modo inoppugnabile », non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Gianquinto tendente a sostituire il numero 2°) con il seguente

« 2°) che presentino comunque tracciati nomi, segni o altre indicazioni diverse da ciò che si è stampato.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Fanno eccezione i segni relativi al voto di lista e alle indicazioni di preferenze ».

Esso non è stato accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo della Commissione, testé letto.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 33, 34 e 35, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 33.

Al primo comma dell'articolo 58 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: « riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni », sono sostituite con le parole: « nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce ».

(È approvato).

ART. 34.

Il primo comma dell'articolo 59 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

Al secondo comma dell'articolo medesimo sono premesse le parole: « Per lo spoglio dei voti, ».

(È approvato).

ART. 35.

L'articolo 60 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

« Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1°) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano il bollo o la firma richiesti dall'articolo 41;

2°) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 36.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Gli articoli 63 e 64 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Nei comuni di cui all'articolo 12 il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

« Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

« La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

« La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

« Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di questa ultima, per sorteggio.

« Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

« Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ».

PRESIDENTE. L'onorevole De Vita ha proposto un emendamento tendente a sostituire le parole: « Per l'assegnazione del numero dei consiglieri » sino alle parole « secondo l'ordine dei quozienti », con le parole

« Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista, si divide il numero complessivo dei voti validi di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendosi così il quoziente. Dopo di che si attribuiscono ad ogni lista tanti seggi quante

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

volte il detto quoziente entra nella cifra elettorale della lista stessa.

I seggi non attribuiti con questa operazione vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i resti maggiori.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i propri candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo i criteri previsti dai commi precedenti.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ».

Ha facoltà di svolgerlo.

DE VITA. Mantengo il mio emendamento perché penso che comunisti e socialisti lo voteranno per principio. Mi auguro che la democrazia cristiana quanto meno lo voterà per solidarietà con i partiti minori del centro democratico.

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. Mi dispiace di dover deludere il collega ed amico onorevole De Vita. Non possiamo assolutamente accettare il suo emendamento. Su questo argomento si è discusso molto nei giorni scorsi sia in Commissione, sia negli ambienti politici, sia sulla stampa. Generalmente si sono contrapposti i due metodi elettorali in questi termini: il metodo d'Hondt e il metodo della proporzionale pura. È parso a taluno che il metodo d'Hondt sia contrario al sistema della proporzionale pura. Tengo a rettificare questa asserzione del tutto inesatta in quanto tutti sappiamo che la proporzionale pura si può applicare soltanto nel caso, puramente teorico, che i voti si distribuiscano tra tutte le liste in maniera che il quoziente naturale sia esattamente contenuto nelle votazioni conseguite dalle liste medesime, senza che si abbia alcun resto. Un caso che si può solo ipotizzare, ma che in realtà non si verifica mai. Nell'ipotesi assurda che si dovesse verificare, sia applicando il metodo d'Hondt che il sistema proposto dal collega De Vita, si otterrebbe sempre lo stesso risultato, cioè il riparto puramente ed esattamente proporzionale.

Nell'ipotesi reale che vi siano dei resti, non possiamo mai avere la proporzionale pura e dobbiamo cercare di approssimarci ad essa. L'approssimazione è tanto più esatta quanto minore è lo scarto del costo in voti dei vari eletti delle singole liste. Mi riferisco al riguardo alle critiche mosse alla legge elettorale

politica che, si è sempre detto, attua il principio della proporzionale sul piano nazionale, perché gli eletti di alcuni partiti costano molto di più degli eletti di altri partiti. Perciò dovremmo trovarci tutti d'accordo nell'ammettere che eliminando o riducendo al minimo questo scarto noi attuamo la proporzionale pura.

La realtà inoppugnabile è questa: con il sistema proposto dall'onorevole De Vita lo scarto tra il costo in voti degli eletti di una lista ed il costo in voti degli eletti di altre liste può arrivare veramente ad entità rimarchevoli. Possiamo arrivare, dove si presentano 10-15 liste, ad assegnare un quoziente ad una lista che abbia preso poco più di un dodicesimo dei voti che rappresentano il quoziente naturale.

Invece con il metodo d'Hondt noi riduciamo al minimo questo scarto, cioè ci approssimiamo il più possibile al sistema proporzionale. Infatti con tale sistema si procede praticamente in questo modo: visto che il quoziente naturale non permette l'integrale assegnazione dei seggi, si abbassa questo quoziente. Di quanto? Di quanto è necessario perché si possa procedere alla integrale assegnazione dei seggi. Laddove il quoziente è 1.000, lo si abbassa a 950-900-850-800, fino a che sia possibile distribuire tutti i seggi.

Quindi, non è vero quel che si vorrebbe far credere e cioè che con questo metodo si toglierebbe il seggio a chi ha conseguito l'intero quoziente. È vero esattamente il contrario, in quanto si assegna il seggio anche a talune liste che si mantengono al disotto del quoziente naturale ma raggiungono comunque il massimo comun divisore.

Quindi non è il caso di parlare di proporzionalità maggiore o minore, e tutte queste polemiche da parte di tutti — conviene dirlo — si fanno perché mutando il sistema è possibile conseguire qualche seggio in più, prescindendo da tutte le asserzioni di principio circa la bontà della proporzionale purissima o della proporzionale corretta.

Ora, noi non saremmo nemmeno del tutto contrari a rinunciare (essendo noi beneficiari di vantaggi che derivano dall'essere un partito forte, non di vantaggi che derivano da un sistema elettorale) a qualche seggio a favore di partiti alleati, o comunque di partiti consolidati esistenti nel Parlamento; ma la verità è che noi non sappiamo, introducendo il sistema proposto dall'onorevole De Vita, chi verrà a beneficiare di questi seggi, ed abbiamo invece la legittima preoc-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

cupazione che la possibilità di poter conquistare un seggio anche con un resto piuttosto esiguo determini un moltiplicarsi di liste in tutti i comuni, tale da alterare sensibilmente l'andamento della campagna elettorale ed anche i risultati delle elezioni.

È per questo motivo che noi ci opponiamo alla modifica proposta. Se fossimo sicuri che i beneficiari di questo mutamento di metodo fossero effettivamente i partiti a noi alleati nella solidarietà governativa, se fossimo sicuri che il nuovo sistema proposto dall'onorevole De Vita non comportasse un fiorire in Italia del poujadismo nella forma più pericolosa, cioè nei comuni di 10-12 mila abitanti, dove potremmo avere addirittura liste di famiglia; se noi fossimo sicuri che tutti questi inconvenienti non si verificassero, potremmo anche aderire all'emendamento De Vita. Ma, in coscienza, proprio volendo servire gli interessi dei comuni, volendo facilitare il buon andamento della campagna elettorale e volendo in certo senso sostenere il sistema proporzionalistico, impedendo che possa degenerare nella polverizzazione delle liste, noi abbiamo il dovere di opporci all'emendamento De Vita e di votare contro. (*Commenti del deputato Pajetta Gian Carlo*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento De Vita?

BUBBIO, *Relatore*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Marotta.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi rimetto a quanto ho già detto.

PRESIDENTE. Onorevole De Vita, mantiene il suo emendamento, dopo le dichiarazioni della Commissione e del Governo?

DE VITA. Sì, signor Presidente.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Abbiamo ascoltato la difesa di ufficio fatta dall'onorevole Marotta del sistema d'Hondt, ed egli ha portato, in verità, un argomento che, come suol dirsi, taglia la testa al toro: ci vuole il sistema d'Hondt perché altrimenti in Italia vince Poujade. Non sapevamo che questa fosse la tesi della democrazia cristiana, tesi che appare veramente rilevante.

Ma, a parte questa battuta, ella, onorevole Marotta, si è rivolto al suo caro amico De Vita e ha detto: noi, se fossimo certi che i seggi andassero a voi, ve li daremmo volentieri e aderiremmo al sistema del quoziente naturale. Riconosco che ella non ha questa certezza; ella però ne ha un'altra: che i seggi

cioè non andranno a loro, che i seggi saranno tolti a loro. E se il giudizio nei confronti del partito repubblicano, del partito liberale e di quello socialdemocratico, vostri collaboratori al Governo, non vi induce a non sacrificarli, mi domando che razza di amicizia sia questa.

D'altra parte, ho rilevato con molto interesse e con qualche piacere l'atteggiamento tenuto da alcuni autorevoli esponenti dell'estrema sinistra mentre ella, onorevole Marotta, parlava. Siccome quegli autorevoli esponenti l'hanno invitata a scrivere un trattato *de amicitia*, io vorrei invitarli, all'atto del voto, a scrivere, con il voto, un capitoletto finale di un trattato *de coerentia*. Perché, se per caso voi dell'estrema sinistra vi comportaste qui come vi siete comportati in Commissione, incoerentemente, prendendovela con la democrazia cristiana ma sostenendone gli atteggiamenti attraverso le astensioni dal voto, sarebbe questo un favoreggiamento delle tesi governative; ed allora molto male avreste fatto a scoprirvi con gli atteggiamenti ironici che avete tenuto in questo momento nei confronti dell'onorevole Marotta.

Spero quindi che l'estrema sinistra abbia mutato il suo atteggiamento e, se così sarà, l'emendamento De Vita sarà approvato e l'onorevole Marotta potrà veramente scrivere fino in fondo il suo trattato *de amicitia* coi fatti e non soltanto a chiacchiere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo De Vita, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 36.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 37.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Al secondo comma dell'articolo 67 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunte le parole: « in sede di tutela ».

L'ultimo comma dell'articolo medesimo è soppresso ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 38

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Nell'articolo 73 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono soppresse le parole: « eccettuato il caso di dimissioni volontarie ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Si dia lettura dell'articolo 39.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Gli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 74. — « Contro le decisioni adottate in materia di eleggibilità, ai sensi dell'articolo 67, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del comune entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

« Il ricorso entro tre giorni dalla data del deposito, per cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

« Se il Consiglio comunale non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla notifica di essi, ne è investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

« Il sindaco notifica, entro cinque giorni all'interessato la decisione presa dal Consiglio

« Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

« Il ricorso a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

« Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

« L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di un ricorso alla Corte d'appello ».

Art. 75. — « Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

« Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 74.

« Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta

provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente.

« Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

« Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha proposto dopo le parole: in materia di eleggibilità », di aggiungere le parole: « dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa in sede di tutela »; di sostituire le parole: « entro tre giorni dalla data del deposito », con le parole: « entro lo stesso termine »; e dopo le parole: « Se il consiglio comunale non provvede », di aggiungere le parole: « con decisione definitiva ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CACCIATORE. Ritengo che il mio primo inciso debba essere accolto se non si vogliono perpetuare le dispute che si sono avute fino a questo momento. Propongo che anche allorché al consiglio comunale si sostituisce la giunta provinciale amministrativa il ricorso vada proposto al consiglio comunale, che è il primo giudice. Tutti i colleghi sanno quale è stata la disputa in materia; tutti hanno inteso parlare di autonomia e di attività giurisdizionale, tutti sanno le sentenze che vi sono state in proposito, ed io credo che vorranno aderire a questo mio emendamento, che non fa altro che chiarire e togliere equivoci dalla legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

BUBBIO, Relatore. Il relatore non è contrario a questo emendamento unicamente poiché meglio chiarisce quanto nella legge è già abbastanza evidente. In sostanza si tratta di questo: quando il consiglio comunale apre la sua prima seduta, deve discutere dei ricorsi eventuali di ineleggibilità e, anche se non vi sono ricorsi, deve esaminare se non vi siano motivi di ineleggibilità per qualche consigliere. Se il consiglio a ciò non dispone, deve intervenire in sede di tutela la stessa giunta provinciale amministrativa. Conseguentemente l'eventuale opposizione può essere fatta secondo i casi, sia contro la deliberazione del consiglio comunale, sia contro la decisione della giunta provinciale amministrativa. Trattasi qui di semplici chiarimenti, e pertanto io mi dichiaro favorevole ai tre emendamenti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sono solo parzialmente d'accordo con l'onorevole Bubbio. Sono infatti favorevole al primo ed al terzo, ma contrario al secondo emendamento. Il parere negativo è in funzione della considerazione che in fatto di contenzioso elettorale portare da 3 a 30 giorni il termine per la notifica del ricorso alla parte interessata significa prolungare notevolmente ed inutilmente l'iter processuale in contrasto con il criterio di rapidità a cui si ispira tutta la materia elettorale.

CACCIATORE. Permetta, signor Presidente. Commissione e Governo già si esprimono anche sul secondo e terzo emendamento, che io non ho ancora svolto.

PRESIDENTE. Vuol dire che per questa volta ella avrà il singolare privilegio di ribattere al relatore ed al ministro.

BUBBIO, *Relatore*. A proposito di questo secondo emendamento, mi richiamo agli articoli 74 e 75 del testo unico che fissano i termini entro cui i ricorsi al consiglio comunale o in secondo grado alla giunta provinciale amministrativa debbono essere notificati alla parte che può avere interesse. Conseguentemente la Commissione è contraria all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, svolga pure gli altri due emendamenti.

CACCIATORE. Mi sembra che l'onorevole ministro e il collega Bubbio non abbiano compreso la portata del mio emendamento. Che cosa abbiamo noi oggi? Abbiamo due termini, uno per poter ricorrere, che è di trenta giorni, ed un secondo termine di 3 giorni per la notifica. Si tratta quindi praticamente di 33 giorni. Pertanto non cerco di allungare questo periodo di tempo, ma piuttosto di abbreviarlo.

Però avviene questo: mentre si hanno 30 giorni per il ricorso, sono concessi soltanto 3 giorni per la notifica; e, quando si tratta di 80, 60, 40 consiglieri comunali, è difficile fare tutte le copie e procedere alla notifica entro il termine ristrettissimo di 3 giorni.

Di conseguenza io propongo che nei 30 giorni si ricorra e si notifici, e che al 30° giorno si presenti il ricorso già notificato.

PRESIDENTE. Quindi la notifica precede il deposito.

CACCIATORE. Non faccio altro che adottare qui la stessa procedura che vige in materia amministrativa dinanzi alla giunta provinciale amministrativa e dinanzi al Con-

siglio di Stato: procedura che fino ad oggi non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

Quindi l'emendamento non era stato compreso: forse non mi ero spiegato bene.

PRESIDENTE. Per la verità l'emendamento poteva indurre in errore, in quanto sembrava che decorresse un termine di altri 30 giorni per la notifica. Questa era l'interpretazione del ministro ed anche la mia. Ella invece desidera che la notifica avvenga entro l'unico termine di 30 giorni.

Così chiarito l'emendamento, la Commissione insiste nell'esprimere parere negativo ?

BUBBIO, *Relatore*. Se si considera la procedura seguita dinanzi al Consiglio di Stato, per la quale si fa ricorso e successivamente si procede alla notifica alla controparte e quindi al deposito, è da ritenersi che si potrebbe adottare lo stesso criterio ad opportuna semplificazione; il deposito si deve effettuare, in altri termini, col ricorso originale, recante la notifica relativa. Si tratterebbe quindi non di una innovazione, ma di una semplificazione, e pertanto sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Resto di parere contrario, perché non vedo la ragione né l'utilità di questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene i suoi emendamenti, dei quali il primo ed il terzo sono accettati dalla Commissione e dal Governo, mentre il secondo è accettato dalla Commissione, ma non dal Governo ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 39:

« Gli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 74. — « Contro le decisioni adottate in materia di eleggibilità ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore tendente ad aggiungere le parole: « dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa in sede di tutela ».

(È approvato).

Pongo in votazione la parte dell'articolo che segue:

« ai sensi dell'articolo 67, è ammesso ricorso al consiglio comunale, da depositarsi presso la segreteria del comune entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

« Il ricorso. ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo emendamento Cacciatore sostituire le parole « entro tre giorni dalla data del deposito, con la parole « entro lo stesso termine ».

(È approvato).

Pongo in votazione le seguenti parole dell'articolo:

« per cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudizialmente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

« Se il Consiglio comunale non provvede, ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione il terzo emendamento Cacciatore: dopo le parole « Se il consiglio comunale non provvede », aggiungere le parole: « con decisione definitiva ».

(È approvato).

Pongo infine in votazione la restante parte dell'articolo (« sui ricorsi », ecc.) del quale è già stata data lettura.

(È approvata).

Passiamo agli articoli 40, 41, 42 e 43, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 40.

Dopo l'articolo 76 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 76-bis:

« Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il prefetto provvede all'Amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

« Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.

« Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perché si è verificata la

ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 29-bis, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'articolo 50 ».

(È approvato).

ART. 41.

All'articolo 92 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è aggiunto il seguente comma:

« Con uguale ammenda viene punto il presidente che non distacca l'appendice della scheda ».

(È approvato).

ART. 42.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni, con quelle della presente legge.

(È approvato).

ART. 43.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato)

PRESIDENTE. Segue una serie di articoli aggiuntivi. Il primo e quello dell'onorevole Degli Occhi

« L'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« Non sono elettori:

1°) gli interdetti per malattia di mente;
2°) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva;

3°) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici e la interdizione temporanea finché dura la interdizione.

4°) i condannati per reati comuni dolosi a pena — per unica o successive sentenze — superiore agli anni tre, che non abbiano ottenuto riabilitazione ».

L'onorevole Degli Occhi ha facoltà di svolgere questo emendamento

DEGLI OCCHI. Cercherò di essere pacatissimo; e la pacatezza mi induce a dichiarare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

che, a mio avviso, nell'ora raggiunta e nelle condizioni in cui la Camera si trova, non è possibile discutere questo problema fondamentale, sempre che si voglia farlo con serietà.

Il problema che tocca a me in questo momento di precisare è, come dicevo, un problema fondamentale, perché attiene alla dignità e alla sostanza del suffragio universale. Non è colpa mia, evidentemente, se anche questa discussione si interseca in altre discussioni; non è colpa mia se il rito meticcio che è stato applicato per la discussione delle leggi elettorali dà luogo a questa pericolosa confusione e alla servitù delle tarde ore.

Il problema è essenziale, perché è il problema che si riferisce — mi si consenta — alla legittimità di quelle che saranno le Assemblee che verranno elette.

Non so quello che potranno eventualmente dire i colleghi dell'estrema sinistra a sostegno dei loro emendamenti, che sono emendamenti — a mio avviso — meno chiari del mio.

Io devo richiamare la Camera su quello che ha detto qualche ora fa l'onorevole ministro dell'interno. Questi ha detto che non si può in alcun modo disporre nel senso che io mi auguro auspicato, almeno auspicato dalla Camera, perché il nemico è alle porte. Il nemico dovrebbero essere le elezioni, le quali sono nemiche quando danno un risultato contrario alle aspettative.

Io dico che è assolutamente grottesco ritenere che l'Italia corra un qualsiasi pericolo se le elezioni, invece che nel mese di giugno, si dovessero fare in autunno, « il settembre innanzi viene ».

Affermo che qui dobbiamo prospettare questo evidente pericolo che mi pare sia stato rilevato dall'onorevole Cavallari nel suo intervento di qualche giorno fa: arrischiamo di fare le elezioni amministrative con un corpo elettorale, arrischiamo di fare le elezioni politiche con un altro corpo elettorale. Il che, evidentemente, importerà questo rilievo sopra a tutto per quelli che eventualmente avessero perduto le elezioni amministrative: ma noi abbiamo perduto le elezioni amministrative perché il corpo elettorale era mutilato. È chiaro che il corpo elettorale per le amministrative è identico al corpo elettorale delle politiche, è identico, dovrebbe essere identico. Voglio dire che è identico in relazione alla legge che ci governa: articolo 2 della legge del 1947.

E allora esaminiamo se sia possibile dare credito non alla persona, ma agli argomenti

dell'onorevole ministro dell'interno. L'onorevole ministro dell'interno ha detto: noi non possiamo modificare la legge sull'elettorato attivo soprattutto perché quella è una legge speciale. Rispondo all'illustre ministro dell'interno che quella non è affatto una legge speciale, perché è una legge che disciplina il suffragio universale, perché è una legge che dispone le categorie degli elettori per l'elettorato attivo, vuoi nelle amministrative, vuoi nelle politiche.

Ci manca il tempo. Ma noi siamo arbitri del tempo. L'*exactum tempus* imprevedibile è quello della mia morte, ma il decidere del tempo delle elezioni è nelle nostre facoltà anche in questo momento.

Quale ragione vi sia per fare delle elezioni amministrative con il corpo elettorale mutilato, sempre che non si mantenga il criterio dell'articolo 2 della legge del 1947, non mi è dato di comprendere.

Si dice che tale legge è tabù; ed allora il discorso è finito e ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Io dico che la maggioranza può fare tutto, anche tradire il suffragio universale. Altro oratore ammonì qua dentro, in altra ora, « la maggioranza può far tutto anche tradire ma il paese se ne ricorderà quando nel *dies irae* occorrerà l'ora della giustizia ». Oggi non è il caso di drammatizzare, ma nemmeno di dissimulare: abbiamo il Governo che sente l'assurdo dell'articolo 2 della legge del 1947, tanto è vero che ci ha annunciato che proporrà la sua casistica riduttiva dei casi di esclusione dall'elettorato attivo. Quindi non vi è alcuno che difenda *in toto* l'articolo 2 della legge del 1947. Ma, se nessuno difende *in toto* l'articolo 2 della legge del 1947, l'argomento temporale contro la giustizia può valere? Evidentemente no! Ed è anche più grave quello che ha detto l'onorevole ministro dell'interno, perché egli ha detto: per fare la nuova revisione delle liste, testé rivedute, se si dovesse accedere alla tesi mia e di altri colleghi di altra parte della Camera, occorrerebbero sei mesi per ristabilire la funzionalità degli uffici elettorali.

✦ Debbo dire che la funzionalità degli uffici elettorali è già compromessa, perché sappiamo che gli uffici elettorali stanno rivedendo (malgrado l'articolo 25, a proposito richiamato dall'onorevole ministro dell'interno) proprio le liste, perché, a seguito della sentenza della Cassazione a sezioni unite, *parturiunt montes, nascitur mus*; si sta facendo la revisione...

PAJETTA GIAN CARLO. *Usque tandem* con tutto questo latino?

+

DEGLI OCCHI. Il latino qui lo capiscono tutti; proprio perché noi comprendiamo il latino di queste resistenze alla modifica della legge di cui all'articolo 2 della legge del 1947, se dovesse valere l'argomento del tempo, io dovrei dire che evidentemente per il tempo che manca non si riforma l'articolo 2 per le assemblee amministrative e per il tempo che mancherà non si riformerà l'articolo 2 per la legge elettorale politica. Con questo: che, se si riuscisse a modificare l'elettorato attivo per le leggi politiche, avremmo costituito una ragione di illegittimità nelle elezioni amministrative.

Ma se fosse vero quanto dice l'onorevole ministro dell'interno, ditemi quando noi riusciremo a determinare i confini dell'elettorato attivo.

Molti guardano l'ora: sono le 22 del 7 marzo. Noi voteremo la legge sulle amministrative senza la modifica dell'articolo 2, poi voteremo la legge elettorale politica senza la modificazione dell'articolo 2, poi voteremo la modificazione dell'articolo 2 la primavera ventura o ad un'altra primavera successiva. Con questo: che avremo confessato che la legge che reggerà vuoi l'esperimento elettorale amministrativo vuoi l'esperimento elettorale politico è una legge ingiusta e riconosciuta ingiusta dallo stesso ministro dell'interno con la sua casistica.

E, allora, io non mi preoccupo affatto. Del resto, senza essere profeta o figlio di profeta, avevo preannunciato che se si fa una discussione seria non si possono fare le elezioni nel mese di giugno. Siamo arrivati prima al traguardo di questa disputa nella legge elettorale amministrativa, ma dobbiamo affrontare *in toto* e lealmente il problema. Se affrontiamo *in toto* e lealmente il problema, dobbiamo vedere le linee direttrici di quello che continuiamo a chiamare suffragio universale e che consideriamo suffragio universale.

Quali possono essere, onorevole ministro? Forse le linee direttrici di quella casistica diabolica di cui ho parlato alcuni giorni fa in un mio intervento? Evidentemente la casistica è quanto di più assurdo si possa immaginare. Non possiamo che richiamarci ai principi fondamentali del suffragio universale. Quali sono? Che il cittadino deve votare e il cittadino non è entità astratta, ma concreta; non vive nel tempo, ma vive per l'eterno, per le ragioni che a quest'ora non vi sottolineo, anche se non vi sia nessun'ora che esoneri il Parlamento dagli attenti esami di questioni fondamentali e di principio.

Il mio emendamento ha indubbiamente un pregio: quello di ridurre fuori dall'elettorato attivo soltanto pochissime schiere di cittadini, proprio perché il suffragio elettorale è universale.

Come potremmo non consentire ad un principio sancito dalla nostra Costituzione (a meno che la Costituzione non sia una beffa) secondo cui è ancora presuntivamente innocente il cittadino che non ha subito una condanna definitiva? È vero che, alla luce di questo principio costituzionale, si dovrebbe anche lasciare in libertà il cittadino fino a che la condanna non sia definitiva, ma insomma cerchiamo di trovare una via di mezzo in modo da contenere il più possibile la esclusione dei cittadini dal diritto-dovere del voto, se non altro per la fede che tutti dobbiamo avere nella possibilità di recuperare coloro che possano eventualmente avere sbagliato.

E si badi che l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947 non è affatto influenzato dall'articolo 25, come molto abilmente ha voluto affermare l'onorevole ministro. L'articolo 25 infatti, disciplina le revisioni annuali, che sono già in corso da alcuni mesi e che ora addirittura stanno controoperando, per le ragioni che ho detto un momento fa.

Il mio emendamento, dunque, riduce a quattro i casi di esclusione dall'elettorato attivo. In primo luogo esclude gli interdetti per malattia mentale. E la ragione è chiara, perché io stesso sarei un malato di mente se fossi siffattamente bigotto o frenetico del suffragio universale da voler dare il voto anche ai pazzi. Non così nel caso dell'inabilitato per malattia di mente, cui è consentita l'ordinaria amministrazione, e l'esercizio del diritto di voto nel cittadino è ordinaria amministrazione.

In secondo luogo escludo dall'elettorato attivo coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva. Anche qui, se io fossi un fanatico della libertà, potrei dire che non è del tutto giusto precludere il voto ad un cittadino sottoposto a misure di sicurezza detentiva.

Il terzo caso è quello dei condannati a pena che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la interdizione temporanea: in quest'ultimo caso naturalmente la esclusione dall'elettorato attivo vale finché duri la interdizione.

Come i colleghi vedono, io mi sono attenuto ad un criterio di assoluta rigidità nel sanzionare queste esclusioni. Infatti non è del

tutto esatto che alla temporanea interdizione dai pubblici uffici debba parallelamente corrispondere anche la incapacità di elettorato attivo: l'interdetto dai pubblici uffici è persona che, se mai, non potrà essere deputato, ma tra l'essere deputato e il non essere elettore c'è una grossa differenza.

Malgrado questo, sempre perché io voglio essere transazionale, accetto anche si stabilisca questa equiparazione tra due concetti pure diversi, e nel mio emendamento escludo dall'elettorato attivo chi sia condannato a pena che importi la interdizione suddetta.

Da moderato divento addirittura... clericomoderato quando, nello stesso punto 3, propongo la esclusione anche degli interdetti temporanei per tutto il periodo di durata della interdizione. Ma il problema è assai serio, e il Parlamento — che è evidentemente impaziente — non si onora se si pensa che non si possa discutere di un problema fondamentale solo perché urgono i pensieri che Giuseppe Parini (e non voglio con questo indurre in tentazione nessuno) in relazione alla notte attribuiva al « giovin signore ».

Se l'articolo 2 non viene oggi modificato, non solo non si vota, da parte di un numero che non so se il ministro sappia quale sia, per le elezioni amministrative, ma non si voterà nemmeno per le elezioni politiche, prestando agli oppositori, costituzionali o istituzionali, il gravissimo argomento che come si è fatto si continua a fare: si elude il suffragio universale.

Tutta la casistica che fu e che varrebbe per un tempo indeterminato è la casistica che sprovvede del diritto elettorale, che è anche un dovere, un numero notevolissimo di cittadini; sprovvede anche dei cittadini che siano stati condannati per reati colposi; sprovvede anche — e mi rivolgo ai colleghi del movimento sociale italiano — dei cittadini che sono stati condannati per delitti politici, proprio nell'ora nella quale si grida contro la discriminazione (e si ha ragione se si grida contro la discriminazione da sinistra, e per le stesse ragioni si ha il diritto di protestare quando si attua o si mantiene la discriminazione a destra o anche al centro).

Vi prego di ritenere che l'impostazione che ho l'onore di sostenere non attiene alle utilità. Qualche momento fa un collega ha parlato delle utilità, che sono l'aspirazione delle parti politiche. Possono essere le aspirazioni delle parti politiche; non possono essere degne aspirazioni di degne leggi. Perché le degne leggi tutelano gli uni e gli altri.

Quando noi diciamo che si deve essere precisi nella determinazione delle esclusioni, quando richiamo la precisione dei miei emendamenti, ambirei ad avere il consenso di tutte le parti della Camera. Così per i reati colposi.

In relazione all'articolo aggiuntivo al n. 3 ho scritto una espressione che, del resto, ha mille paralleli in infiniti decreti di clemenza del principe e del Presidente attraverso la legge-delega del Parlamento. Io escludo i condannati a pena che importi, per reato comune doloso, una sanzione, per unica o successive sentenze, superiore agli anni 3, e che non abbiamo ottenuto la riabilitazione.

La situazione si riassume così, perché gli onorevoli colleghi che non hanno partecipato alla Commissione della giustizia la possono ignorare. In un determinato momento, contro l'inganno della cosiddetta « riabilitazione *rosolio* », il Senato alla unanimità ha votato un progetto di legge per la reintroduzione della riabilitazione di diritto. Si è obiettato che detta riabilitazione non sarebbe compatibile con la riabilitazione — così come codificata — che intende all'esame della personalità. Ma ognuno sa che la valutazione attuale della personalità si attua attraverso la valutazione di un agente di pubblica sicurezza o di un maresciallo dei carabinieri!

Ebbene, il Senato parecchi mesi or sono, prima che battesse alle porte il pericolo, la necessità, l'urgenza delle elezioni di giugno, ha votato alla unanimità il progetto di legge Spezzano. Si badi che io spezzo molte lance per il progetto di legge Spezzano, ma ritengo che esso, a sé stante, non ristabilisca l'universalità del suffragio. Neppure il progetto di legge Spezzano potrà operare per le elezioni amministrative, e probabilmente non potrà nemmeno operare per quelle politiche o, per lo meno, nessuna garanzia ci viene data.

Curioso quello che è avvenuto anche con riferimento alla condanna condizionale. Anche la estrema sinistra si è lasciata incapsulare nella questione della condanna condizionale all'esaurimento del termine, mentre il problema è quello che si pone con la condanna condizionale al momento stesso della sua concessione. La condanna condizionale è evidentemente data in relazione alla tenuità dei fatti e della pena ed agli intemerati precedenti. Si è nientemeno trovato il modo, con estrema cortesia, con affidamenti, di mantenere intatta l'assurda posizione dell'articolo 2 della legge del 1947. Di qui la piena giustificazione del mio emendamento al punto 4.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Va da sé che, se non si volesse consentire all'approvazione del mio emendamento che può essere perfettamente votato andandosi ad inserire nella legge del 1947, se anche non si dovesse arrivare alla votazione nel senso del mio articolo aggiuntivo che sostituisce l'articolo 2, si dovrà almeno fare ingresso a quelle richieste (che mi sorprendono per la loro moderazione) che sono state avanzate all'ultimo momento da parte dell'estrema sinistra. Non si può e non si deve, col pretesto di un calendario al quale non siamo tenuti per stretta osservanza, sottovalutare la gravità di quello che risulterebbe domani da una consultazione popolare la quale legherebbe il suo destino ad un corpo elettorale epurato; a meno che non siano nostalgie delle epurazioni che ancora parlano, epurazioni che sono detestabili dal punto di vista politico, sono anche detestabili se si crede veramente alla democrazia e quando le epurazioni sono volute dagli esagitati della intemperanza e della implacabilità. Gli intemerati e gli implacabili sono fuori del diritto elettorale, sono contro il diritto elettorale.

Il suffragio universale o è suffragio universale, o non lo è. La Camera italiana, nata dal suffragio universale, non si metta in condizioni di sentirsi dire di aver votato una legge contraria al suffragio universale. (*Applausi a destra*).

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ho avuto il piacere di ascoltare, in sede di discussione generale, l'intervento amplissimo dell'onorevole Degli Occhi, e mi ero illuso di avergli risposto nella conclusione del dibattito. Lo ho ascoltato ancora con molto interesse e mi sono chiesto — questo è un apprezzamento ammirato — se in questo istante in lui vibrassero di più le corde del difensore delle aule penali, che quelle dell'uomo politico.

Avevo detto alla Camera che prendevo impegno, in sede di legge elettorale politica, di presentare un articolo aggiuntivo che modificasse l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947; anche se, per ragioni di estetica legislativa, ritenevo che fosse meglio presentare un disegno di legge correttivo. Ora, questo impegno è un impegno di sostanza e di forma.

Ho qui pronto il testo dell'articolo aggiuntivo che, in fondo, è lo stesso: compendia le materie che sono state di recente ampiamente discusse innanzi alla Commissione di

giustizia, e che hanno anche formato oggetto di intese tra il ministro di giustizia e chi ha l'onore di parlarvi.

Prego l'onorevole Degli Occhi di non insistere. La legge elettorale politica è all'ordine del giorno, è in avanzato stato di discussione. Non vorremmo pensare, proprio attraverso le sue riaffermate proposizioni, che vi sia una volontà di non approvare la legge elettorale politica. Se questa volontà non vi è, anche per il rispetto che ciascuno di noi deve alla propria funzione, nonché per il rispetto di quella che è chiamata forse impropriamente la tecnica legislativa, mi pare che quella sia la sede idonea, e non quella della legge elettorale amministrativa, perché si tratta di modificare l'articolo 2. (*Interruzione del deputato Berlinguer*).

Di fronte a questo impegno preciso che assumo dinanzi alla Camera, prego di non insistere per discutere in questa sede e in quest'ora dell'argomento: se ne potrebbe anche discutere in un momento più opportuno, trattandosi di un argomento così complesso e così impegnativo.

Ora, detto tutto questo, mi pare che non debba aggiungere altro, e tutto ciò che l'onorevole Degli Occhi ha affermato nei riguardi del suffragio universale non ho che da sottoscriverlo. A un certo momento sembra che coloro i quali vogliono affossare il suffragio universale siano da questa parte, e siate soltanto voi i resuscitatori di diritti conculcati.

È bene che ci intendiamo: il Governo ha questa intenzione, prende questo impegno perché la modifica dell'articolo 2 sia fatta in sede di legge elettorale.

PRESIDENTE. Senza prendere posizione sulla richiesta avanzata, debbo osservare che il rinvio dell'esame del problema alla legge elettorale politica, adombrato dall'onorevole ministro, comporta il rinvio a detta sede anche del subemendamento Jacometti e degli articoli aggiuntivi Cavallari e Agrimi. Se l'Assemblea non sarà tutta d'accordo sul rinvio, converrà sospendere la discussione e riprenderla domani con l'attenzione che l'argomento merita.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Desidero precisare che non ho mai pensato di avere il monopolio del suffragio universale; ho detto che si può avere l'impressione che il suffragio universale alla Camera italiana non è universale. Quando l'onorevole ministro dice che prende impegno di modificare la norma per la legge elettorale

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

politica, dimentica che l'articolo si riferisce ugualmente alla legge elettorale amministrativa e alla legge elettorale politica. Si potrebbe aderire alla richiesta dell'onorevole ministro, se egli, in sede di legge elettorale politica, si impegnasse a mutare l'articolo 2.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Si tratta di legge sull'elettorato attivo! Non c'è una legge sull'elettorato attivo per le elezioni amministrative!

DEGLI OCCHI. Proprio ella, onorevole ministro, ha dichiarato che era impossibile determinare una modifica dell'elettorato attivo della legge amministrativa, in quanto non si sarebbero potute fare le elezioni.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Mi sia consentito di chiarire che non ho affatto detto ciò che l'onorevole Degli Occhi intende attribuirmi. Mi sono permesso di avvertire la Camera che, se anche in questa sede noi avessimo operato le modifiche all'articolo 2 della legge del 1947, difficilmente sarebbero state operanti per le prossime consultazioni amministrative, e non per una mia valutazione soggettiva, ma per una valutazione obiettiva di tutto ciò che deve essere fatto per apporare le modifiche alle liste derivanti dalla correzione dell'articolo 2 della legge del 1947... (*Interruzioni a sinistra*). Ho già dichiarato che vi sono dei termini per la revisione delle liste elettorali. Comunque, non dipende né da me, né da voi se le commissioni elettorali riteranno di poter rivedere le liste: è un compito che esula dalle funzioni dell'Assemblea.

Ho voluto avvertire, sul piano di una valutazione prudenziale, tenuto conto della esperienza del passato, che occorre almeno sei mesi di tempo. Comunque, se in sede di legge elettorale politica approveremo le modifiche, che credo saranno di comune accettazione, ed esse saranno operanti anche per le elezioni amministrative, sarà tanto di guadagnato per tutti.

CAVALLARI VINCENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO. Desidero far notare che mi sembra sia opportuno seguire la via prospettata dall'onorevole Presidente di rinviare a domani mattina il prosieguo della discussione. Anche se volessimo limitarci a valutare le ultime affermazioni del ministro, quelle cioè riguardanti la possibilità, qualora gli emendamenti fossero inclusi in questa legge, di consentire le modifiche

delle liste per le elezioni amministrative, stasera non potremmo concludere.

L'onorevole ministro ha espresso una sua convinzione, e noi siamo pronti a motivare una convinzione profondamente diversa. Siamo convinti che qualora in questa legge elettorale amministrativa fosse inclusa la norma che il ministro ha già pronta e che alcuni di noi conoscono già perché membri della Commissione di giustizia, le commissioni elettorali sarebbero in condizione di consentire il voto a quei cittadini che di votare hanno diritto.

Signor Presidente, è questa una discussione che, breve o lunga che sia, bisogna fare.

PRESIDENTE. Non essendovi accordo sulla proposta dell'onorevole ministro, rinvio il seguito della discussione a domattina, alle 10.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

DE MEO, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti di quei funzionari di pubblica sicurezza, in servizio presso la questura di Napoli, i quali in dispregio alle norme costituzionali e sulla stampa hanno vietato la diffusione del bollettino della Camera confederale del lavoro di Napoli del 2 marzo 1956, regolarmente autorizzato dal tribunale di Napoli in data 15 novembre 1950 con provvedimento n. 417, procedendo al fermo e denuncia in istato di arresto di due dirigenti sindacali incaricati della diffusione, adducendo a pretesto trattarsi, nonostante sul foglio fossero chiaramente indicati gli estremi dell'autorizzazione e le generalità del direttore responsabile, di volantino non autorizzato.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere il giudizio che il ministro dell'interno formula sul contegno di un funzionario di polizia che, incaricato del servizio d'ordine in Napoli, Porta Capuana, il 5 marzo 1956, in occasione di una pubblica manifestazione di contadini, alla contestazione del patente abuso non solo con fare arrogante si trincerava dietro una pretesa « irresponsabilità » dei suoi atti, ma addirittura minac-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

ciava di fermo un cittadino che si era reso responsabile di avere informato il primo degli interroganti del sequestro operato in suo danno di una copia del predetto bollettino.

(2579) « GOMEZ D'AYALA, CAPRARA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della difesa e della marina mercantile, per conoscere se non ritengono piuttosto singolare il fatto che, mentre si discute presso le autorità centrali e locali interessate, a chi compete l'onere dell'eventuale sminamento del litorale delle marine di Massa e di Carrara, se allo Stato o ai concessionari degli arenili, e pertanto per ciò stesso si presume che tali zone siano minate con mine anticarro tuttavia innocue ai fini dell'esercizio balneare, si conducono, proprio in questi giorni, grandiose manovre navali di sbarco su detta spiaggia, con l'uso di mezzi pesanti e di tutte le attrezzature all'uopo necessarie.

(2580) « BERNIERI, AMADEI, GATTI CAPORASO ELENA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, al fine di conoscere se intenda dare soluzione immediata, per come il caso richiede, al problema della casa alle decine di famiglie di pescatori, che nel rione Chianalea di Scilla (Reggio Calabria) sono costrette ad abitare catapecchie fatiscenti, che per una qualsiasi causa determinante possono crollare.

« Nella risposta ad una precedente interrogazione l'interrogante fu assicurato che la situazione era stata segnalata all'Istituto autonomo delle case popolari di Reggio Calabria per considerarla favorevolmente nel quadro dell'assegnazione dei 250 milioni, stanziati a favore della provincia di Reggio Calabria, sulla legge per la eliminazione della casa malsana; purtroppo, pur avendo Scilla avuto un'assegnazione inadeguata per esigenze urgenti di altro rione, il problema della casa per i pescatori di Chianalea non ebbe alcuna considerazione.

« Per come gli uffici tecnici competenti ebbero ad accertare non può consentirsi che delle creature umane permangano ancora in una situazione di grave pericolo.

« Se non ritenga irrisorio lo stanziamento predetto di 250 milioni per la provincia di Reggio Calabria, e se intenda integrarlo adeguatamente.

(2581) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, alto commissario per l'alimentazione, l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica e il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non credano prendere gli opportuni provvedimenti per evitare che nella confezione e lavorazione del pane si usino dei prodotti chimici (montapan ed affini) per dare al prodotto una sofficità artificiale: prodotti che si appalesano dannosi per i consumatori e per i lavoratori che procedono alla panificazione.

(2582) « SANSONE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non ritenga opportuno, in applicazione all'articolo 19 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, chiarire ai dipendenti uffici delle imposte che l'articolo 109 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, sul regolamento per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile è da ritenersi abrogato per la diversa regolamentazione legislativa contenuta nella legge del 1951.

« È infatti da rilevare che, mentre per l'articolo 109 del regolamento gli uffici impostatori compilavano i ruoli in base agli accertamenti da essi effettuati ed, in caso di contestazione, avevano facoltà di iscrivere a ruolo le somme accertate, per l'articolo 19 della legge del 1951 gli uffici possono iscrivere a ruolo solo i redditi dichiarati dai contribuenti, salva la facoltà di accertamento, per l'esercizio cui essi si riferiscono e le imposte comunque e da chiunque dovute per gli esercizi anteriori. Tale ultima disposizione, evidentemente, deve riferirsi ai redditi definitivamente accertati, rimanendo così preclusa la possibilità di iscrizione a ruolo dei redditi non ancora definiti.

(2583) « BONOMI, TRUZZI, FRANZO, MARENGHI, GRAZIOSI, STELLA, SODANO, FINA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere i motivi per cui la legge 9 agosto 1954, n. 645, concernente l'edilizia scolastica, non abbia ancora trovato la possibilità di essere mandata in esecuzione nel secondo anno di applicazione per quanto riguarda il finanziamento delle opere.

« L'interrogante fa presente come le amministrazioni locali competenti abbiano da più tempo rivolto regolare domanda agli or-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

gani centrali dello Stato e stiano in attesa dal mese di giugno 1955 del finanziamento richiesto.

(2584)

« CERVONE ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla istituzione della Cassa nazionale per il turismo sociale, creata il 13 febbraio 1954 sotto l'egida del Commissariato del turismo e sul mancato finanziamento della medesima.

« L'interrogante gradirebbe sapere:

a) i motivi che impediscono il funzionamento di detto ente;

b) come e quando il Commissariato per il turismo intende provvedere a dar vita a tale provvida iniziativa che richiede una preordinata attività, onde permettere alle categorie meno abbienti — che abbisognano di cure — di trascorrere le ferie annuali in località climatiche, balneari e termali col sistema del finanziamento da scompularsi realmente.

(19615)

« DI BELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere le ragioni del ritardo per la definizione della pratica di pensione del signor Pozzati Aldo, infermità di prima categoria, con n. 1149326.

(19616)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se risponda a verità che, a seguito delle ultime norme legislative, emanate in base alla legge delega, nel personale dei monopoli si sia verificata questa evidente e stridente disparità di trattamento per cui, ad esempio, un'operaia specializzata fin dal maggio 1955, con 30 anni di servizio, partita da una paga iniziale di lire 453.000 annue, è giunta a lire 453.000, senza alcun aumento, nel mentre una operaia comune, sempre con 30 anni di servizio, partita da uno stipendio iniziale di lire 417.000 è giunta a lire 573.375 maturando ben 15 scatti. Così che una specializzata avrebbe una paga inferiore di oltre 120.000 di quella della operaia comune.

« L'interrogante chiede inoltre, qualora la constatazione sia esatta, conoscere quali provvedimenti intenda prendere per eliminare la sperequazione segnalata.

(19617)

« TOZZI CONDIVI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti intende prendere al fine di risolvere la grave situazione edilizia delle scuole statali di Roma.

« Fra le segnalazioni che ogni giorno la stampa registra, agli interroganti pare particolarmente importante quella relativa alla scuola media statale « T. Tasso » dove si sono sospese le lezioni poiché l'edificio è pericolante.

(19618)

« LOZZA, NATTA, SCIORILLI BORBELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei trasporti, al fine di conoscere se non intendano il primo sollecitare ed il secondo provvedere a sospendere la maggiorazione, recentemente disposta, delle tariffe per carri ferroviari refrigeranti sui trasporti in servizio internazionale.

« La predetta maggiorazione, se praticata, aggrava la già difficile posizione dei nostri prodotti ortofrutticoli sul mercato internazionale ed appesantisce la situazione critica di un determinato settore della economia agricola, duramente provato anche dalle recenti intemperie.

(19619)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quanto ci sia di vero nella notizia apparsa sul *Corriere della Sera* del 28 febbraio 1956, secondo la quale, per disposizione dell'ingegnere Di Raimondo, direttore generale delle ferrovie, sarebbe soppressa perché deficitaria la linea Ostiglia-Grisignano di Zocco.

« L'interrogante dubita seriamente della veridicità del passivo lamentato, ma soprattutto si rende interprete degli interessi delle città di Cologna Veneta e di Legnago che verrebbero seriamente danneggiati se avesse luogo la ventilata soppressione. Cologna Veneta che usufruisce anche attualmente di comunicazioni scadenti col capoluogo di provincia e con Padova e Vicenza verrebbe ancor più isolata, assieme alle altre località toccate dalla linea, dai centri più vitali del traffico e degli affari.

(19620)

« ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla notizia pubblica in *La Voce di Stabia* del 23 febbraio 1956 con il titolo « Cantieri-scuola o penitenziari ? ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

« Nel mese di dicembre 1955 al cantiere di Quisisana ebbe luogo una sparatoria tra allievi e uno dei « capi »... In un altro cantiere, alla via Schito, un allievo, solo perché si era rifiutato recisamente di farsi trattenere dalla sua paga lire 100 fu aggredito e malmenato e dovette farsi medicare all'ospedale dove fu dichiarato guaribile in dieci giorni ».
(19621) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se ritenga compatibile con le norme della pubblica igiene la incredibile situazione da tempo esistente alla via Pedamentina San Martino n. 7 in Napoli. Risulta infatti che, per una contesa che da anni si trascina tra civica amministrazione e proprietario, nelle abitazioni della via indicata si riversa il liquame della sconnessa fognatura sovrastante, mentre il comune non ha sinora disposto, come è suo dovere, l'esecuzione, anche in danno, dei lavori necessari. L'interrogante fa presente l'urgenza di adeguati provvedimenti, stante la consuetudinaria e colpevole inerzia degli organi responsabili locali.
(19622) « CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere il motivo del ritardo alla definizione della pensione di guerra di Musolino Antonio di Francesco, posizione 1235853, residente a Pavia.
(19623) « LOVIBARDI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per richiamare il suo interessamento sulla situazione della cooperativa edilizia « Ridens Spes », di Roma.

« Tale cooperativa, costituita fra impiegati della Corte dei conti, ha da tre anni esaurito il suo programma edilizio, con la costruzione di due palazzine sociali in via Civinini e in via Archimede, che furono occupate fin dal maggio 1952. A tutt'oggi non è stato ancora effettuato il collaudo delle palazzine, il che ha impedito che gli assegnatari potessero stipulare il contratto di mutuo individuale.

« Inoltre, essendo sorta fra i soci delle due palazzine una controversia circa l'attribuzione del contributo statale, la questione fu demandata alla Commissione di vigilanza sulle cooperative a contributo statale, la quale, benché da due anni abbia acquisito tutti gli elementi, non ha ancora provveduto ad emettere il suo giudizio.
(19624) « BASILE GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile per conoscere se non intenda stroncare la pesca di frodo con esplosivi nel mare di Scilla-Bagnara-Villa San Giovanni (Reggio Calabria) ed in altri tratti di mare della provincia, in quanto nulla di efficace è stato fatto, a malgrado le assicurazioni avute in sede di risposta a precedente interrogazione.
(19625) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno ed il ministro dei lavori pubblici, al fine di conoscere se intendano dare soluzione ai seguenti problemi:

costruzione del successivo tratto della strada Mosorrofa-Sella Entrata (Reggio Calabria), il di cui completamento, soltanto, la rende valida ad assolvere la funzione essenziale all'economia della zona agricola interessata;

sollecitazione perché siano iniziati i lavori, da parte della ditta appaltatrice, per la costruzione della strada che deve congiungere le frazioni Vinco e Pavigliana del comune di Reggio Calabria alla vita degli uomini;

costruzione della strada che deve congiungere le frazioni di Solano di Scilla e di Bagnara Calabria (Reggio Calabria) ai piani di Aspromonte; strada che ormai si rende indispensabile per la economia agricola della zona.
(19626) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quale fondamento di verità abbia la ventilata determinazione di comprendere la « Fondazione del Vittoriale » nell'elenco degli enti da sopprimere e che a tale scopo sarebbe stata predisposta la nomina di un commissario straordinario incaricato di curarne la liquidazione.

« L'interrogante osa sperare che si tratti solo di voci senza consistenza e che sia quindi evitato ancora un oltraggio ai valori storici che costituiscono la vitalità dello spirito nazionale nella sua più alta espressione e che non si voglia mortificare la dignità e la fierezza del combattentismo italiano riducendo magari il « Vittoriale » ad un freddo museo.
(19627) « COVELLI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se siano rispondenti a verità le notizie pubblicate dalla stampa nei primi giorni di gennaio 1956 e diffuse dopo negli ambienti farmaceutici della Campania sulle operazioni di polizia svolte a Napoli dagli agenti della questura ed a Caserta dall'arma dei carabinieri, che si sarebbero concluse con l'accertamento di un notevole commercio di campioni di specialità medicinali, adibiti al solo uso di propaganda medica, modificati e riconfezionati con particolari accorgimenti tanto da renderne difficile se non impossibile il riconoscimento anche da parte dei farmacisti.

« L'interrogante, nel richiamare l'attenzione sulla gravità del fatto e sui pericoli che da tali delittuose iniziative possono derivare alla pubblica salute per la manomissione dei medicinali nell'operazione di riconfezionamento clandestino eseguita da persone certamente non tecniche, chiede di conoscere, nel caso che le notizie diffuse corrispondano alla verità, se, oltre alla normale denuncia alla autorità giudiziaria, le autorità locali abbiano adottato nei confronti dei responsabili tutti i provvedimenti necessari per stroncare ogni possibilità di ulteriore illecito, revocando immediatamente le licenze di esercizio, che furono concesse con il solo scopo di autorizzare una funzione tanto delicata e responsabile da non poter essere consapevolmente trasformata in una speculazione pericolosa per la salute pubblica.

(19628)

« LENZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del tesoro, per sapere se i dipendenti statali eletti consiglieri regionali o provinciali siano posti in congedo straordinario e, in caso affermativo, per sapere quale sia la disposizione di legge che regola tale materia.

(19629)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se e come intende tutelare la libertà sindacale dei dipendenti dalla amministrazione della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife ove un certo signor Palumbo assunto ad alta carica con lauto stipendio, vantando o millantando protezioni di personalità politiche, obbliga il personale dipendente ad abbandonare la C.I.S.L. e ad iscriversi alla C.I.S.N.A.L.

(19630)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere a che punto è il progetto di legge che deve dettare norme per l'estensione ai dipendenti degli enti locali delle disposizioni in materia di esodo volontario (legge 27 febbraio 1955, n. 53, e articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato).

(19631)

« SECRETO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando intende dare disposizioni di pagamento delle indennità per invalidità di guerra i cui decreti concessivi siano stati emanati da gran tempo.

(19632)

« ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali a Gatto Salvatore fu Antonio, da Aradeo (Lecce), non sia stato sino a questo momento riconosciuto e liquidato il diritto di pensione per la morte del figlio Luigi, caduto, in seguito a bombardamento, sul campo di aviazione di Galatina (Lecce), in data 2 luglio 1943.

(19633)

« CARAMIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto sulla domanda di pensione, avanzata da De Pascalis Pasquale, da Aradeo (Lecce), nonostante che lo stesso, sin dal 13 febbraio 1952, sia stato sottoposto a visita medica collegiale presso l'ospedale di Bari e gli sia stata riconosciuta la esistente infermità.

(19634)

« CARAMIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere il motivo per il quale non si sia ancora provveduto sulla domanda di pensione di guerra di Pedali Antonio, da San Donaci (Brindisi), la cui pratica porta il n. 243548.

(19635)

« CARAMIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali non si sia provveduto sulla domanda di pensione avanzata da Blaco Vincenzo di Cosimo, da San Donaci (Brindisi), ed inoltrata sin dal 19 giugno 1952, nonostante che l'in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

frascritto individuo sia stato già sottoposto, con esito positivo, a visita medica collegiale in data 30 agosto 1955.

(19636)

« CARAMIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non ritiene arbitraria l'interpretazione della legge 4 febbraio 1956, n. 33, con la quale si pretende applicare l'imposta generale sull'entrata anche sul bestiame suino allevato e macellato per uso familiare.

(19637)

« MASSOLA, CAPALOZZA, MANIERA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non ritiene necessario chiarire che i Circoli ricreativi assistenza lavoratori aderenti all'E.N.A.L. non debbono essere assoggettati all'accertamento del reddito di ricchezza mobile né all'accertamento dell'imposta generale sull'entrata riferito alle vendite (quest'ultima deve essere assolta esclusivamente in base al numero dei soci).

« L'interrogante fa presente che molti uffici distrettuali delle imposte dirette e recentemente quello di San Mimato (Pisa) dichiarando che « allo stato attuale della legislazione non possono accogliere i ricorsi » che i circoli avanzano contro l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, mettono i circoli stessi nella necessità di produrre ricorsi alle commissioni provinciali, ed eventualmente alla commissione centrale con inutile aggravio di lavoro per la pubblica amministrazione e di spese per i circoli ricreativi.

(19638)

« RAFFAELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda disporre la statizzazione dell'intero corso della scuola media parificata di Stia, essendo già stata statizzata nel corrente anno scolastico la sola prima classe.

(19639)

« FERRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni che hanno consigliato la soppressione della fermata dei treni R 628 e R 623, alla stazione di Bovino-Deliceto, sulla linea Foggia-Napoli.

« L'interrogante fa rilevare che la lamentata soppressione, mentre non ha fatto guadagnare in celerità le corse dei treni, perché l'orario è rimasto invariato, ha creato enorme disagio per i viaggiatori di ben cinque co-

muni che fanno capo a quella stazione, in quanto è stata preclusa loro la possibilità di fruire dei mezzi più celeri di collegamento con Napoli e Roma, su di una linea che già di per sé è assai carente di collegamenti celeri.

« In conseguenza, l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno considerare la necessità di ripristinare la fermata dei due treni.

(19640)

« CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quali motivi non sia ancora stata liquidata la pensione di guerra (indiretta) a Granata Rosa fu Giovanni, da Falciano di Carinola (Caserta), e ivi domiciliata. La signora Granata si trova in difficili condizioni economiche, e anche per questo ha vivo bisogno di poter liquidare la pensione che le deriva dalla morte del figlio. Per tale motivo, soprattutto, l'interrogante chiede al ministro se non ritenga di disporre in merito una procedura di urgenza.

(19641)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quali motivi non sia stata liquidata finora la pensione di guerra spettante a Lenzi Felice fu Giovan Maria, residente in Azzone (Bergamo), quale padre del Lenzi Martino, caduto nella Repubblica sociale italiana, come appartenente alla divisione « Monterosa ». I documenti richiesti furono già a suo tempo inoltrati al competente Ministero. Posizione della pratica, n. 542270.

(19642)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere a che punto si trovi la pratica di pensione di guerra concernente Galeota Eugenio fu Gennaro, da Napoli, e ivi domiciliato a Salita Ritiro Purità a Foria 31-bis.

« Il Galeota inoltrò in data 16 maggio 1954, ma da allora nessuna comunicazione gli è pervenuta dal Ministero.

(19643)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda disporre accertamenti allo scopo di verificare se risultino fondate le pigioni fissate per gli alloggi del viale XXIV Maggio di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Grumo Nevano (Napoli), costruiti dal Genio civile, assegnati agli alluvionati e gestiti dall'Istituto autonomo delle case popolari. L'interrogante fa presente che la pigione di cui sopra è stata di recente maggiorata fino a raggiungere l'ammontare di lire 3960 mensili, cifra che, oltre ad essere assai onerosa per gli inquilini, risulta notevolmente superiore a quella fissata per alloggi analoghi costruiti in analoga occasione nella finitima provincia di Caserta.

(19644)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla grave situazione di una parte della zona nolana (Napoli), in seguito al maltempo delle ultime settimane.

« Vasti territori del Nolano sono attraversati dai torrenti denominati Quindici e Casamarciano. Orbene la parte montana dell'alveo del torrente Quindici (a 300 metri dal cimitero di Nola) risulta completamente ripiena di materiale alluvionale. La parte mediana dell'alveo dello stesso torrente (e più propriamente nei pressi della località detta « Ponte di Ciccione », al punto detto « Lago », ove poi s'innesta l'altro torrente Casamarciano) si trova in condizioni impressionanti. Difatti, in tale località l'alveo del torrente Quindici è completamente ripieno di materiale alluvionale e di fanghiglia, con serio ostacolo per il passaggio delle acque. Si rendono quindi necessari urgentissimi lavori di spurgo, altrimenti alle prime piogge più forti, e aumentando il disgelo dei monti, i terreni limitrofi dei comuni di Palma Campania, San Paolo Belsito, Nola, Cicciano, ecc., si allagheranno. Altra località che necessita di immediato intervento è quella denominata « Ponte delle Tavole » nei pressi del territorio di Boscofangone, appartenente ai comuni di Nola, Cimitile, Cicciano, Canello, Mariignano. Detta località è già completamente interrata, essa è attigua ai Regi Lagni. Infine, sulla nazionale delle Puglie, e propriamente nei pressi di Cimitile (frazione Vracciolla) c'è un canalone in cui si immettono i residui fecali di Cimitile con un fetore insopportabile per la salute pubblica. È da anni che non si provvede, nonostante lo scambio di note tra provincia e comuni, comuni e Genio civile. Anche in quella località il maltempo ha aggravato la situazione.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti intenda prendere in proposito il ministro dei lavori pubblici.

(19645)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che hanno indotto il Genio civile di Caserta ad opporsi finora all'inizio dei lavori relativi al riattamento e congiungimento di due strade periferiche alla frazione Petrulo nel comune di Calvi Risorta (Caserta).

« Sta di fatto che da molti anni numerosi cittadini hanno patrocinato un progetto del genere, allo scopo di decongestionare il traffico dei pesanti autotreni e dei carri agricoli trafficanti per l'unica strada che attraversa il caseggiato della frazione Petrulo, per congiungersi poi alla rotabile che mena a Rocchetta e Croce e a Giano Vetusto. Tale strada è percorsa quotidianamente da pesanti autotreni con rimorchio diretti alla fabbrica di laterizi S.A.I.L. sita in località vicina, mentre viene difficoltà il normale traffico dei carri agricoli, e permane il continuo pericolo per i pedoni, per lo stato della strada e anche per la sua ampiezza che, ad esempio, nei pressi della chiesa parrocchiale si limita a soli quattro metri, compreso lo spazio pedonale.

« Il progetto consiste nell'allacciamento di una vecchia via periferica denominata « dei Quarantotto » con un'altra, pure periferica, denominata « delle Acacie ». Si avrebbe così un'altra importante arteria stradale per il traffico con i comuni di Rocchetta e Croce e di Giano Vetusto, oltre a risolvere il cennato problema del regolare traffico dei carri agricoli e degli autotreni.

« Con l'approvazione del comune fu iniziata la procedura relativa, ma molti furono gli ostacoli incontrati lungo il suo corso finché finalmente non venne approvato il progetto in questione e promosso un cantiere di lavoro, al che intervenne l'opposizione innanzi riferita da parte del Genio civile.

« Contro tale opposizione fu inoltrato al sindaco un esposto con ben 142 firme di cittadini, in maggioranza agricoltori, interessati alla risoluzione del problema suddetto.

« Si ha motivo di ritenere che sull'ingegnere preposto all'approvazione presso il Genio civile di Caserta abbiano esercitato pressioni più o meno lecite dei proprietari interessati che intendono evitare l'esproprio dei loro terreni. A parte il fatto che la pubblica utilità del progetto non può essere accantonata solo per l'interesse privato di pochi proprietari, il Genio civile potrebbe prendere in esame la possibilità di espropriare — invece delle zone ora indicate nel progetto — altre zone dove l'esproprio comprenderebbe non dei fabbricati, ma soltanto pochi metri di ter-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

reno la strada dei « Quarantotto » potrebbe cioè essere dirottata per la strada « Giudea », e quindi ovviare al più grave danno di esproprio che ha mosso gli interessati a intervenire presso il Genio civile.

« L'interrogante chiede di conoscere se il ministro non intenda accertare quanto sopra, disponendo perché il Genio civile di Caserta o trovi opportuni accorgimenti per la portata economica dell'esproprio nei confronti degli espropriandi, o, restando al progetto iniziale e alle relative zone di esproprio, receda dalla propria opposizione, consentendo che il progetto abbia immediata realizzazione con l'inizio quindi dei lavori nel termine più rapido, e senza ulteriore differimento della risoluzione di un problema che riguarda tanta parte del comune di Calvi Risorta.

(19646)

« SPAMPANATO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza della permuta di terreni concessa alla ditta Guarini di Scorrano (Lecce) in sede di applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria e dell'assicurazione a suo tempo data a tutti i coloni miglioratori della tenuta « Priuti » in agro di Torchiariolo (Brindisi) che avrebbero ricevuto in assegnazione un ettaro di terra impiantato a vigneto da parte dell'Ente appulo-lucano per la riforma fondiaria, in luogo di quelli già trasformati ed impiantati dagli interessati da oltre 10 anni, già in un primo tempo assegnati ai conduttori e che poi in conseguenza della permuta sono stati restituiti al Guarini.

« Se è a conoscenza il ministro che contrariamente a tale impegno, l'Ente riforma all'atto delle nuove assegnazioni starebbe operando tante discriminazioni, escludendo piccoli proprietari o coloni di un ettaro di terra e finanche i pensionati della previdenza sociale, da ridurre ad una cinquantina soltanto il numero dei beneficiari.

« Se non crede l'onorevole ministro di dovere intervenire perché ogni famiglia di miglioratori della tenuta « Priuti » che allo scadere del contratto, senza speranza, in virtù della permuta concessa, dovrà abbandonare la quota migliorata, possa ottenere dall'Ente riforma quell'ettaro di terra promesso impiantato a vigneto e senza alcuna discriminazione.

(19647) « CALASSO, SEMERARO SANTO, GUALUPI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per co-

noscere quali provvedimenti intenda adottare in favore del comune di Campagna (Salerno), i cui aranceti sono stati gravemente danneggiati dalla recente ondata di neve e gelo che ha irreparabilmente compromesso il raccolto per l'annata agraria 1956-57; e per sapere altresì se non ritenga opportuno inviare sul posto dei tecnici, perché accertino la reale entità dei danni, onde predisporre i mezzi necessari per rimettere in sesto le piantagioni che rappresentano la principale risorsa di quel comune, tenendo presente che i proprietari non possono con le loro sole forze finanziarie, e senza l'aiuto del Governo, riparare agli ingenti danni, in considerazione anche del fatto che una pianta di arancio entra in fruttificazione completa soltanto dopo 12-15 anni.

(19648)

« MATARAZZO IDA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è possibile — e quando — per il comune di Montecarlo in provincia di Lucca, ottenere l'accoglimento delle richieste di finanziamento per le seguenti opere:

viabilità: richiesta del 16 dicembre 1953, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per la sistemazione delle strade comunali Turchetto-Montecarlo-San Piero e Montecarlo-San Salvatore;

igieniche: richiesta del 6 dicembre 1949, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'ampliamento dell'acquedotto comunale,

elettriche: richiesta del 10 settembre 1953, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'impianto di energia elettrica nelle frazioni ancora sprovviste e per estendere l'illuminazione pubblica in alcune vie comunali.

« In considerazione che trattasi di opere la cui realizzazione si è resa ormai improcrastinabile, l'interrogante sollecita vivamente l'accoglimento — almeno parziale — delle richieste in questione.

(19649)

« BALDASSARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga di chiarire d'urgenza ai dipendenti uffici che ai fini dell'imposizione dell'imposta generale sull'entrata per i suini ed ovini macellati per uso familiare, è dovuta la imposta I.G.E. secondo la tariffa ordinaria stabilita dal telegramma circolare n. 69564 del 4 novembre 1946.

(19650) « BONOMI, TRUZZI, FRANZO, STELLA, SODANO, ROCCHETTI, SORGI, GRAZIOSI, MARENGHI, FINA ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non ritenga utile chiarire ai dipendenti uffici come è già affermato dalla numerosa giurisprudenza sia della Suprema Corte di cassazione che dalla Commissione centrale delle imposte, che la produzione di ortaggi, ottenuta anche attraverso l'impiego dei più progrediti mezzi tecnici (quali serre, vetrine, ecc.), su terreni catastalmente classificati orti, rientra nel normale ciclo produttivo agrario e come tale il reddito derivante vada assoggettato alle ordinarie imposte fondiaria e sui redditi agrari. (19651) « BONOMI, TRUZZI, FRANZO, MARENGHI, GRAZIOSI, STELLA, SODANO, FINA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali accertamenti abbia disposto da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura circa la gravità e l'estensione dei danni arrecati agli ulivi nella provincia di Frosinone a causa degli eventi atmosferici delle ultime settimane, con particolare riguardo a talune zone della provincia (come quella di Arpino) in cui i danni hanno assunto spiccata gravità; e quali provvedimenti intenda prendere per il ripristino degli oliveti. (19652) « GERMANI, FANELLI, BONOMI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se e quando intende disporre per un sussidio straordinario di disoccupazione ai dipendenti delle aziende cotoniere di Frattamaggiore (Napoli) e Sarno (Salerno) in conseguenza della ben nota grave crisi di questo settore industriale e della particolare gravissima incidenza che detta crisi ha sulle popolazioni dei comuni suddetti. (19653) « COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e di grazia e giustizia, per conoscere se non ritengano opportuno accogliere finalmente le vive, replicate istanze della popolazione, delle amministrazioni comunali, degli enti pubblici e privati della zona da Pontebba a Tarcisio; istanze tendenti ad ottenere l'istituzione dell'Ufficio del catasto fondiario in Pontebba in considerazione che, oggi, chi della zona è costretto ad usufruire di quel servizio, deve far capo all'ufficio di Gorizia, distante oltre cento chilometri. (19654) « CECCHERINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali concessioni siano state fatte per il servizio internazionale merci a mezzo autotrasporti;

se risponde a verità che ditte estere sono state autorizzate al servizio di collettame verso l'Italia ed infine, se non ritenga dannose agli interessi del Paese tali concessioni, non assistite da trattamento di reciprocità e, comunque, in concorrenza con i servizi delle ferrovie dello Stato.

(19655)

« ALESSANDRINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere come mai al comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso) siano state rimborsate lire 138.000 invece della complessiva somma di lire 321.460, occorsa per la ricostruzione dei registri dello stato civile depositati presso il tribunale di Isernia e distrutti dalla guerra.

(19656)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'interno, per conoscere se approvino che l'amministrazione comunale di Guglionesi (Campobasso), ha affidato all'I.N.G.I.C. sin dal 1946 la gestione delle imposte di consumo col sistema « per conto » e se non ritengano di intervenire, perché abbia luogo la regolare licitazione, a seguito di che il comune potrebbe avere entrate, per le quali il bilancio potrebbe arrivare al pareggio.

(19657)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada dal Torrente Venna (allacciamento strada Canosa Sannita) al nuovo centro abitato, per cui è prevista la spesa di lire 12 milioni ed esiste progetto dell'ufficio del Genio civile di Chieti del 31 dicembre 1954.

(19658)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica riguardante l'allacciamento al centro di Giuliano Teatino (Caserta) delle frazioni: Schierata, Lentieri, San Cataldo e Confraternità, per cui è prevista la spesa di lire 42.000.000 ed esiste progetto dell'ufficio del Genio civile di Chieti del 31 dicembre 1953.

(19659)

« COLITTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada dal torrente Dentalo alla strada Giuliano Teatino e Tollo in provincia di Chieti, per cui è prevista la spesa di lire 22.000.000 ed esiste progetto del Genio civile di Chieti del 31 dicembre 1954. (19660) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quando le frazioni Serra, Tratturo, Mucare, San Biase, Sodarrella e San Michele del comune di Cantalupo del Sannio (Campobasso) potranno usufruire dell'approvvigionamento idrico. (19661) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un fontanino in contrada Caccavelli nel comune di Spinete (Campobasso). (19662) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se non ritengano necessario intervenire — disponendo quanto occorre per eliminare gli attuali inconvenienti — a favore del comune di Longano (Campobasso), nel quale l'acquedotto della borgata Trignete ha una condotta — costruita in superfie — assolutamente non idonea, essendo i tubi di ferro non zincato e non di acciaio nero Mannesman. (19663) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando il comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso) potrà ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 15.000.000, occorrente per la costruzione delle fognature. (19664) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno disporre una adeguata assegnazione di carri alla provincia di Messina e particolarmente allo scalo ferroviario di Capo d'Orlando, assolutamente indispensabili

per l'esportazione da detto scalo, che è il più importante del Messinese dal punto di vista del commercio agrumario e derivati, di agrumi e frutta in Gran Bretagna, in Germania e in altri Stati. (19665) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il motivo per il quale la direzione generale I.N.A.-Casa ha negato il cambio di alloggio agli assegnatari Gramaglia Raffaele e Ubezio Mario residenti a Martara (Pavia).

« Il Gramaglia che ha una famiglia numerosa ed un appartamento limitato si era accordato con l'Ubezio che ha un appartamento più vasto e di comune accordo avevano presentato domanda di cambio di alloggio che venne respinta dalla direzione generale perché « non ha trovato possibilità di accoglimento ».

« L'interrogante chiede, al ministro, se non ritiene di dare disposizioni, alla direzione generale I.N.A.-Casa, che quando trattasi di una sistemazione soddisfacente tra assegnatari, questa sistemazione deve trovare accoglimento comprensibile da parte dell'istituto. (19666) « LOMBARDI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e della difesa, per conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui verrebbero soppresse le commissioni mediche per le pensioni di guerra di Padova e Venezia e se, nel caso in ipotesi, non ritengano opportuno di rivedere i criteri di soppressione che hanno escluso la città di Padova la quale, oltre ad essere dotata d'importanti ed attrezzatissime cliniche per esami e perizie, meglio si presterebbe, per la sua posizione geografica, a facilitare l'afflusso dei pensionati e degli aspiranti alla pensione di guerra delle provincie di Treviso, Venezia, Padova, Rovigo e Vicenza. Ciò eviterebbe agli interessati, molto spesso in precarie condizioni di salute, i grossi disagi derivanti dall'obbligo di presentarsi alla commissione medica di Verona situata al limite estremo dell'ampio territorio compreso dalle sopraelencate provincie. (19667) « MARZOTTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, allo scopo di conoscere

quali misure intendano prendere per colpire i responsabili delle violazioni delle libertà e dei diritti sanciti dalle leggi dello Stato e dalla Costituzione della Repubblica che hanno avuto luogo — come è ampiamente documentabile — in occasione delle recenti elezioni della commissione interna dello stabilimento R.I.V. di Torino ad opera della direzione di tale azienda, per impedire che violazioni analoghe si ripetano, come già sta avvenendo, e per garantire la più ampia libertà di voto in occasione delle imminenti elezioni delle commissioni interne nei vari stabilimenti della società Fiat di Torino.

(436) « MONTAGNANA, NOVELLA, COGGIOLA, RAVERA CAMILLA, ROASIO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni orlette saranno iscritte all'ordine del giorno a svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 22,35.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203 (*Urgenza*) (2033) — *Relatore*: Bubbio.

2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 (2044);

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disci-

plina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati (1981).

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

NATTA ed altri: Inquadramento nei ruoli statali del personale della Scuola normale superiore di Pisa e modifiche agli organici del personale delle Segreterie universitarie (1482),

SCALIA: Passaggio dalla terza alla seconda categoria del 22° Corpo dei vigili del fuoco di Catania (2058).

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Norme per la elezione della Camera dei deputati (1237) — *Relatori*: Marotta, per la maggioranza; Luzzatto e Almirante, di minoranza;

Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (*Urgenza*) (1727) — *Relatore*: Lucifredi.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore*: Roselli.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione della zona industriale di Savona (1150) — *Relatori*: Cappa Paolo e Geremia;

e delle proposte di legge:

Togni ed altri: Provvedimenti per la zona industriale apuana (265) — *Relatori*: Bellotti e Cappa Paolo;

MICHELI e VISCHIA: Provvedimenti per la zona industriale ternana (*Urgenza*) (321) — *Relatori*: Caiati e Cappa Paolo.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (1119) — *Relatore*: Elkan.

6. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1956

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041);

Relatori: Vicentini, *per la maggioranza;* Assennato, *di minoranza.*

7. — Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza;* Lombardi Riccardo, *di minoranza.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI